

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 novembre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1994, n. 29.

Norme per il funzionamento delle autorità di bacino ricadenti nella regione Basilicata in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1994, n. 30.

Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega funzioni amministrative Pag. 4

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1994, n. 31.

Approvazione dello statuto della comunità montana «Alto Basento» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 32.

Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale. Pag. 7

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1994, n. 35.

Finanziamenti alle aziende di promozione turistica (APT) e alle associazioni pro-loco della regione Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1994, n. 36.

Creazione della Fondazione «Institut d'études fédéralistes et régionalistes» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1994, n. 37.

Integrazione alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30. (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio) e alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1994, n. 38.

Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1994, n. 39.

Disposizioni per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1994, n. 40.

Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 41.

Norme concernenti controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 23 agosto 1993, n. 73, 2 novembre 1987, n. 91 e 5 aprile 1973, n. 14. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 42.

Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 43.

Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996). Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 1994, n. 3.

Norme regolamentari per l'applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 1994, n. 4.

Norme regolamentari per la concessione di benefici economici da erogare a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641) Pag. 30

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 1994, n. 5.

Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) Pag. 31

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 15 giugno 1994, n. 19.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste». Pag. 32

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994, n. 20.

Modifica agli articoli 9 e 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette Pag. 32

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 21.

Disposizione interpretativa dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30, relativa alla realizzazione della Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce Pag. 32

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 22.

Disposizione interpretativa dell'articolo 38 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36, in materia di indennità di funzione dirigenziale Pag. 33

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 23.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - Leggi regionali n. 47/75, n. 30/84, n. 27/87, n. 38/87, n. 55/87, n. 52/91. Pag. 33

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 24.

Applicazione dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Aspettativa per mandato parlamentare o consiliare. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25.

Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali. Pag. 35

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 34.**

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 concernente «Promozione e diffusione della cultura della pace» Pag. 41

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 1993, n. 35.

Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi Pag. 42

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1993, n. 36.

Norme in materia di finanza locale Pag. 44

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1993, n. 37.

Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo e interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria Pag. 52

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1993, n. 38.

Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995. Pag. 52

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1993, n. 39.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria). Pag. 53

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1993, n. 40.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996. Pag. 53

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1993, n. 41.

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna Pag. 53

LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 1993, n. 42.

Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento» e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava Pag. 55

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 1993, n. 43.

Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria Pag. 59

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1994, n. 29.

Norme per il funzionamento delle autorità di bacino ricadenti nella regione Basilicata in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 34 del 21 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bacini regionali ed interregionali

1. Per le azioni di programmazione, di coordinamento e di verifica degli interventi nei bacini idrografici regionali ed interregionali ricadenti nella regione Basilicata vengono istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, le autorità di bacino.

2. I bacini di rilievo regionale sono: Basento, Cavone ed Agri. Per essi è istituita un'unica autorità di bacino con sede presso la regione Basilicata cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento dei suoi organi.

3. I bacini di rilievo interregionale sono:

- a) Bradano: regioni interessate Basilicata e Puglia;
- b) Sinni-Noce: regioni interessate Basilicata e Calabria;
- c) Lao: regioni interessate Calabria e Basilicata;
- d) Sele: regioni interessate Campania e Basilicata;
- e) Ofanto: regioni interessate Puglia, Basilicata e Campania.

4. I suddetti bacini sono delimitati secondo le indicazioni della cartografia approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1977 e le eventuali variazioni delle delimitazioni di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, disposte ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera b), della legge n. 183/1989, sono valide anche agli effetti della presente legge.

5. Per i bacini interregionali del Bradano e del Sinni-Noce sono istituite, secondo le intese all'uopo già sottoscritte dalle regioni interessate, due diverse autorità di bacino con sede presso la regione Basilicata (Potenza) cui compete assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino.

6. Per i bacini interregionali del Lao, del Sele e dell'Ofanto sono istituite, secondo le intese all'uopo già sottoscritte dalle regioni interessate, tre diverse autorità di bacino, con sede rispettivamente presso le regioni Calabria, Campania e Puglia, cui compete, rispettivamente, assicurare quanto necessario al funzionamento degli organi di bacino.

7. L'autorità di bacino assume, come contesto territoriale di riferimento, l'area del bacino idrografico, per ciascuna sopra indicata, e realizza un modello organizzativo dell'intervento pubblico a livello territoriale.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) la segreteria tecnico-operativa.

Art. 3.

I comitati istituzionali

1. I comitati istituzionali delle autorità di bacino sono insediati con decreto del presidente della giunta regionale presso cui hanno sede.

2. I comitati istituzionali delle autorità dei bacini interregionali sono presieduti e convocati dal presidente della giunta regionale in cui ha sede l'autorità di bacino, e sono costituiti:

- dai presidenti delle giunte regionali interessate o da assessori delegati;
- da due assessori per ognuna delle regioni interessate designati dalle giunte regionali;
- dai presidenti delle province o da assessori da loro delegati.

Possono essere invitati alle riunioni, di volta in volta, i sindaci dei comuni interessati.

3. Il comitato istituzionale dell'autorità del bacino regionale lucano è convocato e presieduto dal presidente della giunta regionale ed è composto dal medesimo presidente, dagli assessori regionali all'assetto del territorio e all'ambiente e dai presidenti delle province o loro delegati. Possono essere invitati alle riunioni, di volta in volta, i sindaci dei comuni interessati.

Art. 4.

Compiti

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, il comitato istituzionale dell'autorità di bacino ha funzioni di natura essenzialmente tecnica e propositiva e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) definizione dei criteri, metodi, temi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'art. 4 della legge n. 183/1989;

b) adozione del piano di bacino;

c) adozione dei programmi di intervento, attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge n. 183/1989 e di ogni altro programma di intervento in materia demandato alla regione Basilicata da disposizioni statali e comunitarie;

d) concertazione di normative omogenee relative a standards limiti e divieti, nonché di incentivi e disincentivi nei settori inerenti alle finalità di cui all'art. 1;

e) controllo sulla attuazione dei piani di bacino, relativi ai programmi di intervento, nonché degli indirizzi e direttive;

f) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell'art. 10 della legge n. 183/1989;

g) proposta di convocazione di conferenze di servizio al presidente della giunta regionale presso cui ha sede.

2. Il comitato istituzionale può promuovere accordi di programma con gli enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Le decisioni del comitato istituzionale sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente del comitato istituzionale determina la maggioranza.

4. Tutti gli atti assunti dal comitato istituzionale sono trasmessi alla giunta regionale per l'approvazione secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico di ciascuna autorità di bacino è organo di consulenza del comitato istituzionale ed opera avvalendosi della segreteria tecnico-operativa e delle strutture organizzative della Regione presso cui ha sede l'autorità di bacino. Alla nomina del comitato tecnico provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta della Regione sede della autorità di bacino.

2. Ciascun comitato è costituito da due dirigenti regionali ed uno provinciale messi a disposizione, anche a tempo parziale, da ciascuna rispettiva amministrazione presente nel comitato istituzionale.

3. Il comitato si avvale, altresì, della collaborazione di esperti di elevato livello scientifico nonché di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nominati dal comitato istituzionale, con le modalità fissate nelle leggi della regione presso cui ha sede l'autorità di bacino e secondo le procedure indicate nell'ultimo comma del precedente art. 4.

4. Ai comitati tecnici delle autorità di bacino partecipano tecnici funzionari dello Stato designati dai Ministeri dei LL.PP., dell'ambiente e del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il direttore, o un suo funzionario delegato, degli enti parchi nazionali o regionali per i soli interventi che ricadono nei territori del parco.

5. Il comitato esprime parere su tutte le azioni dell'autorità ed in particolare sui piani e sui programmi.

6. a) Tra i dirigenti di cui al precedente secondo comma è nominato, su proposta del comitato istituzionale, dalla giunta regionale della Regione presso cui ha sede l'autorità, il segretario generale;

b) il segretario generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino e coordina ad ogni livello di pianificazione le attività degli organismi istituzionali a cui riferisce sullo stato di attuazione delle direttive ricevute;

c) il segretario è preposto al comitato tecnico ed alla segreteria tecnico-operativa e partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato istituzionale.

Art. 6.

Segreteria tecnico-operativa

1. A supporto di ciascun comitato istituzionale e comitato tecnico di bacino opera una segreteria tecnico-operativa per lo svolgimento dei compiti di cui alla legge n. 183/1989.

2. Le segreterie tecnico-operative sono strutturate con le modalità prescritte dalla vigente normativa regionale, dalla Regione sede dell'autorità, su proposta del comitato istituzionale, fra i dipendenti della Regione medesima.

Art. 7.

Contenuto del piano di bacino

1. Il piano di bacino redatto ai sensi del 1° comma dell'art. 17 della legge n. 183/1989, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano ha i contenuti di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge n. 183/1989 e produce gli effetti di cui ai commi quarto, quinto e sesto del medesimo articolo.

3. Il piano di bacino è approvato dai consigli regionali interessati, su proposta delle rispettive giunte e per la sua elaborazione si applicano le disposizioni di cui ai commi dal primo al quarto dell'art. 20 della legge n. 183/1989.

Art. 8.

Programmi di intervento

1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi di intervento ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 183/1989.

2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 21 della legge n. 183/1989.

3. Il programma di intervento è predisposto dal comitato istituzionale.

4. Il programma di intervento è approvato dai consigli regionali.

5. Ai programmi degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 21 nonché ai commi quarto e quinto dell'art. 22 della legge n. 183/1989.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Alle spese di funzionamento delle autorità di bacino aventi sede nella regione Basilicata si provvede con i fondi di amministrazione generale iscritti attualmente nel bilancio regionale.

2. Le indennità di missione e rimborso spese dovute agli amministratori e ai dirigenti per la partecipazione alle riunioni dei comitati istituzionali e tecnici gravano sul cap. 550 del bilancio corrente e sugli analoghi e corrispondenti capitoli dei futuri esercizi.

3. Alle spese relative agli incarichi di cui al terzo comma del precedente art. 5 si farà fronte con appositi capitoli di spesa finanziati con le entrate di cui agli articoli 25 e 33 della legge n. 183/1989.

4. In caso eccezionale di opere o di spese funzionalmente collegate e, comunque, inscindibili, interessanti più regioni, esse sono realizzate o effettuate dalla Regione presso cui ha sede l'autorità previa intesa sul concorso finanziario delle altre regioni.

Art. 10.

Norma transitoria

Il dipartimento assetto del territorio, attraverso i propri uffici, assicura il supporto tecnico operativo al funzionamento dei comitati istituzionali insediati nella regione Basilicata fino alla costituzione delle rispettive segreterie tecnico-operative.

Art. 11.

Pubblicazione

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1994

BOCCIA

94R0590

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1994, n. 30.

Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega funzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 34 del 21 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel quadro della programmazione regionale e nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, disciplina e coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche nella Regione, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse, nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori.

2. La Regione promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali, assumendo direttamente idonee iniziative, ovvero favorendone altre organizzate da soggetti pubblici e privati appositamente autorizzati.

Art. 2.

Classificazione delle manifestazioni

1. Con espressione «manifestazione fieristica» si intendono le fiere generali e specializzate, le mostre-mercato e le esposizioni.

2. Ai fini della presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:

a) fiere generali: manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e alla eventuale vendita con consegna dei prodotti esposti;

b) mostre specializzate: manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata della merce, e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre mercato: manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, nelle quali è vietata la vendita con l'asporto dei prodotti esposti prima della chiusura della manifestazione, ad eccezione dei prodotti dell'artigianato, di quelli ortofrutticoli ed alimentari deperibili purché presentati in settori specifici;

d) esposizioni: manifestazioni aperte al pubblico, aventi fini di promozione tecnici e scientifica, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

3. È definita fiera campionaria quella manifestazione, aperta al pubblico, diretta ad esporre campioni finiti o semilavorati sui quali si effettua la contrattazione.

4. Le manifestazioni possono essere periodiche o permanenti; le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore a 16 giorni.

5. Alle manifestazioni previste dalla presente legge possono partecipare soltanto i produttori, ovvero i loro rappresentanti o agenti iscritti, come tali, alla Camera di commercio.

6. Non sono soggette alla disciplina stabilita dalla presente legge le mostre e le esposizioni anche collettive di opera di artisti viventi organizzate dagli artisti medesimi ovvero con il loro consenso debitamente documentato.

Art. 3.

Qualificazione delle manifestazioni

1. Restano ferme le qualificazioni delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per quanto riguarda le qualificazioni successive alla entrata in vigore della presente legge si osservano i seguenti criteri:

A) nell'esprimere ai competenti organi statali il parere in ordine alla dichiarazione della natura internazionale delle fiere, ai sensi dell'art. 53, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione tiene conto che la iniziativa:

abbia avuto regolarmente luogo per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni consecutivi, se a periodicità annuale, e, per almeno due volte consecutive, se a periodicità pluriennale;

abbia raggiunto un'adeguata dimensione relativamente alla partecipazione degli espositori e/o alla crescente rappresentatività degli stessi;

abbia acquisito un'adeguata rilevanza commerciale o di notorietà anche sul piano internazionale;

B) la qualifica di fiera, mostra o esposizione nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensione acquisite e quantità e qualità delle partecipazioni, siano suscettibili di svolgere un'influenza economica, commerciale o sociale nell'ambito nazionale;

C) la qualifica di fiera, mostra o esposizione regionale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici, che siano suscettibili di svolgere per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell'ambito della Regione;

D) la qualifica di fiera o esposizione provinciale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione di uno o più settori merceologici della provincia in cui si svolge la manifestazione.

3. Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della natura internazionale delle fiere, ai sensi dell'art. 53, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'attribuzione della qualifica delle altre manifestazioni fieristiche è effettuata dalla giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, sulla base della domanda presentata dal soggetto organizzatore, comprovata da idonea documentazione.

4. Le manifestazioni fieristiche non classificate ai sensi del secondo comma sono qualificate locali.

5. Una volta attribuita, la qualifica rimane ferma fino all'eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti della qualifica di appartenenza.

Art. 4.

Autorizzazioni

1. Le manifestazioni fieristiche nel territorio regionale possono essere effettuate solo se autorizzate.

2. Nel rilascio dell'autorizzazione si valutano:

la validità economica e sociale dell'iniziativa e la sua conformità agli obiettivi di cui all'art. 1;

la corrispondenza tra il carattere territoriale della manifestazione indicato nella domanda di autorizzazione e l'ambito di influenza economica e sociale della manifestazione stessa.

3. Le domande di autorizzazione, da indirizzare al presidente della giunta regionale - Ufficio commercio - per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e provinciali e agli enti delegati di cui al successivo art. 8 per le manifestazioni fieristiche locali, devono essere presentate o spedite entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello della manifestazione.

4. Le domande presentate oltre il termine di cui al terzo comma del presente articolo possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

5. Le domande di autorizzazione devono essere corredate di:

a) relazione indicante la denominazione, la qualifica, la data di inizio e chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collettive previste;

b) certificato antimafia;

c) regolamento della manifestazione;

d) piano finanziario dettagliato con la indicazione dei mezzi di copertura delle spese, degli eventuali contributi pubblici da chiunque concessi e dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione.

6. L'autorizzazione concessa può essere revocata ove vengano meno i requisiti valutati in sede di rilascio.

7. Non possono essere autorizzate manifestazioni che riguardano le stesse categorie merceologiche che si svolgono, anche solo in parte, in concomitanza fra loro o nei quindici giorni precedenti o successivi. La giunta regionale, sentiti gli enti organizzatori interessati, può modificare le date o la durata delle manifestazioni di cui si chiede la autorizzazione al fine di evitare la concomitanza o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe.

Art. 5.

Calendario regionale

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per ciò che concerne la formazione e la tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi del precedente art. 4.

2. Il calendario è emanato con decreto del presidente della giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni anno ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

3. A tal fine gli enti delegati, entro il 30 giugno, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse.

4. Il calendario regionale elenca separatamente e cronologicamente le fiere, le mostre e le esposizioni, con le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si effettua la manifestazione;
- b) denominazione ufficiale di essa;
- c) data di inizio e di chiusura;
- d) tipo e qualifica;
- e) settori merceologici interessati;
- f) estremi del provvedimento di autorizzazione;
- g) soggetto organizzatore.

Art. 6.

Soggetti organizzatori

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da enti pubblici, enti territoriali singoli o associati o da altri soggetti legalmente riconosciuti che non perseguono fini di lucro.

2. Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate anche da privati e da comitati o associazioni non legalmente riconosciuti purché non perseguono scopi di lucro e di essi faccia parte un rappresentante del comune in cui esse hanno luogo ed un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. I soggetti privati, aventi fini di lucro, possono essere autorizzati soltanto quando nella zona interessata, oggetto della iniziativa, non si svolgono manifestazioni fieristiche analoghe per settori merceologici e dimensioni.

4. È esclusa ogni forma di finanziamento o di controllo da parte della Regione a soggetti che perseguono finalità di lucro.

5. Il riconoscimento legale di enti, costituiti nella regione per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, compete alla giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare.

6. Gli enti, di cui al precedente comma, inviano annualmente alla giunta regionale il bilancio preventivo e quello consuntivo.

7. La giunta regionale esercita la vigilanza sugli enti fieristici regionali, al fine di verificare costantemente le capacità organizzative, la rispondenza agli scopi statutari e l'osservanza delle norme della presente legge.

8. La giunta regionale può deliberare lo scioglimento degli enti legalmente riconosciuti che non dispongano di mezzi adeguati al loro funzionamento. In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di grave irregolarità e/o di inefficienza tali da impedire il normale funzionamento degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche legalmente costituiti, la giunta regionale nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 7.

Statuto degli enti

1. Gli statuti degli enti riconosciuti devono indicare:

- le finalità che l'ente si propone;
- il patrimonio dell'ente;
- gli organi di amministrazione;
- la sede.

2. Del consiglio di amministrazione dell'ente fanno parte di diritto tre componenti designati dalla giunta regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare.

3. Il collegio sindacale deve essere composto da membri iscritti nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti, ad eccezione del presidente, che deve essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

4. Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel proprio seno, del presidente e del vice presidente.

5. Gli enti organizzatori devono adeguare i propri statuti alla presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 8.

Fiere locali

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni a carattere locale, di cui al precedente art. 4, sono delegate ai comuni. Agli stessi è delegata la vigilanza per qualsiasi manifestazione comunque qualificata.

2. Gli enti delegati trasmettono, entro il primo marzo di ogni anno, alla giunta regionale, una relazione sulle funzioni svolte e sui risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nel territorio di propria competenza, nel corso dell'anno precedente.

Art. 9.

Sanzioni

1. Qualora gli organizzatori, nello svolgimento delle manifestazioni, violino le norme vigenti sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

2. Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 28 marzo 1978, n. 15, 27 dicembre 1983, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'autorizzazione può essere revocata e/o non rinnovata nei due anni successivi qualora si accerti che gli organizzatori siano recidivi nel non rispetto delle norme.

4. La mancanza dell'autorizzazione comporta la chiusura della manifestazione.

Art. 10.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1994

BOCCIA

94R0591

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1994, n. 31.

Approvazione dello statuto della comunità montana «Alto Basento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 35 del 1º agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

È approvato, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9, lo statuto della comunità montana «Alto Basento» nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 25 luglio 1994

BOCCIA

(Omissis).

94R0592

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 32.

Aspetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 36 del 4 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in attuazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 36 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991 e della legge 19 luglio 1993, n. 237, disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Basilicata e costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni.

2. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici e ad essi si applica la normativa generale in materia di società per azioni.

3. I consorzi sono regolati da uno statuto che è predisposto secondo le norme della presente legge ed è approvato dal consiglio regionale.

4. Agli enti pubblici territoriali interessati, alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, alle associazioni locali degli imprenditori, agli enti ed istituti economici pubblici e privati, ad imprese e loro consorzi che operano in zona è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione dei consorzi di sviluppo industriale e di partecipare ad essi anche mediante società finanziarie.

5. Agli enti di cui al comma precedente è data facoltà di proporre l'istituzione alla regione Basilicata che, verificate determinate caratteristiche relative a specifiche condizioni di ordine economico, di espansione industriale e di popolazione, con presenza di delocalizzazioni dai centri urbani e storici, ne decreta l'istituzione.

Art. 2.

1. Lo Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di consorzi, nel rispetto delle norme della presente legge e delle altre norme indicate nel precedente art. 1.

2. Lo statuto è adottato dall'assemblea. La stessa procedura si segue per le eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Sono organi del consorzio di sviluppo industriale:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

2. L'assemblea è composta dai legali rappresentanti degli enti e di soci partecipanti, di cui al precedente art. 1.

3. Il presidente è nominato dall'assemblea e può essere anche esterno ad essa.

4. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un massimo di cinque membri.

5. Il consiglio di amministrazione può nominare un amministratore delegato.

6. Il collegio sindacale è composto dal presidente e da due membri eletti dall'assemblea dei soci.

7. Gli organi dei consorzi durano in carica 3 anni. Sono rinnovati entro 30 giorni dalla scadenza ed in tale periodo possono porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. Trascorso tale termine, se non si è provveduto al rinnovo sarà nominato un commissario ai sensi del successivo art. 5.

Art. 4.

1. Nel quadro delle previsioni e della programmazione socio-economica della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da essi stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori della industria e dei servizi.

2. I consorzi possono progettare, realizzare, gestire e mantenere, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge, opere di urbanizzazione ed infrastrutture per gli insediamenti produttivi, rustici, industriali, centri logistici commerciali, servizi reali alle imprese. Possono inoltre progettare, realizzare e gestire discariche di rifiuti solidi urbani (RSU) e nocivi nonché impianti di depurazione degli scarichi industriali.

3. Assumono altresì, nel quadro delle competenze regionali in materia, iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori ed in ogni altro servizio sociale connesso all'attività produttiva.

4. Nell'ambito delle aree di propria competenza i consorzi possono promuovere la costituzione, ovvero partecipare, a Società consortili che abbiano le caratteristiche e le finalità previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 5.

1. La Regione formula gli indirizzi di politica settoriale ai consorzi.

2. Nell'ambito di tale funzione di indirizzo e coordinamento, il consiglio regionale esercita la vigilanza sull'attività dei consorzi mediante il controllo e l'approvazione, ai sensi della presente legge, dei rispettivi statuti e dei piani economici e finanziari.

3. Il controllo di cui al precedente comma si esplica attraverso la procedura di cui al 2° comma dell'art. 20 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 10.

4. La Regione, in caso di impossibilità degli organi consortili di funzionare, procede allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un commissario che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi sciolti e per il termine strettamente necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per un periodo non eccedente i tre mesi.

Art. 6.

1. I piani degli agglomerati industriali devono conformarsi alle indicazioni del piano regionale di sviluppo e devono essere recepiti dai piani regolatori comunali i cui territori ricadono nell'area di competenza del consorzio.

Art. 7.

1. La Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i distretti industriali secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Art. 8.

1. I consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, entro il termine perentorio di 90 giorni da detta data, alla modifica dei rispettivi statuti in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. In caso di mancato rispetto del termine, il consorzio, previa diffida del presidente della giunta regionale, è sciolto con deliberazione del consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle funzioni regionali, in caso di modifica degli assetti degli attuali consorzi, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per la conseguente ridefinizione dei rapporti giuridici e patrimoniali.

Art. 9.

1. Sono abrogate le leggi regionali 7 agosto 1986, n. 13 e 21 novembre 1991, n. 26 e la dizione «dei consorzi per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza e della provincia di Matera» di cui alla lettera e) dell'art. 18 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10.

È abrogata, altresì, ogni altra norma legislativa regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 29 luglio 1994

BOCCIA

94R0593

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1994, n. 35.

Finanziamenti alle aziende di promozione turistica (APT) e alle associazioni pro-loco della regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione concorre al sostegno dell'attività delle APT e delle associazioni pro-loco, di cui alla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), mediante la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Fondo per il finanziamento delle APT

1. Per il sostegno dell'attività delle APT è istituito il Fondo per il finanziamento delle APT, la cui entità viene stabilita annualmente con legge finanziaria, da ripartire come segue:

a) per il trentotto per cento in parti uguali tra tutte le APT;

b) per il quarantasette per cento in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere, limitatamente agli esercizi iscritti al Registro esercenti commercio (REC), ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a cento il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le APT;

c) per il dieci per cento in proporzione diretta al numero dei comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a cento il numero complessivo dei comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le APT.

2. La residua quota del cinque per cento viene riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa regolarmente sostenuta e documentata.

3. Le somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 sono ripartite in proporzione diretta ai finanziamenti ottenuti da privati durante l'esercizio precedente, fatto pari a cento il totale di tali finanziamenti ottenuti nel medesimo periodo dall'insieme delle APT; eventuali integrazioni del fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi già concessi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sport e beni culturali; le proposte per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono elaborate e sottoposte alla giunta regionale a cura dell'ufficio regionale per il turismo e lo sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza; le istanze per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 2 sono inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno all'ufficio regionale per il turismo e lo sport, che provvede entro il 30 giugno a elaborare e sottoporre alla giunta regionale le relative proposte di concessione di contributo.

5. In caso di costituzione di nuove APT, alla determinazione del finanziamento regionale necessario a garantire l'iniziale finanziamento dei nuovi enti si provvede con specifica legge regionale, con la quale viene altresì disposta la necessaria integrazione del fondo di cui al comma 1.

Art. 3.

Fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco

1. Per il sostegno dell'attività delle associazioni pro-loco è istituito il fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco, la cui entità è stabilita annualmente con legge finanziaria e alla cui ripartizione partecipano tutte le associazioni pro-loco che siano iscritte nell'elenco di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 9/1987, e che abbiano presentato, all'ufficio regionale per il turismo e lo sport, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma di attività da svolgersi durante l'esercizio in corso, corredato dal bilancio delle entrate e delle uscite previste, nonché dal bilancio consuntivo dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito come segue:

a) per il sessanta per cento in parti uguali tra tutte le associazioni pro-loco aventi diritto;

b) per il venti per cento in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere limitatamente agli esercizi iscritti al REC, ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nel territorio del comune sede di ciascuna associazione pro-loco, fatto pari a cento il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo nell'insieme dei comuni sede di associazioni pro-loco;

c) per il dieci per cento in parti uguali tra tutte le associazioni pro-loco situate al di fuori degli ambiti territoriali delle APT.

3. La residua quota del dieci per cento viene riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa regolarmente sostenuta e documentata.

4. Le somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3, nonché le eventuali integrazioni del fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi già concessi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta, con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sport e beni culturali; le relative proposte di deliberazione sono elaborate dall'ufficio regionale per il turismo e lo sport e sottoposte all'approvazione della giunta entro il 30 aprile di ogni anno.

6. In caso di costituzione in data posteriore al 31 marzo, le nuove associazioni pro-loco possono, limitatamente al primo esercizio di attività, accedere ai benefici della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), anche per manifestazioni e iniziative aventi carattere di ordinarietà, purché presentino interesse turistico-promozionale.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Limitatamente all'esercizio 1994 i termini di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 3, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:

a) le proposte per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 1, sono sottoposte alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) le istanze per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, sono inoltrate all'ufficio regionale per il turismo e lo sport entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le relative proposte di concessione di finanziamento sono sottoposte alla giunta regionale entro trenta giorni dal loro pervenimento presso l'ufficio stesso;

c) i programmi di attività di cui all'art. 3, comma 1, nonché le eventuali istanze di cui all'art. 3, comma 3, sono presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative proposte di concessione di finanziamento sono sottoposte alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono ritenute ammissibili le richieste di finanziamento inerenti l'acquisto di mobili e attrezzature da parte della associazioni pro-loco, che siano pervenute all'ufficio regionale per il turismo e lo sport in data successiva al 31 agosto 1993.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi con le modalità di cui al comma 1, lettera c), e a valere sulla quota del fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco per il 1994, di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, previsto in lire 6.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, grava sul capitolo 64300 del bilancio di previsione della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, previsto in annue lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, grava sull'istituendo capitolo 64301 del bilancio di previsione della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede come segue:

a) quanto a lire 4.000 milioni, mediante i fondi già stanziati sul cap. 64300 del bilancio di previsione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 1994/1996;

b) quanto a lire 835 milioni, mediante riduzione di pari somma dal cap. 66555 del bilancio di previsione dell'anno in corso;

c) quanto a lire 765 milioni, mediante accertamento di maggiore entrata sul cap. 1720 del bilancio di previsione per l'anno in corso;

d) quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione di pari somma al cap. 66560 del bilancio di previsione per l'anno in corso.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione di lire 500 milioni dal cap. 64320 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 1994/1996.

5. A decorrere dall'esercizio 1996 i medesimi oneri potranno essere rideterminati con legge finanziaria.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 è apportata la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

a) in aumento - programma regionale 1.02. - codificazione 1.2.07.:

cap. 1720 (di nuova istituzione) «Entrate sostitutive dell'imposta di soggiorno - quote esercizi precedenti» - lire 765.000.000.

2. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 64320 «Contributi e sussidi a istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero» - lire 500.000.000;

cap. 66555 «Spese per la manutenzione straordinaria delle piscine di proprietà» - lire 835.000.000;

cap. 66560 «Spese per la gestione delle piscine di proprietà» - lire 400.000.000;

b) in aumento:

cap. 64300 «Fondo di finanziamento per le APT» - lire 2.000.000.000;

programma regionale 2.2.2.12. - codificazione 1.1.1.5.8.2.10.24.9.32.:

cap. 64301 (di nuova istituzione) «Fondo per il finanziamento delle pro-loco» - lire 500.000.000.

3. La denominazione del cap. 54300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 è sostituita dalla seguente: «Fondo per il finanziamento delle APT».

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale n. 9/1987 sono abrogate.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 luglio 1994

VIERIN

94R0708

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1994, n. 36.

Creazione della Fondazione «Institut d'études fédéralistes et régionalistes».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 34 del 9 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione e obiettivi

1. Al fine di favorire e incentivare gli studi e la ricerca nel campo del federalismo e del regionalismo, la Regione autonoma Valle d'Aosta, in accordo col «Centre International de Formation Européenne» (C.I.F.E.), con sede a Parigi, partecipa alla creazione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice civile, di una Fondazione denominata «Institut d'études fédéralistes et régionalistes», con sede ad Aosta.

Art. 2.

Finalità e attribuzioni

1. La Fondazione «Institut d'études fédéralistes et régionalistes» persegue le seguenti finalità:

a) favorire in Valle d'Aosta lo studio e l'insegnamento del federalismo e del regionalismo europeo e mondiale, con particolare attenzione per i problemi delle minoranze linguistiche e per le condizioni socio-economiche dei popoli minoritari; approfondire e diffondere le conoscenze in tali campi e confrontare le relative esperienze;

b) organizzare seminari, conferenze e convegni;

c) organizzare stage o cicli di formazione permanente;

d) organizzare sessioni di studi a livello universitario e post-universitario;

e) favorire gli studi e la ricerca tramite l'attribuzione di borse di studio e di premi;

f) creare biblioteche specializzate, centri di documentazione e archivi;

g) farsi carico di tutte le pubblicazioni destinate alla diffusione delle ricerche;

h) organizzare manifestazioni e mostre.

Art. 3.

Struttura dell'ente

1. La giunta regionale è autorizzata a concludere degli accordi e a prendere le misure necessarie alla creazione della Fondazione, delegando eventualmente a tal fine uno dei suoi membri, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 del Codice civile, sempreché l'atto costitutivo e lo statuto prevedano che:

a) la Fondazione sia retta da un consiglio di amministrazione incaricato della gestione ordinaria e straordinaria. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale e il segretario generale, sulla base delle procedure previste dallo statuto della Fondazione;

b) il consiglio di amministrazione scelga tra i suoi membri il presidente, che è il rappresentante legale della Fondazione;

c) la supervisione della parte finanziaria della gestione della Fondazione e dei relativi dossiers sia affidata al comitato dei revisori;

d) sia previsto un comitato scientifico incaricato di determinare e di indicare al consiglio di amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative in grado di realizzare le finalità perseguite dalla Fondazione;

e) sia ugualmente prevista una giunta esecutiva che dovrà esercitare le funzioni attribuite dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Patrimonio

1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'art. 1, con il versamento di un capitale di 10.000.000 di lire.

Art. 5.

Contributi

1. A decorrere dal 1994, la Regione accorda alla Fondazione di cui all'art. 1 un contributo annuo di 220 milioni di lire, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della Fondazione.

Art. 6.

Statuto

1. Per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12 e 16 del Codice civile, lo statuto è sottoposto all'esame della giunta regionale.

Art. 7.

Norme finali

1. Nelle more della nomina degli organi di cui all'art. 3, la giunta regionale può utilizzare i fondi previsti dalla presente legge per sovvenzionare le attività del «Centre International de Formation Européenne» in Valle d'Aosta, nella misura del 90% delle spese sostenute e debitamente documentate, fino ad un massimo di 220.000.000 di lire.

2. Ai fini della predisposizione e dell'organizzazione delle attività previste in Valle d'Aosta, la Giunta regionale può anticipare al «Centre International de Formation Européenne» il 60% dei fondi di cui alla presente legge, su presentazione di una domanda corredata del programma e del bilancio di previsione dettagliati.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge graveranno sui capitoli di nuova costituzione 57494 e 57495 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso, come previsto dall'art. 9, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci a venire.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede, per il 1994, mediante utilizzo, per 230.000.000 di lire, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 (cod. F.1.) del bilancio stesso.

3. Per gli anni 1995 e 1996, alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzo di 220.000.000 di lire dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1994/1996 (Intervento F1 previsto all'allegato I del bilancio suddetto).

4. A decorrere dal 1995, gli oneri relativi al capitolo 57495 potranno essere rideterminati con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» - lire 230.000.000;

in aumento: programma regionale: 2.2.4.08: «Attività culturali e scientifiche» - codificazione: 1.1.2.4.2.3.6.06.07.27:

cap. 57494 (di nuova istituzione) «Concorso alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione "Institut d'études fédéralistes et régionalistes", con sede in Valle d'Aosta» - lire 10.000.000;

codificazione: 1.1.1.6.2.2.6.06.07.27:

cap. 57495 (di nuova istituzione) «Contributo annuo al finanziamento delle attività della Fondazione "Institut d'études fédéralistes et régionalistes", con sede in Valle d'Aosta - lire 220.000.000.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 luglio 1994

VIERIN

94R0709

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1994, n. 37.

Integrazione alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio) e alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 34 del 9 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis.

1. A studenti che, per l'elaborazione di tesi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato, devono sostenere spese straordinarie conseguenti a soggiorni fuori sede, di durata non superiore a tre mesi, per il reperimento di dati in centri specializzati, la giunta regionale può concedere un sussidio, erogabile anche ratealmente.

2. Per il conferimento di tale sussidio, lo studente deve presentare all'assessorato della pubblica istruzione apposita domanda con descrizione del lavoro da compiere e preventivo di spesa.

3. L'entità del sussidio non può superare il settanta per cento della spesa sostenuta e documentata.

4. I requisiti di reddito e di merito per l'ammissione al sussidio, per la fruizione dello stesso e la documentazione da allegare alla domanda sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 10-ter.

1. I titolari di diploma universitario o laureati, residenti nella regione, che hanno presentato una tesi o un lavoro di ricerca ad essa assimilabile sulla Valle d'Aosta ovvero su un argomento di interesse regionale possono ottenere un contributo a titolo di premio e aiuto nelle spese per la redazione della stessa.

2. Il contributo è concesso una sola volta nel corso di tutta la carriera universitaria del candidato ed è cumulabile con la provvidenza di cui all'articolo 10-bis.

3. Con deliberazione della giunta regionale vengono stabiliti l'ammontare del contributo, i requisiti di merito per l'ammissione al contributo e la documentazione da allegare alla domanda.

4. La concessione del contributo è disposta dalla giunta regionale ed è subordinata al deposito, in via definitiva, di una copia della tesi».

Art. 2.

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 30/1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

1. La Regione favorisce l'associazionismo universitario rivolto all'organizzazione ed allo sviluppo in Valle d'Aosta di cicli di lezioni, seminari di studio e conferenze destinati a studenti universitari valdostani.

2. La giunta regionale può concedere contributi fino al settanta per cento della spesa sostenuta per le iniziative e le attività di cui al comma 1.

3. Al fine di accedere ai contributi, le associazioni studentesche devono presentare ai servizi scolastici dell'assessorato della pubblica istruzione domanda corredata di:

a) dettagliata relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative ed i contenuti scientifici dell'iniziativa;

b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate.

4. Il contributo è corrisposto al termine delle attività previa presentazione dei rendiconti documentati».

Art. 3.

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 30/1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

1. A studenti universitari che si siano distinti particolarmente negli studi possono essere attribuite, per concorso, borse al merito scolastico istituite alla memoria di personalità valdostane, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

2. Possono accedere al beneficio gli studenti valdostani iscritti presso università italiane o estere o istituti di istruzione superiore di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale nonché agli studenti iscritti ai corsi di filosofia e teologia presso il Seminario di Aosta o altro istituto similare e che non fruiscono di provvidenze analoghe.

3. Al fine di determinare la graduatoria dei beneficiari in base al requisito di merito posseduto si tiene conto del voto del diploma di maturità che non può essere inferiore a 44/60. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche degli aspiranti individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.

4. Per la conferma della provvidenza negli anni successivi al primo, i beneficiari devono avere superato non oltre il 28 febbraio di ogni anno tutti gli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di studi.

5. Nei bandi di concorso, emanati con decreto dell'assessore alla pubblica istruzione, sono stabiliti:

- a) l'ammontare delle borse;
- b) termini per la presentazione delle domande;
- c) la documentazione da allegare alla domanda;
- d) le modalità di liquidazione;
- e) le ulteriori modalità procedurali».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

Borse di studio intitolate alla memoria di personalità valdostane per studenti delle scuole secondarie

1. Le borse di studio al merito scolastico, intitolate alla memoria di personalità valdostane, possono essere assegnate, anche in deroga al requisito di reddito di cui all'art. 3, a favore di studenti:

- a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
- b) iscritti e frequentanti regolarmente una scuola secondaria di secondo grado della Regione;
- c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'amministrazione regionale o da altri enti.

2. Per le ulteriori modalità procedurali ai fini dell'attribuzione delle borse al merito valgono i criteri indicati all'art. 4».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 68/1993 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

Finanziamenti a enti locali o ad altre istituzioni educative per la realizzazione di interventi a supporto della normale attività didattica

1. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, possono essere disposti, su specifica richiesta, trasferimenti ad enti locali e ad istituzioni aventi finalità educative per la copertura, anche totale, degli oneri sostenuti per l'organizzazione di iniziative di assistenza agli alunni in attività parascolastiche o di doposcuola, rientranti in un governo educativo di integrazione della normale attività didattica.

2. Al trasferimento dei fondi per gli interventi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della giunta regionale, su presentazione di fatture ovvero di documentato rendiconto delle spese sostenute».

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 68/1993 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Possono altresì essere assegnati, secondo le modalità indicate al comma 2, ulteriori fondi per l'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche di progetti educativo-didattici a carattere linguistico. Tali fondi sono destinati:

- a) a copertura totale delle spese derivanti dal supporto di esperti e dall'acquisto di materiale didattico e di facile consumo;

b) a copertura parziale qualora la quota di fondi disponibili non risultasse sufficiente a sovvenzionare il totale delle spese; in tal caso l'ammontare della provvidenza è stabilito proporzionalmente al numero di richieste pervenute al fine di assicurare il finanziamento di almeno una iniziativa per scuola».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 68/1993 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis.

Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed interscolastiche promosse dalle scuole della Regione

1. Possono essere concessi finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'effettuazione di soggiorni di studio all'estero, di scambi scolastici, di attività a carattere sportivo-ricreativo e di altre iniziative analoghe.

2. I modi e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabiliti con circolari annuali dell'assessore regionale alla pubblica istruzione.

3. L'entità dei finanziamenti, il cui ammontare è compreso tra il trentacinque per cento ed il settanta per cento della spesa globale effettivamente sostenuta, è determinata in base ai seguenti criteri:

- a) numero di richieste presentate, con priorità per le iniziative da svolgersi in paesi francofoni;
- b) tra più attività programmate da una stessa scuola, è accordata la priorità a quella iniziativa che riveste carattere sussidiario e complementare di sperimentazione in atto;
- c) in caso di insufficienza di fondi disponibili, è accordata la precedenza alle iniziative proposte da scuole che in passato non hanno fruito o hanno fruito in misura minore di finanziamenti integrativi per le stesse attività.

4. Al trasferimento dei fondi per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente sezione del consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto, in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione, all'atto dell'ammissione al finanziamento, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti.

Art. 16-ter.

Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale

1. Nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione di viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale.

2. Le indicazioni sugli obiettivi e lo svolgimento dei viaggi di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabilite con circolare annuale dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, d'intesa con l'assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.

3. L'entità dei finanziamenti è compresa tra il trentacinque per cento e il settanta per cento delle spese globali effettivamente sostenute.

4. L'ammissione a concessione delle provvidenze e l'entità delle stesse sono proposte dal servizio tutela dell'ambiente, che cura l'istruttoria delle domande, alla competente sezione del consiglio scolastico regionale e sono determinate in base ai seguenti criteri:

- a) numero di richieste presentate;
- b) pertinenza con le indicazioni di cui al comma 2;
- c) entità del fondo disponibile.

5. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente sezione del consiglio scolastico regionale in due rate: un acconto in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione all'atto dell'ammissione a contributo, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti».

Art. 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 68/1993 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Possono essere disposte, secondo le modalità indicate al comma 4 e nei limiti del fondo disponibile, ulteriori assegnazioni di finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisizione di particolari sussidi didattici non inventariabili al fine di attuare, nell'ambito di progetti ad estensione regionale, esperienze metodologiche ad integrazione della normale attività didattica».

Art. 9.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49), è aggiunto il seguente:

«3-bis. La possibilità di istituzione di servizi di noleggio con conducente è estesa anche alle esigenze di trasporto di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo non esistente in Valle d'Aosta».

Art. 10.

1. Per i concorsi e gli interventi di cui alla legge regionale n. 30/1989 banditi o avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Le domande relative alla concessione di premi per tesi di laurea di cui alla legge regionale n. 30/1989 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono istruite ai sensi della disciplina fissata nella deliberazione del consiglio regionale n. 1444/IX in data 1° ottobre 1990.

Art. 11.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge grava sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del bilancio pluriennale 1994/1996:

- a) applicazione art. 1 e 2, cap. 55560;
- b) applicazione art. 3, cap. 55580;
- c) applicazione art. 5, cap. 55540;
- d) applicazione art. 6, cap. 56660;
- e) applicazione art. 7, cap. 55250;
- f) applicazione art. 8 (16-bis), cap. 55120;
- g) applicazione art. 8 (16-ter), cap. 67390;
- h) applicazione art. 9, cap. 55140.

Art. 12.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° agosto 1994

VIERIN

94R0710

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1994, n. 38.

Esercizio e gestione dei trasporti pubblici collettivi di persone con autobus.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi di esercizio alle imprese, enti od esercizi di trasporto pubblico collettivo di persone con autobus per i servizi disciplinati dalla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose).

Art. 2.

1. I contributi di esercizio sono assegnati ed erogati dalla Giunta regionale sulla base dei principi e delle procedure stabiliti con la presente legge.

Art. 3.

1. La Regione determina contributi di esercizio da erogare calcolando per ciascuna rete di servizi automobilistici di linea:

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

b) i ricavi del traffico, derivanti dalla applicazione di tariffe stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti.

Detti ricavi devono essere pari all'aliquota minima fissata a livello nazionale per aree geograficamente omogenee.

2. I contributi di esercizio da erogare saranno pari alla differenza fra quanto risultante dal comma 1, lett. a) e quanto risultante dal comma 1, lett. b), salvo quanto stabilito nell'art. 12.

3. Per i servizi che non raggiungono i ricavi del traffico di cui al comma 1, lett. b), riconosciuti dalla Giunta regionale socialmente utili e quindi non sopprimibili, la Regione erogherà un ulteriore contributo a ripiano dei minori ricavi effettivi accertati dall'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

4. Eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese o dei singoli enti od esercizi di trasporto.

5. Per i servizi sperimentali, di durata non superiore a tre mesi, e per servizi di navetta, estiva o invernale, di durata non superiore a due mesi, la Giunta regionale eroga un contributo di esercizio riferito al singolo servizio. A tal fine il contributo viene calcolato detraendo dal costo economico standardizzato del singolo servizio i ricavi di tale servizio. Detti ricavi devono essere, per i servizi di cui al presente comma, almeno pari all'aliquota del dieci per cento.

Art. 4.

1. La domanda per ottenere l'ammissione ai contributi deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno corredata dalla seguente documentazione:

- a) elenco dei servizi per i quali è richiesto il contributo;
- b) dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni imposte dalle leggi statali vigenti;
- c) prospetto riepilogativo delle percorrenze autorizzate dei servizi concessi;
- d) dichiarazione relativa all'ammontare dei ricavi del traffico dei servizi per ogni linea in concessione regionale gestita nell'anno precedente;
- e) prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che prestino la loro opera nell'impresa;
- f) prospetto riepilogativo del numero di mezzi di trasporto, distinti per tipo;
- g) dichiarazione attestante la misura dei contributi percepiti dallo Stato o da altri enti ovvero dichiarazione di non averli percepiti;
- h) dichiarazione di eventuali rimborsi di spesa di esercizio, quali sgravi fiscali, sgravi contributivi, buoni carburante, ecc.;
- i) dichiarazione di avvenuta presentazione delle richieste di cui all'art. 7;
- l) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per tutti i lavoratori dipendenti;
- m) dichiarazione, debitamente firmata, con un prospetto riepilogativo delle percorrenze distinte per linee autorizzate e realmente effettuate nell'anno precedente.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, la ripartizione dei contributi di esercizio determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 3, alle imprese, enti ed esercizi di cui all'art. 1.

3. La ripartizione e la conseguente erogazione avvengono in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate e dei ricavi presunti, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate e dei ricavi realizzati nell'anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

4. Vengono considerate altresì le percorrenze dei trasferimenti a vuoto tra capolinea e rimesse previste e autorizzate nei documenti di concessione, e le percorrenze relative alle corse bis denunciate entro la prima decade del mese successivo a quello della loro effettuazione, sempre che il loro servizio riguardi esigenze occasionali e non stabilmente ricorrenti. La denuncia delle corse bis deve essere controfirmata dal direttore o responsabile dell'esercizio. Viene sottratta la percorrenza relativa ai giorni di sospensione.

5. I contributi vengono erogati mediante anticipi con cadenza non superiore al trimestre, deliberati dalla Giunta regionale, direttamente alle imprese, agli enti ed esercizi di trasporto e mediante conguagli da effettuarsi dopo la presentazione della documentazione di cui all'art. 5, comma 2.

6. In costanza di parità di servizio, la Regione garantisce alle imprese, enti ed esercizi di trasporto, nella fase dell'anticipazione e a titolo di acconto, l'ammontare dei contributi erogati nell'anno precedente.

Art. 5.

1. L'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti compie annualmente la rilevazione dei costi effettivi dei servizi di trasporto collettivo di persone e cose.

2. Ogni impresa, azienda, ente beneficiario degli interventi regionali deve inviare, ai fini dei conguagli di cui all'art. 4, comma 3, all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) i propri consuntivi economici ed i bilanci relativi ai servizi oggetto della presente legge e relativi stati di previsione redatti sulla base di appositi schemi predisposti dal Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;
- b) una tabella di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui all'art. 3, comma 1, lett. a);
- c) un prospetto riepilogativo del numero dei dipendenti, inclusi il titolare e gli eventuali familiari del titolare che abbiano prestato la loro opera nell'impresa, ciascuno dei mesi dell'anno precedente;
- d) un prospetto riepilogativo del numero dei mezzi di trasporto, distinti per tipo, per ciascuno dei mesi dell'anno precedente.

3. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Regione procede al conguaglio-saldo dei contributi relativi all'anno precedente.

Art. 6.

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a favore delle imprese, degli enti ed esercizi di trasporto collettivo di persone e di cose, a condizione che gli interessati:

- a) abbiano garantito la normale efficienza del servizio ed abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee;
- b) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di trasporto pubblico;
- c) abbiano osservato la legislazione sociale e le norme contrattuali di lavoro.

2. La Regione potrà comunque concedere e liquidare i contributi solo dopo che l'impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio e ad ottemperare agli obblighi di cui al comma 1.

3. In particolare, l'erogazione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto).

4. La Regione può trattenere e versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le somme dovute a titolo contributivo di cui al comma 3, salvo eventuali successivi conguagli.

Art. 7.

1. I contributi d'esercizio previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi allo stesso titolo dallo Stato o da enti pubblici.

2. L'importo dei contributi, sussidi o rimborsi di cui al comma 1 deve essere, dall'impresa interessata, versato alla regione Valle d'Aosta fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.

3. La richiesta dei contributi, sussidi o rimborsi di cui al comma 1, quando siano previsti per legge o per regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate. L'avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comprovata in sede di presentazione della documentazione di cui all'art. 4.

Art. 8.

1. Il costo economico standardizzato, definito all'art. 3, è articolato secondo i seguenti centri di costo:

- a) autoservizi suburbani;
- b) autoservizi extraurbani di montagna;
- c) autoservizi extraurbani di pianura.

2. Sono considerate linee suburbane quelle che consentono il collegamento fra l'immediato circondario e il comune capoluogo o altri comuni che costituiscono poli di gravitazione. Sono considerate linee extraurbane di montagna quelle che si svolgono da Pont-Saint-Martin fino a Courmayeur e comunque all'interno di tutto il territorio della Valle d'Aosta, ad eccezione dei percorsi autostradali e dei percorsi suburbani. Sono considerate linee di pianura quelle che utilizzano l'autostrada o si svolgono prevalentemente al di fuori del territorio della Valle d'Aosta.

3. Nell'eventualità di istituzione di servizi urbani, definiti quali servizi svolgentesi interamente nell'ambito di un comune con più di 5.000 abitanti, il costo economico standardizzato attribuibile è pari a quello degli autoservizi suburbani.

4. La Giunta regionale nel deliberare le concessioni per i servizi automobilistici di linea provvede a classificare ogni servizio secondo il proprio centro di costo.

Art. 9.

1. I criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione dei costi economici standardizzati sono specificati negli allegati A, A1, A2, A3, A4 e A5 alla presente legge. I livelli dei costi economici standardizzati devono essere considerati livelli dei costi ottimali obiettivi di programmazione regionale.

2. In via transitoria, fino all'approvazione del piano di bacino di traffico e della conseguente riorganizzazione e nuovo assetto concessionale dei servizi, la Giunta regionale può stabilire coefficienti di adattamento del costo standardizzato alle caratteristiche effettive del servizio prodotto dalle aziende, tenuto conto delle eventuali minori percorrenze medie annue per mezzo e per addetto accertate e riconosciute dal competente ufficio regionale rispetto a quelle assunte a base di calcolo per la determinazione del costo standard ottimale, nonché di maggiori costi del personale determinati da caratteristiche di esercizio riconosciute ed approvate dal competente ufficio regionale.

Art. 10.

1. Il costo economico standardizzato è aggiornato a consuntivo con deliberazione della Giunta regionale rispetto al 1° luglio dell'anno precedente in modo globale considerando le variazioni medie annue dei prezzi per singole componenti di costo e del costo unitario nazionale per agente.

2. Le variazioni di cui al comma 1 nel loro valore complessivo costituiscono vincolo ai fini della determinazione del valore da attribuire al costo ammissibile.

Art. 11.

1. Il saldo dei contributi di esercizio è definito con riferimento ai costi economici standardizzati a consuntivo ai sensi dell'art. 10.

2. I costi di cui al comma 1 sono considerati quali limiti massimi non superabili rispetto al costo effettivo ammissibile della singola azienda per l'anno di competenza.

Art. 12.

1. Per gli enti e le aziende esercenti il trasporto che abbiano beneficiato di contributi regionali sugli investimenti, nel determinare l'ammontare delle competenze in conto esercizio di ciascun anno a norma dell'art. 3, dovranno essere detratte le quote di ammortamento dei predetti contributi.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 verranno effettuate, garantendo l'equilibrio economico del bilancio, secondo le modalità indicate nell'allegato B alla presente legge.

Art. 13.

1. Dal beneficio del contributo di esercizio vengono escluse le imprese, gli enti ed esercizi di trasporto i cui titolari o legittimi rappresentanti o direttori responsabili:

a) non abbiano prodotto la prescritta documentazione entro i termini indicati;

b) abbiano reso false dichiarazioni relative alle percorrenze effettuate, ai ricavi, alle spese sostenute, al personale impiegato, all'esercizio in genere delle linee concesse;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni alla regolarità di esercizio.

2. L'esclusione dal contributo di esercizio viene deliberata dalla Giunta regionale.

3. Prima di ogni assegnazione od erogazione di contributi, la Regione deve effettuare gli accertamenti opportuni mediante visite, ispezioni e controlli.

4. Allo scopo di cui al comma 3 valgono le disposizioni sulla vigilanza e sul controllo di cui alla legge regionale 32/1982.

5. Gli accertamenti possono essere effettuati anche successivamente all'assegnazione e all'erogazione dei contributi. Le somme ottenute indebitamente o mediante documentazione rivelatasi, dopo gli accertamenti, non pertinente o inesatta o falsa, sono restituite dalle imprese, anche se relative a contributi di esercizi trascorsi. In tal caso, la Giunta regionale con propria deliberazione può effettuare direttamente il recupero con conguagli sulle somme di cui le imprese sono creditrici.

Art. 14.

1. Ogni grave violazione alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, al sistema tariffario, all'inosservanza delle prescrizioni di esercizio, all'impiego di autobus sovvenzionati ad uso diverso dal trasporto pubblico di linea senza le prescritte autorizzazioni, comporta una decurtazione del contributo di esercizio di L. 1.000.000.

2. In caso di recidiva la decurtazione è elevata a L. 2.000.000.

3. Le decurtazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono applicate dalla Giunta regionale in sede di liquidazione del contributo di esercizio, senza pregiudizio dei provvedimenti di esclusione di cui all'art. 13 e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15.

4. Avverso le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 13 ed al presente articolo, l'impresa, l'ente od esercizio destinatari dell'esclusione, dei recuperi e delle decurtazioni possono produrre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Art. 15.

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono comunque soggette alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, così come per la prevenzione, la vigilanza e il controllo, si applicano le apposite norme della legge regionale 32/1982.

Art. 16.

1. Per l'applicazione della presente legge, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), l'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti provvede ad effettuare e redigere studi e ricerche, a compiere analisi comparate, a rilevare dati e assumere documentazione, nonché a promuovere e realizzare tutte le iniziative opportune al fine:

a) della formazione e adozione nonché aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti e dei sistemi di comunicazione e del piano di bacino del traffico;

b) della corretta determinazione annuale dei costi economici standardizzati, dei ricavi del traffico, delle tariffe e del rapporto ricavi-costi;

c) dell'assunzione di provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale;

d) dell'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico.

Art. 17.

1. Le disposizioni della legge regionale 24 agosto 1982, n. 38 (Esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi) che si riferiscono ai servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con autobus sono abrogate. Rimangono in vigore le disposizioni per quanto riguarda gli altri modi o categorie di trasporto pubblico.

Art. 18.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, il cui ammontare per il 1994 è pari a L. 19.700.000.000 e per gli anni 1995 e 1996 è pari a L. 20.000.000.000 ogni anno, troveranno copertura nel capitolo 67670 del bilancio di previsione della Regione per il 1994, e, per gli anni successivi, nei corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 1994/1996.

2. A decorrere dall'anno 1997 l'onere annuale sarà approvato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 19.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1 agosto 1994

VIERIN

94R0780

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1994, n. 39.

Disposizioni per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dei progetti

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 441, la Giunta regionale approva i progetti relativi alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi entro centoventi giorni dalla data di presentazione degli stessi agli uffici regionali competenti.

2. All'approvazione di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede sulla base delle risultanze della conferenza prevista dall'art. 3-bis del decreto legge 361/1987, convertito, con modificazioni, in legge 441/1987. La conferenza è composta dai responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dell'ambiente ed è coordinata dal dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale o suo delegato. In particolare, partecipano alla conferenza:

a) il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, o suo delegato;

b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

e) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

f) il dirigente del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

g) il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato.

13. La conferenza è convocata dal coordinatore almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Alla conferenza partecipano, altresì, i rappresentanti degli enti locali interessati. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale di livello funzionale non inferiore al settimo.

4. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni statali vigenti in materia di valutazione di compatibilità ambientale sugli interventi relativi alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali tossico-nocivi (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988), i progetti relativi alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, indicati all'art. 7, sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale prevista dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

Art. 2.

Valutazione di impatto ambientale e approvazione dei progetti

1. I progetti di opere la cui realizzazione rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 4, redatti sotto forma di progetti esecutivi e corredati di uno studio di valutazione di impatto ambientale, devono essere presentati, dal soggetto proponente, contestualmente all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale e all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti della Regione.

2. Sui progetti di cui al comma 1, le osservazioni previste dall'art. 13, comma 4, della legge regionale 6/1991, possono essere formulate entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso secondo le modalità indicate nella norma stessa. Entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento l'istruttoria deve essere conclusa, fatte salve le possibilità di proroga dei termini previsti dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 6/1991.

3. Il parere, positivo o negativo, sulla compatibilità delle opere previste nei progetti è trasmesso, a cura dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, acquisito il motivato parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge regionale 6/1991, all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, il quale, anche sulla base delle risultanze della conferenza di cui all'art. 1, comma 2, propone alla Giunta regionale l'adozione degli atti deliberativi di competenza, anche ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 361/1987, convertito, con modificazioni, in legge 441/1987.

4. Sono fatte salve le altre disposizioni stabilite dalla legge regionale 6/1991.

Art. 3.

Sospensione dei termini

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, della legge regionale 6/1991, i termini per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 361/1987, convertito, con modificazioni, in legge 441/1987, possono essere sospesi qualora venga evidenziata da parte degli uffici regionali responsabili del procedimento la necessità di integrazione della documentazione presentata che non risulti conforme a quanto stabilito dall'apposito regolamento di cui all'art. 6.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 1, comma 1, decorre dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Art. 4.

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla procedura di cui agli art. 2 e 3 i progetti riferiti ad interventi attuativi dei piani comunali per l'organizzazione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani e gli interventi alla costituzione di impianti per lo stoccaggio provvisorio, ancorché di rifiuti speciali tossico-nocivi, all'interno delle aziende artigianali, commerciali ed industriali e degli insediamenti da attività di servizio che risultano produttrici degli stessi, non che gli impianti di discarica per rifiuti speciali aventi volumetria inferiore a 50.000 metri cubi.

Art. 5.

Piano regionale di smaltimento dei rifiuti

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), del d.l. 361/1987, convertito, con modificazioni, in legge 441/1987 e del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 1988, n. 475, con deliberazione del Consiglio regionale viene adottato il piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

2. Il piano regionale di cui al comma 1 è articolato in tre sezioni:

- a) pianificazione degli interventi e delle attività per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani;
- b) pianificazione degli interventi e delle attività per lo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossico nocivi;
- c) pianificazione degli interventi e delle attività per la bonifica delle aree inquinate.

3. La Giunta regionale prima dell'adozione del piano regionale di cui al comma 1, ai sensi della legge regionale 6/1991, richiede il parere al Comitato scientifico per l'ambiente, secondo le procedure indicate all'art. 8 della legge regionale 6/1991.

4. Il motivato parere sul piano regionale di cui al comma 1 deve essere espresso in forma scritta dal Comitato scientifico per l'ambiente entro trenta giorni dal deposito della documentazione presso il servizio competente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

Art. 6.

Regolamento tecnico

1. La Giunta regionale sottopone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Consiglio regionale, per l'approvazione, un regolamento volto a disciplinare le modalità di elaborazione dei progetti di opere la cui realizzazione rientra nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché di istruttoria ed approvazione degli stessi.

Art. 7.

Modificazioni alla legge regionale 6/1991

1. Fermo restando quant'altro indicato nell'allegato 1 (Progetti ed opere soggetti a procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale) alla legge regionale 6/1991, la voce «Altri progetti» dell'allegato stesso è così modificata:

«Altri progetti:

- a) grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, strutture sportive e culturali, edifici di culto, edifici di abitazione, ecc.) oltre 3 ha o 10.000 mc;
- b) centri turistici e residenziali tutti i progetti;
- c) complessi alberghieri oltre 5.000 mc;
- d) campeggi oltre 5 ha;
- e) piste permanenti per corse automobilistiche e motociclistiche tutti i progetti;
- f) piste di prova per autoveicoli tutti i progetti;
- g) impianti di stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento finale di rifiuti solidi urbani tutti i progetti;
- h) impianti di discarica per rifiuti speciali oltre 50.000 mc;
- i) impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali per conto terzi con esclusione dei centri di stoccaggio e/o trattamento di rottami ferrosi, di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti tutti i progetti;
- l) impianti di depurazione delle acque e smaltimento dei fanghi oltre 30.000 abitanti equivalenti;
- m) piste da sci da discesa oltre 2 km;
- n) fabbricazione e trattamento di fibre minerali artificiali tutti i progetti;
- o) fabbricazione e trattamento di polveri ed esplosivi tutti i progetti;
- p) banchi di prova per motori, turbine e reattori tutti i progetti;
- q) capannoni industriali e commerciali oltre 10.000 mc».

2. Fermo restando quant'altro indicato nell'allegato 2 (Progetti ed opere soggetti a procedura semplificata) alla legge regionale 6/1991, la voce «Altri progetti» dell'allegato stesso è così modificata:

«Altri progetti:

- a) grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri commerciali, interporti, mercati, parcheggi, centri direzionali, strutture sportive e culturali, edifici di culto, edifici di abitazione, ecc.) da 1 a 3 ha oppure da 5.000 a 10.000 mc;
- b) campeggi da 1 a 5 ha;
- c) centri di stoccaggio e/o trattamento di rottami ferrosi, di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti oltre 1 ha;
- d) impianti di depurazione delle acque e smaltimento fanghi da 3.000 a 30.000 abitanti equivalenti;
- e) piste di sci da discesa da 500 m a 2 km;
- f) rifugi alpini, bivacchi, rifugi di tappa tutti i progetti».

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 agosto 1994

VIERIN

94R0781

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1994, n. 40.

Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinatari dei contributi

1. La Giunta regionale è autorizzata, dall'anno 1994, ad erogare ad enti, associazioni e fondazioni che gestiscono giardini botanici alpini di particolare interesse scientifico, contributi annui a sostegno della loro attività di gestione.

2. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 devono concordare con l'Amministrazione regionale i programmi relativi alle coltivazioni delle specie floreali e devono assicurare che i giardini botanici alpini siano aperti al pubblico.

Art. 2.

Assessorato, servizio competente e termine per la presentazione delle domande

1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni interessati, devono presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro il 10 aprile di ogni anno apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro-tempore; per l'anno in corso le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni amministrative e i controlli di verifica dei lavori sono affidati al Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).

Art. 3.

Entità, concessione ed erogazione dei contributi

1. L'importo dei contributi è stabilito dalla Giunta regionale e non può superare il settanta per cento delle spese di gestione effettivamente sostenute nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività, delle spese previste per l'anno in corso.

2. La domanda di contributo di cui all'art. 2, comma 1, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) statuto;
- b) bilancio preventivo dell'anno in corso;
- c) bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- d) relazione sull'attività svolta dall'ente negli anni precedenti;
- e) dati relativi all'affluenza del pubblico.

3. Formano oggetto del contributo regionale le seguenti spese regolarmente documentate:

- a) acquisto di materiale di consumo per la coltivazione della flora;
- b) spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, concordate con l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Servizio forestazione e risorse naturali;
- c) spese relative al personale.

4. I contributi sono concessi ed erogati nella misura massima del settanta per cento nei limiti delle disponibilità di bilancio delle spese regolarmente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e previa verifica del Servizio forestazione e risorse naturali circa la corrispondenza delle spese per le quali il contributo è richiesto con i principi enunciati nella presente legge.

Art. 4.

Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia

1. Per i giardini botanici alpini Paradisia e Castel Savoia il concorso dell'Amministrazione regionale avviene con la messa a disposizione di manodopera, previo accordo con l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso nel primo e la conduzione diretta, attraverso consulenza qualificata, nel secondo.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sia all'Associazione Chanousia, sia alla Fondazione Donzelli-Gilberti, un contributo di lire 45.000.000 a sostegno della loro attività di gestione dei giardini alpini.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90.000.000 per l'anno 1994 e in lire 40.000.000 a decorrere dal 1995, graverà sul capitolo 39580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.

2. Alla copertura dell'onere per l'anno 1994 si provvede:

quanto a lire 40.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 39580 (Contributi per la gestione dei giardini alpini) del bilancio di previsione per l'anno 1994;

quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette D. 1.7.);

per gli anni 1995/1996 mediante utilizzo di annue lire 40.000.000 iscritte al capitolo 39580 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

(Omissis).

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 agosto 1994

VIERIN

94R0782

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 41.

Norme concernenti controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 23 agosto 1993, n. 73, 2 novembre 1987, n. 91 e 5 aprile 1973, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1993, N. 73 (DISCIPLINA DEI CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI)

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 73/1993 è abrogato.

Art. 2.

Modificazioni all'art. 4

1. Le lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 73/1993 sono così formulate:

«a) da un esperto iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

b) da un esperto iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«2. La supplenza viene effettuata di norma dai componenti supplenti appartenenti alle stesse categorie dei componenti effettivi assenti o impediti».

Art. 4.

Modificazioni all'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale 73/1993 è così formulato:

«Art. 6.

Incompatibilità

1. Non possono far parte della Commissione:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i consiglieri regionali della Valle d'Aosta;

c) i consiglieri dei Comuni della Regione e gli amministratori degli altri enti soggetti al controllo della Commissione, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione della medesima Commissione;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lett. b) e c);

e) i dipendenti e i contabili della Regione e degli enti soggetti al controllo della Commissione nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della Regione;

f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici a livello regionale o nazionale;

g) i componenti dei comitati regionali di controllo o delle loro sezioni;

h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o enti sottoposti al controllo regionale;

i) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in esazioni, servizi, somministrazioni ed appalti degli enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende ed istituti sovvenzionati dagli enti stessi;

l) coloro che hanno liti pendenti con gli enti soggetti al controllo;

m) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti degli enti soggetti al controllo siano stati legalmente messi in mora».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 7

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 73/1993 è abrogato.

Art. 6.

Modificazioni all'art. 11

1. L'art. 11 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Competenze della Commissione

1. La Commissione è competente al controllo degli atti degli enti indicati nell'art. 1, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18, oltre al controllo sostitutivo di cui all'art. 28».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 14

1. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 73/1993 è inserito il seguente:

«3-bis. La Commissione adotta i provvedimenti sottoindicati:

a) richiesta di elementi istruttori o di modificazioni ai sensi dell'art. 33, mediante ordinanza motivata;

b) dichiarazione di presa d'atto di mancanza di vizi di legittimità;

c) decisione di annullamento totale o parziale;

d) declaratoria di nullità o di decadenza, nei casi previsti dalla legge;

e) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dagli articoli 17 e 18;

f) nomina di un commissario per provvedere all'emanazione di atti nei casi previsti dall'art. 28».

2. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«4. Le comunicazioni dei provvedimenti adottati dalla Commissione sono eseguite a cura del segretario».

Art. 8.

Modificazioni all'art. 15

1. L'art. 15 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso ai provvedimenti della Commissione si esercita nei casi e con le modalità previste dal Capo V della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

2. Le principali decisioni della Commissione sono pubblicate periodicamente sul Bollettino ufficiale della Regione, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 9.

Modificazioni all'art. 16

1. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«6. Se i componenti la Commissione devono, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto per i consiglieri regionali».

Art. 10.

Inserimento dell'art. 16-bis

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 73/1993 è inserito il seguente articolo:

«Art. 16-bis.

Uffici e personale

1. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione si avvale del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta regionale e, in caso di necessità, degli altri servizi ed uffici regionali, i cui funzionari possono essere chiamati a riferire alla Commissione.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto o, in sua assenza od impedimento, da un vicedirigente dello stesso servizio; in caso di assenza o impedimento di tutti i funzionari sopraindicati, le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite dal Presidente della Giunta regionale ad un altro funzionario dello stesso servizio.

3. Il segretario della Commissione provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto la responsabilità dell'istruzione e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento».

Art. 11.

Modificazione all'art. 17

1. L'art. 17 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17.

Atti dei Comuni e delle Comunità montane soggetti a controllo

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità:

a) le deliberazioni che la legge riserva ai Consigli comunali e ai Consigli delle Comunità montane nonché quelle delle Giunte e dei Direttivi che tali organi intendano di propria iniziativa sottoporre alla Commissione;

b) le deliberazioni di competenza delle Giunte e dei Direttivi quando un terzo dei consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nonché un quinto dei consiglieri delle Comunità montane, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali dei rispettivi consigli;

c) le deliberazioni di competenza delle Giunte e dei Direttivi nelle materie sottoelencate quando un terzo dei consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nonché un quinto dei consiglieri delle Comunità montane ne facciano richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate:

1) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

2) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;

d) le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalle Giunte o dai Direttivi in sostituzione dei rispettivi Consigli;

e) le deliberazioni delle Giunte e dei Direttivi indicate all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, su richiesta del Presidente della Giunta regionale; in tal caso si osservano le modalità e i termini di cui agli articoli 19, 22 e 27.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lett. c), sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate.

3. Non sono soggette al controllo:

a) le deliberazioni di mera esecuzione;

b) le deliberazioni meramente ripetitive e confermative;

c) le deliberazioni prive di contenuto dispositivo;

d) le deliberazioni di ratifica delle variazioni di bilancio;

e) le deliberazioni relative alla funzione ispettivo-politica;

f) le deliberazioni recanti pareri non obbligatori per legge».

Art. 12. -

Modificazioni all'art. 18

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti al controllo di legittimità secondo le modalità previste dalla presente legge i seguenti atti degli enti di cui all'art. 1 diversi dai Comuni e dalle Comunità montane:

a) bilancio preventivo, variazioni allo stesso e conto consuntivo;

b) statuto;

c) regolamenti;

d) atti istitutivi di forme collaborative con enti pubblici o privati;

e) atti di organizzazione degli uffici;

f) atti di disposizione del patrimonio;

g) acquisti, alienazioni, appalti e contratti;

h) atti concernenti la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

i) atti concernenti l'elezione o la nomina degli organi dell'ente».

2. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Non sono soggette a controllo le deliberazioni rientranti nelle categorie di cui all'art. 17, comma 3».

Art. 13.

Modificazione all'art. 19

1. L'art. 19 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione

1. Le deliberazioni degli enti soggetti a controllo sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.

2. La durata della pubblicazione è di quindici giorni salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza delle Giunte e dei Direttivi delle Comunità montane di cui all'art. 17, comma 1, lettere b) e c), trasmesse ai capigruppo consiliari.

4. Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, gli atti di cui all'art. 17, comma 1, ed all'art. 18, fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'art. 27, sono trasmessi alla Commissione, con l'attestazione, per ognuno, del periodo di avvenuta pubblicazione.

5. Le richieste di cui all'art. 17, comma 1, lett. *b)*, *c)* ed *e)* devono essere presentate al segretario dell'ente entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della deliberazione che s'intende sottoporre a controllo. Il rappresentante dell'ente provvede a trasmettere alla Commissione, entro il termine di cui al comma 4, le precitate richieste unitamente alle relative deliberazioni e alle proprie controdeduzioni.

6. Gli adempimenti previsti dai commi 1 e 3 devono essere affidati dall'ente al segretario del Comune e della Comunità montana o ad un funzionario all'uopo designato, il quale ne assume la responsabilità».

Art. 14.

Modificazioni all'art. 20

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni cittadino può, a titolo di collaborazione, far pervenire alla Commissione, direttamente o tramite lo stesso ente da cui promana l'atto soggetto a controllo, entro la data di scadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l'atto medesimo».

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Se le osservazioni o i reclami sono inoltrati per il tramite dell'ente deliberante, è fatto obbligo all'ente medesimo di trasmettere immediatamente tali osservazioni o reclami all'organo di controllo».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 21

1. L'art. 21 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 21.

Ricevimento e istruttoria degli atti soggetti a controllo

1. Del ricevimento degli atti da parte della Commissione è dato tempestivo avviso all'ente interessato, con l'indicazione della data di arrivo all'ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Commissione.

2. La richiesta di elementi istruttori è disposta con ordinanza della Commissione.

3. La comunicazione e la trasmissione all'ente di tale ordinanza devono avvenire nei termini di cui all'art. 24, commi 1 e 2».

Art. 16.

Modificazioni all'art. 22

1. L'art. 22 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.

Termine per l'esercizio del controllo

1. Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a dieci giorni per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 27, con esclusione degli atti di cui al comma 3 e all'art. 31.

3. Il termine di cui al comma 1 è elevato a quaranta giorni per il controllo dei regolamenti e degli statuti.

4. Per il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il termine di quindici giorni decorre dalla pubblicazione del parere o dallo spirare del termine di cui all'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

5. La richiesta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola.

6. Nell'ordinanza di cui all'art. 21, comma 2, è fissato il termine, non inferiore a giorni quindici, e non superiore a giorni trenta, prorogabili con ordinanza motivata del Presidente della Commissione, decorrente dalla data di comunicazione della ordinanza medesima, entro il quale l'ente deve fornire le indicazioni richieste.

7. Dalla scadenza del termine di cui al comma 6 ovvero, se precedente, dalla data del ricevimento della risposta dell'ente, decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci».

Art. 17.

Modificazioni all'art. 24

1. L'art. 24 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

Comunicazione e pubblicazione della decisione di annullamento

1. La decisione di annullamento è comunicata all'ente, anche a mezzo di telegramma o di telefax, a pena di decadenza, entro il termine di giorni cinque dalla data della sua adozione.

2. La decisione di cui al comma 1 deve comunque essere trasmessa all'ente, a pena di decadenza, entro il termine di giorni quindici dalla data della sua adozione.

3. La decisione di annullamento è pubblicata all'albo dell'ente che ha emesso l'atto annullato per la durata di giorni cinque decorrenti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento. La decisione di annullamento è comunicata dal Sindaco o dal Presidente dell'ente al Consiglio comunale o all'assemblea corrispondente dell'ente, nella prima seduta successiva alla data della ricezione del provvedimento di annullamento.

4. Il dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali ed affari di culto predisponde l'elenco delle decisioni di annullamento, con le relative motivazioni, per la successiva pubblicazione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2».

Art. 18.

Modificazioni all'art. 25

1. La lett. *a)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 73/1993 è sostituita dalla seguente:

«*a)* quando la Commissione dà comunicazione di aver preso atto della mancanza di vizi di legittimità».

2. La lett. *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 73/1993 è sostituita dalla seguente:

«*b)* quando siano scaduti i termini stabiliti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 31, senza che la Commissione ne abbia disposto l'annullamento o la richiesta di elementi istruttori».

Art. 19.

Modificazioni all'art. 26

1. L'art. 26 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 26.

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni non soggette a controllo

1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione».

Art. 20.

Modificazioni all'art. 27

1. L'art. 27 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

Atti urgenti ed esecutività dei medesimi

1. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con apposita votazione, dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante.

2. La trasmissione alla Commissione delle deliberazioni dichiarate urgenti e sottoposte a controllo ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza. In caso di deliberazioni sottoposte al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), c) ed e), la trasmissione ha luogo entro cinque giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.

3. La decisione di annullamento delle deliberazioni di cui all'art. 22, comma 2, è comunicata all'ente, anche a mezzo di telegramma o telefax, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento. Per la trasmissione del provvedimento si applicano i termini di cui all'art. 24, comma 2».

Art. 21.

Modificazioni all'art. 28

1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora da parte di un ente sia omissso o ritardato un atto obbligatorio per legge, la Commissione, previa diffida dell'organo responsabile, delibera l'invio di un Commissario per il compimento e, se necessario, per l'approvazione dell'atto».

Art. 22.

Modificazioni all'art. 29

1. L'art. 29 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 29.

Definitività dei provvedimenti

1. Le deliberazioni degli enti di cui all'art. 1, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, sono provvedimenti definitivi.

2. Sono altresì definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dagli articoli 23 e 27».

Art. 23.

Modificazione all'art. 31

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 73/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte della Regione è di quaranta giorni».

Art. 24.

Applicazione delle norme sulla composizione della Commissione

1. Le disposizioni sulla nuova composizione della Commissione si applicano con il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. L'art. 35 della legge regionale 73/1993 è abrogato.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1987, N. 91 (NORME CONCERNENTI LE COMUNITÀ MONTANE).

Art. 25.

Modificazioni all'art. 7

1. La lett. d) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 91/1987 è sostituita dalla seguente:

«d) la ripartizione delle competenze tra gli organi della Comunità montana, il segretario e i funzionari dirigenti nonché la composizione degli organi medesimi a struttura collegiale, in quanto non disciplinate dalla presente legge;».

Art. 26.

Modificazioni all'art. 10

1. L'art. 10 della legge regionale 91/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni e i conti consuntivi;

c) le piante organiche e le relative variazioni;

d) la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'assunzione e l'organizzazione delle funzioni e dei servizi attribuiti o delegati dai Comuni o dalla Regione;

f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) la contrazione dei mutui;

h) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza».

Art. 27.

Modificazioni all'art. 13

1. L'art. 13 della legge regionale 91/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Attribuzioni del Direttivo

1. Il Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, degli altri organi della Comunità montana, del segretario o dei funzionari dirigenti».

Art. 28.

Modificazioni all'art. 14

1. L'art. 14 della legge regionale 91/1987 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede il Consiglio e il Direttivo ed esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto».

Art. 29.

Inserimento dell'art. 24-bis

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 91/1987 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Direttivo e al Consiglio devono essere richiesti i pareri di cui all'art. 53 della legge 142/1990.

2. In armonia con quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta) le deliberazioni di cui al comma 1 comportanti impegni di spesa non possono essere assunte senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto».

Art. 30.

Norma transitoria

1. Nell'attesa che la Regione disponga il riordino delle Comunità montane, queste ultime adeguano i propri statuti ai principi di cui all'art. 7 della legge regionale 91/1987, come modificato dall'art. 25, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'adeguamento non sia deliberato nei termini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale 73/1993.

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1973, N. 14 (NORME RIGUARDANTI LE CONSORTERIE DELLA VALLE DI AOSTA).

Art. 31.

Modificazioni all'art. 1

1. Il comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 14/1973 è sostituito dal seguente:

«2. Gli atti deliberativi delle Consorterie devono essere corredati del parere consultivo dei Comuni interessati espresso dalla Giunta comunale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere».

Art. 32.

Abrogazione dell'art. 19

1. L'art. 19 della legge regionale 14/1973 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 agosto 1994

VIERIN

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 42.

Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

CONTENUTI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Settore di intervento

1. La presente legge disciplina il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in conformità a quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici ed aerei e che vengono effettuati a richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap.

Art. 2.

Settori esclusi

1. La presente legge non disciplina il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17.

Art. 3.

Competenze regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4, stabilisce le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale ed il numero massimo di licenze e/o autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate. Tale deliberazione viene assunta tenendo conto del numero di licenze e/o autorizzazioni rilasciate in precedenza e di fattori quali il numero di abitanti, l'estensione territoriale e le relative caratteristiche, l'intensità di movimenti per ragioni di turismo, cura, soggiorno e lavoro e di altri fattori caratterizzanti l'area territoriale.

2. La Giunta regionale esercita inoltre funzioni di coordinamento allo scopo di assicurare una gestione uniforme degli autoservizi pubblici non di linea e al fine di realizzare un'adeguata integrazione del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.

3. Al fine di realizzare l'integrazione di cui al comma 2, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con i titolari di servizi di taxi o di noleggio con conducente a mezzo di autoveicolo, minibus o autobus per servizi di trasporto pubblico a chiamata.

Art. 4.

Commissione consultiva regionale

1. È istituita, con sede presso l'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, la commissione consultiva per i servizi pubblici non di linea, che esprime parere in merito alla delimitazione territoriale e al numero massimo di licenze e/o autorizzazioni da rilasciare in ogni area.

2. La commissione inoltre esamina i regolamenti degli enti locali esprimendo parere in ordine alla conformità degli stessi con la legge 21/1992 e con la presente legge regionale. Il parere è trasmesso all'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.

3. La commissione è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a vice dirigente, del Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, che la presiede;

b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a vice dirigente, del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato;

c) un rappresentante della Motorizzazione civile;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

e) un rappresentante dell'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane;

f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di categoria del settore e delle associazioni degli utenti, ufficialmente costituiti e maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Ogni ente e/o organizzazione è tenuto a designare, oltre al membro effettivo, anche il membro supplente.

5. La commissione dura in carica per cinque anni, a decorrere dalla data della sua nomina, da effettuarsi con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

7. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; a parità di voti, prevale il voto del presidente.

9. In sede di rinnovo della commissione, le designazioni dei relativi componenti dovranno essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza.

10. Ai componenti della commissione non dipendenti dall'Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza, a titolo di compenso onnicomprensivo, di lire 150.000.

CAPO II

DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 5.

Regolamenti degli enti locali

1. I Comuni o le Comunità montane, nel caso in cui l'area territoriale delimitata coincida con il territorio delle stesse, disciplinano, con appositi regolamenti, le modalità di rilascio delle licenze e/o autorizzazioni e l'esercizio degli autoservizi pubblici.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dagli enti locali territorialmente competenti sulla base dei principi contenuti nella legge 21/1992 e, sentita un'apposita commissione consultiva locale comprendente anche le rappresentanze della categoria dei gestori di servizi pubblici non di linea e dell'utenza.

3. Copia dei regolamenti approvati dagli enti locali deve essere trasmessa all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti contestualmente alla trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

4. I regolamenti degli enti locali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;

b) i requisiti per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;

c) i criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione di nuove licenze e/o autorizzazioni;

d) le modalità per lo svolgimento del servizio, con particolare riguardo alla qualità del servizio stesso;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi ai sensi dell'art. 13 della legge 21/1992;

f) le condizioni minime di attività del servizio da svolgersi annualmente, in assenza delle quali il Sindaco procede alla revoca della licenza e/o autorizzazione;

g) la disciplina di gestione, mediante noleggio, di autoveicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;

h) l'individuazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione del regolamento.

Art. 6.

Funzioni amministrative

1. I Comuni provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative relativamente ai servizi pubblici non di linea.

2. Il Sindaco rilascia le licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico non di linea nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 5 e delle procedure previste dalla legge 21/1992. Copia dei provvedimenti di rilascio, sospensione o revoca della licenza e/o autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.

Art. 7.

Vigilanza

1. I Comuni vigilano sul rispetto dei regolamenti di cui all'art. 5 al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio nell'interesse pubblico.

2. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al capo I è esercitata dai competenti funzionari comunali, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza ai sensi delle normative vigenti.

3. I funzionari di cui al comma 2 hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i documenti relativi all'espletamento del servizio, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'ente di appartenenza.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21/1992 comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.

5. I provvedimenti relativi all'accertamento ed all'applicazione del disposto di cui al comma 4 sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.

CAPO III

ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 8.

Istituzione del ruolo

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 21/1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta.

2. Il ruolo è tenuto presso il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

4. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente in sostituzione del titolare o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente, ovvero in qualità di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.

Art. 9.

Istituzione e composizione della commissione regionale per l'accertamento dei requisiti necessari all'iscrizione nel ruolo

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, la commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. La commissione è composta da cinque membri:

a) dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o da un suo delegato;

b) da un membro designato dalla commissione regionale per l'artigianato scelto all'interno della commissione medesima;

c) da un membro designato dall'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti;

d) da un membro designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa in ambito regionale;

e) da un membro designato dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, scelto fra insegnanti di ruolo di geografia nelle scuole secondarie regionali.

3. Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato.

4. Per ogni membro di cui al comma 2, i soggetti designati individuano anche il rispettivo membro supplente.

5. La commissione regionale è presieduta dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato ed è convocata dal medesimo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

6. La commissione regionale ha il compito di accertare, mediante esame, la sussistenza dei requisiti di idoneità dei soggetti interessati all'iscrizione nel ruolo.

7. La commissione regionale dura in carica per cinque anni, a decorrere dalla data della sua nomina, da effettuarsi con decreto dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato.

8. In sede di rinnovo della commissione le designazioni dei relativi componenti dovranno essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza.

9. Ai componenti della commissione non dipendenti dall'Amministrazione regionale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza, a titolo di compenso onnicomprensivo, di lire 150.000.

Art. 10.

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 8 devono essere presentate presso il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso.

2. All'atto della presentazione delle domande di cui al comma 1, i soggetti che richiedono di essere iscritti nel ruolo sono tenuti ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti ai sensi dell'art. 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Definizione dei criteri per l'ammissione nel ruolo

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma , della legge 21/1992 in materia di circolazione stradale, con riferimento al possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, l'iscrizione nel ruolo avviene a seguito di esame dinanzi alla commissione regionale.

2. L'esame per l'iscrizione nel ruolo consiste in una prova orale sulle seguenti materie:

a) legislazione vigente in materia di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alla legge 21/1992;

b) nozione di contratto. Contratto di trasporto: aspetti riguardanti il trasporto di persone e la responsabilità del vettore;

c) nozioni inerenti l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti, provvedimenti da prendere in caso di incidente;

d) comportamento in servizio dei conducenti con particolare riguardo ai rapporti con i viaggiatori trasportati;

e) elementi di geografia fisica, politica, economica dell'Italia e dei paesi confinanti. Geografia e toponomastica della Valle d'Aosta. Utilizzo della cartografia stradale: redazione di itinerari e calcolo delle distanze tra le diverse località.

3. Il soggetto che non ha superato l'esame di cui ai commi 1 e 2 può essere ammesso per una sola volta a ripetere la prova, decorso un periodo non inferiore a due mesi decorrenti dalla data di svolgimento della prima. In tale caso, il soggetto non è tenuto a provvedere al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 10.

Art. 12.

Iscrizione di diritto nel ruolo

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della legge 21/1992, sono iscritti di diritto nel ruolo i soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare domanda, su apposito modulo, al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio ed artigianato, allegando copia della licenza o autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art.10.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti di diritto nel ruolo previo accertamento della sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 13, comma 1, lett. e).

Art. 13.

Requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo

1. I soggetti che intendono iscriversi al ruolo di cui all'art. 8 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;

b) essere residenti o domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione;

- c) aver assolto gli obblighi scolastici;
 d) aver compiuto l'età minima richiesta dalla vigente normativa per la guida di autoveicoli;
 e) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:

1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

2) dichiarati falliti;

3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

Art. 14.

Revisione periodica del ruolo e cancellazione dal ruolo

1. Il ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta è sottoposto a revisione, ogni cinque anni, dal Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell'Assessorato dell'industria, commercio ed artigianato.

2. In via straordinaria, si procede alla revisione d'ufficio nel caso in cui venga segnalata, dall'autorità competente, la perdita dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nel ruolo.

3. I soggetti che, all'atto della revisione, non siano più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 vengono cancellati dal ruolo.

4. Il provvedimento di cancellazione è adottato con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato ed è notificato all'interessato, secondo le modalità previste per la notifica degli atti amministrativi di natura sanzionatoria.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Disposizioni particolari

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Al fine di cui al comma 1, i Comuni devono attenersi a quanto disposto dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge 21/1992, nonché alle disposizioni contenute nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).

Art. 16.

Termini

1. I Comuni o le Comunità montane della regione Valle d'Aosta, entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1, costituiscono le commissioni consultive locali e adottano i regolamenti di cui all'art. 5 in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. I nuovi regolamenti sostituiscono i precedenti regolamenti comunali, che decadono ad ogni effetto.

2. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi attribuiti alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali qualora, entro il termine indicato al comma 1, non sia stato adottato il regolamento.

Art. 17.

Servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus

1. I Comuni, in attesa di un'apposita normativa, continuano ad esercitare, limitatamente ai servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus, le funzioni amministrative in ordine alla facoltà già oggetto dell'art. 113 del regio decreto 18 dicembre 1935, n. 1740.

2. La Giunta regionale emana un provvedimento di indirizzo ai Comuni in materia di servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus.

3. I Comuni trasmettono all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti copia delle autorizzazioni rilasciate in passato e di quelle rilasciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Rinvio alla legge 21/1992

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 21/1992.

Art. 19.

Norma transitoria

1. In attesa dell'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 5, i Comuni, a richiesta di soggetti titolari di contratti di servizio per trasporto di soggetti portatori di handicap e previo parere favorevole della Giunta regionale, sono autorizzati a rilasciare autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoveicolo attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati a decorrere dall'anno 1994 in lire 10.000.000 annue, graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 67940 (Spese per il funzionamento delle commissioni della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo annuo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 67950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e pluriennale 1994/96.

3. A decorrere dal 1995 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 21.

Variatione di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 agosto 1994

VIERIN

94R0784

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1994, n. 43.

Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 36 del 23 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione di cui agli allegati *A* e *B* sono dichiarati inservibili per uso pubblico o per pubblica funzione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui al comma 1 secondo le procedure indicate nella presente legge, cui provvede il Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta.

Art. 2.

Modalità di vendita delle unità immobiliari locate

1. L'alienazione delle unità immobiliari di cui all'allegato *A* è effettuata a trattativa privata diretta mediante offerta in prelazione ai conduttori, titolari del contratto di locazione alla data del 31 dicembre 1993, e/o ai loro rispettivi coniugi non separati legalmente o al/ai figli conviventi alla stessa data, che non risultino in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri condominiali alla data di scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione.

2. Il prezzo di cessione delle singole unità abitative è determinato dal Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze con riferimento al prezzo di ogni fabbricato indicato nell'allegato *A*.

3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al trenta per cento del prezzo di stima di cui al comma 2;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di stima e corresponsione dell'ammontare residuo in non più di trenta rate semestrali posticipate a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto notarile di vendita; sull'importo rateizzato sarà calcolato l'interesse al tasso annuo pari al cinquanta per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula dell'atto di vendita, arrotondato al mezzo punto, con iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento delle rate dovute.

4. Per gli acquisti di cui al presente articolo gli interessati non possono fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) e successive modificazioni.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento prescelte, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta recante l'offerta di vendita.

6. L'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena la decadenza dai diritti e dalle agevolazioni di cui al presente articolo, entro novanta giorni dalla data dell'esercizio del diritto di prelazione, salvo che il ritardo non sia imputabile all'acquirente.

7. Qualora l'acquisto venga effettuato dai familiari conviventi di cui al comma 1, a favore del conduttore viene costituito il diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 1022 del codice civile.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, o quello di cui al comma 6, le unità possono essere alienate mediante asta pubblica secondo le procedure indicate nella presente legge, ad esclusione di quelle locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese alla data di scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione.

9. Le unità immobiliari acquistate ai sensi del presente articolo non possono essere alienate, neppure parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a quando non sia pagato interamente il prezzo.

Art. 3.

Vendita di altri fabbricati e terreni

1. I beni immobili di cui all'allegato *B* sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, con le procedure previste dall'allegato *C*.

Art. 4.

Deleghe alla Giunta regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le rettifiche ai dati delle unità immobiliari indicati negli allegati *A* e *B* che si rendessero necessarie alla esatta identificazione delle unità immobiliari stesse per il perfezionamento degli atti di trasferimento.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, qualora tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di vendita degli immobili sia decorso più di un anno, oppure siano intervenuti fatti o situazioni che abbiano modificato sostanzialmente il valore degli stessi, a provvedere alla rideterminazione dei prezzi di cessione degli immobili indicati negli allegati *A* e *B*.

Art. 5.

Destinazione dei proventi

1. I proventi derivanti dalle cessioni di cui alla presente legge saranno introitati al capitolo 10200 (Provento vendite beni immobili) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi.

2. Il ricavato dalla alienazione dei beni di cui allegato *A*, al netto degli oneri per legge a carico della Regione quale parte venditrice, sono destinati, per la parte eccedente le entrate annuali previste dal bilancio pluriennale 1994/1996 sul capitolo 10200, al finanziamento del capitolo 50760 (Spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 agosto 1994

VIERIN

(Omissis).

94R0785

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 1994, n. 3.

Norme regolamentari per l'applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 del 19 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Convitti e collegi

1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 9 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta e ospiti, durante l'anno scolastico, di istituti o collegi presenti sul territorio valdostano in regime convittuale, semiconvittuale o esterno per la frequenza della scuola elementare, media inferiore o superiore.

2. I contributi potranno avere carattere annuale, mensile o tantum e potranno essere erogati direttamente alla direzione dell'istituto o collegio previa delega da parte della famiglia del minore interessato.

Art. 2.

Criteri

1. Per la determinazione dei contributi di cui all'art. 1 annualmente verrà predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

2. Il reddito annuo è ricavato dalla somma di tutte le entrate percepite dai componenti del nucleo familiare da qualunque fonte proveniente.

3. Per l'anno 1994 lo schema di cui al comma 1 è allegato al presente regolamento.

Art. 3.

Procedure

1. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

- a) situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
- b) fotocopia del codice fiscale del minore;
- c) documenti attestanti il reddito del nucleo:

1) fotocopia del modello 740 o 101 relativo all'anno precedente o, in mancanza, l'ultima busta-paga o la dichiarazione del datore di lavoro attestante il reddito lordo mensile;

2) fotocopia del frontespizio del libretto di pensione e/o del tagliando della rendita;

d) certificato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento;

e) per i minori che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età:

- 1) se studenti: certificato di iscrizione e frequenza alla scuola;
- 2) se disoccupati: certificato di iscrizione all'ufficio di collocamento.

2. Nel caso in cui sia accertato che la documentazione presentata nel sia corrispondente alla reale situazione di fatto alla data di presentazione delle domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 1, è data facoltà agli uffici di accettare l'autocertificazione.

Art. 4.

Colonie - Centri estivi

1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 10 della legge regionale n. 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta che durante il periodo estivo frequentino soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi organizzati da comuni, comunità montane, Regione, associazioni, società, cooperative e istituzioni religiose.

Art. 5.

Criteri colonie

1. Per la determinazione dei contributi di cui all'art. 4 verrà annualmente predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

2. Il reddito annuo lordo è ricavato dalla somma di tutte le entrate percepite dai componenti del nucleo familiare da qualunque fonte proveniente.

3. Per l'anno 1994 lo schema di cui al comma 1 è allegato al presente regolamento.

Art. 6.

Procedure colonie

1. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 4 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale anche per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

- a) situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi;
- b) fotocopia del codice fiscale del minore;
- c) documenti attestanti il reddito del nucleo:

1) fotocopia del modello 740 o 101 relativo all'anno precedente o, in mancanza, l'ultima busta-paga o la dichiarazione del datore di lavoro attestante il reddito lordo mensile;

2) fotocopia del frontespizio del libretto di pensione e/o del tagliando della rendita;

d) certificato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento;

e) per i minori che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età:

- 1) se studenti: certificato di iscrizione e frequenza alla scuola;
- 2) se disoccupati: certificato di iscrizione all'ufficio di collocamento.

2. Nel caso in cui sia accertato che la documentazione presentata non sia corrispondente alla reale situazione di fatto alla data di presentazione delle domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 1, è data facoltà agli uffici di accettare l'autocertificazione.

Art. 7.

Centri diurni estivi

1. Gli interventi di assistenza economica per l'organizzazione di centri diurni estivi per minori consistono in:

a) assegnazione di un contributo fisso procapite per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri, determinato annualmente dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti previsti per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione;

b) assegnazione di un contributo nelle spese di trasporto dei minori e per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute;

c) rimborso agli enti gestori pari al cento per cento delle spese occorse per il personale aggiunto assistente i minori portatori di handicap;

d) rimborso agli enti gestori delle spese occorse per l'organizzazione di brevi corsi di formazione per i coordinatori dei centri e per il personale educativo pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

2. Per l'anno 1994 il contributo per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri è fissato in lire 14.000.

Art. 8.

Procedure

1. Le domande a cura dell'ente gestore di centri diurni estivi per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 7 devono essere presentate al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, corredate della seguente documentazione entro il 15 ottobre dell'anno cui si riferiscono:

a) prospetto sul quale, per ogni turno, sono elencati i minori fruitori del servizio, con indicazione del cognome e nome, della data di nascita, del comune di residenza e di domicilio, nonché le giornate di effettiva presenza di ciascuno;

b) rendiconto comprovante le reali spese sostenute e documentate con idonei giustificativi di spesa, relativamente all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), nonché l'ammontare dei contributi versati dalle famiglie dei minori interessati o da altri enti ed istituzioni;

c) copia dell'autorizzazione per l'apertura dei centri diurni estivi temporanei e per il loro esercizio rilasciata dagli organi competenti.

Art. 9.

Affidamenti familiari

1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 11 della legge regionale n. 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta che, a seguito di decreto del Tribunale per i minorenni o di provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), siano allontanati dal nucleo d'origine ed affidati, temporaneamente, ad altra famiglia al fine di assicurare, ai minori stessi, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. Ai minori in affidamento familiare viene erogato un contributo mensile annualmente stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'ammontare del sostegno mensile viene determinato mediante la differenza tra il contributo stabilito dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale ed il reddito personale lordo del minore da qualsiasi fonte proveniente.

4. Relativamente all'anno 1994, l'ammontare del sostegno mensile è determinato in lire 670.000 per affidamenti di minore a terzi e in lire 500.000 per affidamenti di minore a parenti ed affini.

5. Le domande per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dagli affidatari al servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

a) stato di famiglia del minore di data non anteriore a tre mesi;

b) stato di famiglia degli affidatari di data non anteriore a tre mesi;

c) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni o dell'amministrazione regionale;

d) copia del codice fiscale del minore;

e) documentazione attestante i redditi del minore, dei genitori e degli affidatari anche in caso di parentela con il minore affidato.

Art. 10.

Sussidi straordinari

1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta i cui nuclei familiari versano momentaneamente in grave situazione di disagio socio-economico e, pertanto, non in grado di soddisfare i bisogni primari dei minori stessi.

2. Lo stato di disagio di cui al comma 1 deve essere certificato mediante documentazione attestante la situazione economica nonché relazione del servizio sociale regionale circa le condizioni psicofisiche o la situazione ambientale e socio-familiare dei minori.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, con proprio provvedimento deliberativo, un fondo al fine di poter provvedere all'erogazione di contributi straordinari aventi carattere di assoluta urgenza ed anticipati dall'economista regionale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento di economato 6 aprile 1962 (Regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio), come modificato dal regolamento 27 ottobre 1980, n. 2.

4. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale e corredata, oltre che da quanto previsto al comma 2, della situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi e codice fiscale dell'interessato.

5. Ai minori di cui all'art. 9, comma 1, vengono erogati contributi economici straordinari a totale copertura di spese sanitarie non rimborsabili o parzialmente rimborsate dall'unità sanitaria locale (USL). Alla domanda, presentata dagli affidatari, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) fattura o ricevuta fiscale delle spese sostenute;

b) lettera di rimborso parziale ottenuto dall'USL;

c) codice fiscale dell'affidatario/a.

6. L'istruttoria delle domande di cui al presente articolo è demandata ad apposita commissione composta dal dirigente e dal vice dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 giugno 1994

Il Presidente: VIERIN

(Omissis).

94R0711

REGOLAMENTO REGIONALE 20 giugno 1994, n. 4.

Norme regolamentari per la concessione di benefici economici da erogare a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 del 19 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Obiettivi

1. La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro), ed in particolare dall'art. 3 dello stesso, dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'I.N.A.I.L.) e dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), ed in attesa di legge regionale di riordino del settore, assicura ai mutilati ed invalidi del lavoro, residenti nei comuni della Valle d'Aosta, gli interventi di assistenza economica previsti dall'art. 2 dello statuto dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).

Art. 2.

Interventi e destinatari

1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 1 sono i seguenti:

- a) sussidi straordinari una tantum ad invalidi in stato di bisogno;
- b) sussidi una tantum ad invalidi liquidati in capitale;
- c) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi studenti;
- d) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi aventi figli studenti;
- e) contributi per soggiorni estivi, della durata massima di quindici giorni, per invalidi del lavoro in servizio, con percentuale di invalidità non inferiore al trentaquattro per cento;
- f) assegno di incollamento agli invalidi disoccupati, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al trentaquattro per cento, ed in stato di bisogno;
- g) sussidi ad ex titolari di assegno di incollamento in stato di bisogno ed ultracinquantacinquenni;

h) sussidi per le spese del canone RAI-TV ad invalidi con percentuale di invalidità pari al cento per cento.

2. La giunta regionale, sentita la sezione regionale dell'ANMIL, determina annualmente gli importi degli interventi di assistenza economica di cui al comma 1, nonché i massimali di reddito per l'ammissione dei mutilati ed invalidi del lavoro ai benefici di cui al comma 1, lettere a), f) e g).

Art. 3.

Procedure

1. Le istanze al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento devono essere presentate, su appositi moduli, dal richiedente al servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale, anche per il tramite della sezione regionale dell'ANMIL.

2. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, gli interessati devono produrre la seguente documentazione:

a) relativamente agli interventi di cui alle lettere a) e g):

1) documentazione attestante il reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, ivi compresa la rendita percepita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

2) situazione di famiglia;

3) codice fiscale dell'invalido;

b) relativamente agli interventi di cui alla lettera b):

1) situazione di famiglia;

2) codice fiscale dell'invalido;

c) relativamente agli interventi di cui alla lettera c):

1) situazione di famiglia;

2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica;

3) codice fiscale dell'invalido;

d) relativamente agli interventi di cui alla lettera d):

1) situazione di famiglia;

2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica del figlio studente;

3) codice fiscale dell'invalido;

e) relativamente agli interventi di cui alla lettera e):

1) situazione di famiglia;

2) codice fiscale dell'invalido;

3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'invalido svolge attività lavorativa;

4) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

5) documentazione attestante la spesa sostenuta e il periodo del soggiorno;

f) relativamente agli interventi di cui alla lettera h):

1) situazione di famiglia;

2) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

3) fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone RAI-TV;

4) fotocopia del frontespizio del libretto di abbonamento alla RAI-TV;

5) codice fiscale dell'invalido;

g) relativamente agli interventi di cui alla lettera f):

1) situazione di famiglia;

2) codice fiscale dell'invalido;

3) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

4) documentazione attestante il reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare ivi compresa la rendita percepita dall'INAIL.

3. L'amministrazione regionale può effettuare ogni opportuna verifica per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.

4. Gli interventi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con deliberazione della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 giugno 1994

Il Presidente: VIERIN

94R0712

REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 1994, n. 5.

Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 del 19 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari

1. I contributi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) sono diretti a persone con incapacità motorie permanenti, titolari di patente di categoria F, oppure, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 265 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, titolari di patente automobilistica di categoria A, B e C speciali, residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono i seguenti:

a) per gli adattamenti, ai veicoli ed ai motoveicoli anche prodotti in serie:

1) il novanta per cento della spesa sostenuta, IVA compresa, sino ad un massimo di lire 3.000.000;

2) il rimborso integrale qualora la spesa non ecceda lire 2.000.000, IVA compresa;

3) il cinquanta per cento della spesa sostenuta, IVA compresa, per l'installazione di porte telescopiche;

b) per il pagamento degli interessi sui mutui:

1) il settantacinque per cento della spesa per i pagamenti degli interessi sui mutui o prestiti contratti per l'acquisto di autoveicoli.

2. Gli interessati non devono aver usufruito dello stesso beneficio nel triennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo, la ripetizione, o l'adeguamento degli adattamenti e l'accensione di un nuovo mutuo o prestito siano dovuti a causa di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave dell'autoveicolo, la radiazione dalla circolazione ai sensi di legge o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.

3. Gli interessati possono richiedere gli interventi economici di cui al comma 1 per un solo veicolo o motoveicolo di proprietà.

Art. 3.

Procedure

1. Le istanze, al fine di poter usufruire degli interventi di cui al presente regolamento, devono essere presentate dall'interessato, su apposito modulo, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, gli interessati devono produrre la seguente documentazione:

a) relativamente agli interventi di cui alla lett. a), numeri 1, 2) e 3):

1) fotocopia del codice fiscale dell'interessato;

2) certificato di residenza in carta libera;

3) fotocopia della patente automobilistica dalla quale risultino gli adattamenti necessari per la guida;

4) fotocopia del libretto di circolazione;

5) fotocopia della fattura delle spese sostenute per gli adattamenti oppure dichiarazione della concessionaria qualora si tratti di adattamenti prodotti in serie;

b) relativamente agli interventi di cui alla lett. b):

1) fotocopia del codice fiscale dell'interessato;

2) certificato di residenza in carta libera;

3) fotocopia della patente automobilistica dalla quale risultino gli adattamenti necessari per la guida;

4) fotocopia del libretto di circolazione;

5) fotocopia della fattura di acquisto dell'autoveicolo o in mancanza, fotocopia dell'atto di compravendita;

6) piano di ammortamento rilasciato dall'istituto di credito o da finanziaria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 luglio 1994

Il Presidente: VIERIN

94R0713

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1994, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63: «Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 25 del 22 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, sono aggiunti, dopo il comma 4, i seguenti commi:

«I contributi sui prestiti di conduzione di cui al comma 1 possono essere estesi alle società di capitali operanti nel settore agroalimentare le cui quote di partecipazione od azionarie sono possedute in maggioranza da:

a) cooperative agricole e loro consorzi, a larga base associativa, di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

b) e/o associazioni di produttori agricoli riconosciute dallo Stato o dalla regione.

La maggioranza delle quote può essere raggiunta anche con la partecipazione congiunta di enti pubblici e/o società a capitale prevalentemente pubblico».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 15 giugno 1994

BRIZIO

94R0751

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994, n. 20.

Modifica agli articoli 9 e 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di aree protette.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 29 giugno 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 29 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituito dal seguente:

«29. I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rinominati. I membri del consiglio direttivo eletti in rappresentanza dei comuni e delle comunità montane possono essere

scelti tra persone che non facciano parte dei consigli degli enti medesimi. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. I poteri dei consigli direttivi scaduti sono prorogati nei termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia».

Art. 2.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituita dalla seguente:

«c) un membro eletto dal consiglio direttivo ove il consiglio sia composto da otto consiglieri; due membri eletti dal consiglio direttivo, ove il consiglio sia composto da nove a quattordici consiglieri; tre membri eletti dal consiglio direttivo ove il consiglio sia composto da quindici a ventuno consiglieri; cinque membri eletti dal consiglio direttivo ove il consiglio sia composto da ventidue a trentotto consiglieri; sette membri eletti dal consiglio direttivo ove il consiglio sia composto da più di trentotto consiglieri».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è inserito il seguente nuovo comma 1-bis:

«1-bis. In seno alla giunta esecutiva degli enti che gestiscono più aree protette deve essere garantita la rappresentanza di ognuna di esse. A questo fine, non sono considerabili, comunque siano classificate, le aree protette ricomprese all'interno dei confini di altre aree protette».

Art. 3.

1. I consigli direttivi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano i poteri loro attribuiti fino alla scadenza del mandato del Consiglio regionale in carica alla stessa data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 giugno 1994

BRIZIO

94R0752

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 21.

Disposizione interpretativa dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30, relativa alla realizzazione della Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizione interpretativa

1. L'art. 3 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce) si interpreta nel senso che l'obiettivo di realizzare la Casa della Resistenza

di Fondotoce può essere conseguito anche mediante assegnazione del contributo di L. 1.500.000.000, ripartito in tre annualità, all'Ente locale o al consorzio di enti locali territoriali proprietario del terreno su cui l'opera dovrà insistere.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 luglio 1994

BRIZIO

94R0753

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 22.

Disposizione interpretativa dell'articolo 38 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36, in materia di indennità di funzione dirigenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizione interpretativa

1. Il comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 36 (Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il triennio 1988-1990) si interpreta nel senso che l'indennità di funzione dirigenziale in esso prevista, nella misura complessivamente determinata e corrisposta in relazione all'incarico conferito, ha natura retributiva in quanto costituisce emolumento fisso e continuativo, ordinariamente costitutivo della remunerazione spettante al dirigente.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'applicazione della presente legge con riferimento al periodo dal 1990 al 1993 è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 6.000.000.000.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Maggiori oneri riflessi dovuti per il personale dirigenziale per gli anni 1990, 1991, 1992, 1993» e con la dotazione di L. 6.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri su indicati si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

4. Ai maggiori oneri riferiti all'anno 1994 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 10130 che, se necessario, verrà incrementato mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 luglio 1994

BRIZIO

94R0754

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 23.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21: Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore - Leggi regionali n. 47/75, n. 30/84, n. 27/87, n. 38/87, n. 55/87, n. 52/91.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2, punto e), della legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 vengono aggiunte le parole: «ed il loro diritto ad essere rappresentati ed ascoltati».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 21/85 viene aggiunto un nuovo articolo 1-bis:

«Art. 1-bis. (Piano di attività). — 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, la quale si avvale del parere della consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore, approva, ogni tre anni, un piano di attività per dare attuazione agli obiettivi della presente legge.

2. Il piano di attività definisce gli indirizzi di attuazione, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare, le priorità d'intervento. Può essere soggetto ad aggiornamenti annuali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

3. Il piano di attività ed il suo aggiornamento devono essere proposti dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale entro la fine di ottobre dell'anno precedente al periodo cui si riferiscono».

Art. 3.

1. All'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 21/85 il punto d) è abrogato e così sostituito:

«d) esprimere parere sulla proposta della Giunta regionale riguardante il piano di attività triennale e l'eventuale aggiornamento previsto dalla presente legge».

Art. 4.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/85 sono abrogati e così sostituiti:

«Sono ammesse alla consulta le associazioni locali e regionali e le sezioni di associazioni nazionali che hanno come scopo preminente, nello statuto e nelle attività che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore.

Le associazioni e le sezioni di cui al comma 1 debbono avere almeno duecento soci, un'effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica ed operare da almeno due anni in Piemonte».

Art. 5.

1. È abrogato il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/85 e sostituito dal seguente:

«La Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale».

2. I punti *b)*, *d)* e *f)* del comma 2 dell'art. 5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

b) dieci rappresentanti delle associazioni dei consumatori designati dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 9-bis della presente legge, tenuto conto della loro diffusione sul territorio regionale e delle loro diverse caratteristiche culturali;

d) sei rappresentanti dell'Università di Torino designati rispettivamente dalle facoltà di medicina, farmacia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e veterinaria;

f) tre rappresentanti designati dalla giunta dell'Unione delle camere di commercio».

3. Dopo il punto *f)* vengono aggiunti i seguenti punti:

g) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia - A.N.C.I. designati dall'ente stesso;

h) un rappresentante dell'Unione regionale province piemontesi - U.R.P.P. designato dall'ente stesso».

4. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/1985 è abrogato e sostituito dal seguente:

«La nomina dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori è subordinata al parere favorevole della commissione nomine ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche e integrazioni».

Art. 6.

1. All'art. 7 della legge regionale n. 21/85 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

«Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

I componenti assenti per più di tre sedute consecutive senza adeguata giustificazione vengono sostituiti in base alle modalità previste dall'art. 5».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 21/85 viene aggiunto un nuovo art. 9-bis che recita:

«Art. 9-bis (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni dei consumatori). — 1. È istituito l'albo regionale delle associazioni dei consumatori al quale sono iscritte le associazioni di cui all'art. 4.

2. Il presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalle associazioni, completa dei documenti necessari — statuto, bilancio, elenco dei soci — dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo.

3. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, specificati all'art. 4, comporta la cancellazione dall'albo».

Art. 8.

1. L'art. 10 della legge regionale n. 21/85 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Contributi alle associazioni ed agli enti locali territoriali).

— 1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 9 della presente legge e gli enti locali territoriali possono presentare alla Giunta regionale richieste di contributo per programmi di attività ed iniziative per la difesa e tutela del consumatore. Le richieste devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello del periodo di svolgimento dei programmi e delle iniziative.

2. La Giunta regionale, tenuto conto del piano di attività triennale di cui all'art. 1-bis, delibera i contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione».

Art. 9.

1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:

all'art. 13, comma 1, viene aggiunto un punto che recita: «i) da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni».

Art. 10.

1. La legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è così modificata:

All'art. 4 dopo il comma 3 viene aggiunto un nuovo comma che recita:

«Tra i membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza deve essere previsto un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni».

Art. 11.

1. La legge regionale 15 maggio 1987, n. 27 è così modificata:

All'art. 6, comma 1, viene aggiunta una alinea che recita:

«— un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni».

Art. 12.

1. La legge regionale 6 luglio 1987, n. 38, è così modificata:

All'art. 10, comma 1, viene aggiunto un punto che recita: «da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni».

Art. 13.

1. La legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, è così modificata:

All'art. 18, comma 2, al termine vengono aggiunte le parole: «, da un rappresentante dei consumatori designato dalle associazioni dei consumatori iscritte all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni».

Art. 14.

1. La legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52, è così modificata:

All'art. 5, comma 4, viene aggiunto un punto che recita: «p) associazioni dei consumatori iscritti all'albo istituito con legge regionale n. 21/85 e successive modificazioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 luglio 1994

BRIZIO

94R0755

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 24.

Applicazione dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - Aspettativa per mandato parlamentare o consiliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 241), optano per il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza non viene erogata l'indennità di carica, di cui all'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), con le decorrenze stabilite nel comma 2 del presente articolo.

2. L'opzione, di cui al comma 1, può essere esercitata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione, cui il consigliere optante appartiene; ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se tale opzione è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, essa ha effetto dalla medesima data.

3. Con le stesse modalità, di cui al comma 2, i consiglieri modificano l'opzione esercitata.

Art. 2.

1. Ai consiglieri, di cui al comma 1 dell'art. 1, spetta comunque il rimborso delle spese per l'espletamento del mandato, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/1972 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra forma indennitaria accessoria dovuta ai consiglieri regionali in carica.

Art. 3.

1. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'art. 1, sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori, di cui agli articoli 4 e 5 e all'art. 21 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte).

2. Con dichiarazione scritta da rilasciare al momento dell'opzione, di cui al comma 1 dell'art. 1, i consiglieri possono rinunciare all'assegno vitalizio e alla indennità di fine mandato, di cui alla legge regionale n. 9/1984 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso non sono tenuti al versamento dei contributi, di cui al comma 1, e hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi obbligatori già versati.

3. L'ammontare dell'indennità di fine mandato è comunque calcolato con riferimento all'ammontare dell'indennità consiliare erogata nell'ultimo mese di permanenza in carica dei consiglieri predetti.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valgono le norme della legge regionale n. 9/1984 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 12 luglio 1994

BRIZIO

94R0756

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25.

Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 29 del 20 luglio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali e detta norme per la valorizzazione e la salvaguardia delle attività idro minerali.

2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui mineralità e termalità è riconosciuta ai sensi della legge del 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 6, lettera *t*) e del decreto legge 15 gennaio 1992, n. 105 e le emergenze termali, limitatamente al regime di concessione, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6.

3. La Giunta Regionale predispone ed adotta, entro 12 mesi dell'entrata in vigore della presente legge, il Piano regionale di ricerca e di coltivazione al fine di consentire una corretta gestione del patrimonio idro minerale e termale in accordo con gli interessi collettivi generali ed al fine di determinare le scelte e gli indirizzi per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree idro minerali e termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.

TITOLO I

DEL PREMesso DI RICERCA

Art. 2.

Oggetto del premesso di ricerca

1. I lavori di ricerca delle acque minerali e termali possono essere effettuati solo da chi abbia ottenuto il permesso.

2. Il permesso di ricerca ha come oggetto:

a) il rinvenimento di falde acquifere sotterranee e la captazione di sorgenti;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico fisiche, microbiologiche e le proprietà favorevoli alla salute;

c) lo studio del bacino idrogeologico delle sorgenti e delle falde di acque minerali e/o termali sotto il profilo dell'alimentazione e della potenzialità;

d) la delimitazione dell'area in cui si intende sviluppare la ricerca;

e) la realizzazione delle opere di captazione di cui all'articolo 9.

Art. 3.

La domanda per permesso di ricerca

1. La domanda, inoltrata alla Giunta regionale, diretta all'ottenimento del permesso di ricerca deve contenere i seguenti dati:

a) le generalità e il domicilio per le persone fisiche; per le società, la sede e le generalità del legale rappresentante;

b) l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;

c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati che ne formano parte integrante:

a-1) per le persone fisiche certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

a-2) per le società di persone, certificato della cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la Società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonché l'atto costitutivo in vigore ed il relativo Statuto;

a-3) per le Società di capitali, certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la Società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti ed i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello Statuto in vigore, l'estratto autentico del libro dei soci, nonché, ove occorra, l'estratto autentico della deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;

b) n. 8 piani tipografici della zona interessata in scala adeguata secondo quanto indicato da apposito regolamento;

c) programma della ricerca che si intende effettuare, con la indicazione delle previsioni generali di spesa e dei relativi mezzi finanziari, nonché la dimostrazione dell'idoneità tecnico economica del richiedente ad attuare il programma stesso;

d) impegno a controllare la portata e la temperatura delle sorgenti rinvenute, ad eseguire sulle stesse analisi chimico fisiche e batteriologiche presso laboratori autorizzati;

e) relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata secondo quanto indicato da apposito regolamento;

f) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, il provvedimento autorizzativo del competente organo.

3. La domanda ed i relativi allegati devono essere depositati presso l'Assessorato regionale alle Acque Minerali e Termali unitamente a n. 2 copie degli stessi.

4. La Giunta Regionale può sempre richiedere nel corso dell'istruttoria ulteriori integrazioni alla documentazione prescritta.

5. Le spese tecniche occorrenti per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Art. 4.

Rilascio e contenuto del permesso di ricerca

1. Entro 150 giorni dal ricevimento della domanda la Giunta Regionale, sentite l'Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale interessate e la Comunità Montana ove esista, provvede al rilascio del permesso di ricerca secondo i criteri previsti all'articolo 24, indicando l'area del permesso di ricerca.

2. Gli Enti di cui al comma 1 devono emettere il proprio parere entro 45 giorni dalla richiesta; decorso tale termine è in facoltà dell'Amministrazione Regionale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Il permesso di ricerca predispone ogni condizione in ordine alle modalità della ricerca e dei relativi lavori, alla salvaguardia della situazione geoidrologica e idrogeologica, alla ricomposizione dei siti di ricerca nonché ai preminenti interessi generali. È inoltre disposto il versamento di una cauzione o la presentazione di idonee garanzie a carico del richiedente in base a quanto stabilito da apposito regolamento.

4. Copia del permesso di ricerca è trasmessa ai Comuni, alla Provincia e alla Comunità Montana interessati.

Art. 5.

Domande in concorrenza

1. Due o più domande di permesso di ricerca si considerano in concorrenza qualora presentino interferenza nelle aree richieste e risultano prodotto nelle more dell'istruttoria.

2. Il permesso di ricerca è concesso al richiedente che offre le maggiori garanzie per il perseguimento dei fini di cui all'art. 24 e che stipula una convenzione con l'Amministrazione comunale a tutela degli interessi dell'economia locale.

3. A parità di garanzie offerte è data preferenza alle istanze presentate da Amministrazioni comunali o altri Enti pubblici.

Art. 6.

Superficie dell'area oggetto di permesso di ricerca

1. L'estensione dell'area oggetto del permesso di ricerca è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino interessato e non può superare 1.000 ettari.

Art. 7.

Durata del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato per la durata massima di tre anni.

2. Qualora il ricercatore abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso ed offra congrue giustificazioni relative alla necessità di proseguire i lavori di ricerca, il permesso può essere prorogato una sola volta per la durata massima di ulteriori due anni.

3. L'istanza per la proroga deve essere presentata alla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del permesso. La stessa Giunta regionale provvede in merito ai sensi e nelle forme previste negli articoli 4 e 24 della presente legge.

Art. 8.

Del prelievo e della sperimentazione delle acque

1. Durante il permesso di ricerca è consentito al ricercatore il prelievo delle acque nella quantità necessaria per gli accertamenti chimico fisici, microbiologici, clinici e farmacologici, alla presenza di un funzionario regionale incaricato e dei tecnici del laboratorio presso il quale verranno eseguite le analisi.

Art. 9.

Opere di captazione

1. Il ricercatore, una volta individuate le sorgenti oggetto del permesso, deve presentare all'amministrazione regionale domanda con allegate tre copie del progetto esecutivo delle opere di captazione.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l'amministrazione regionale provvede in merito.

Art. 10.

Obbligo di comunicazione a carico del ricercatore

1. Il ricercatore deve dare comunicazione scritta all'assessorato regionale competente entro trenta giorni dal rinvenimento di sorgenti e falde acquisite con espressa indicazione delle caratteristiche chimico fisiche e batteriologiche.

2. Il ricercatore deve trasmettere al medesimo assessorato, ogni quattro mesi, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia inerente all'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 11.

Ricerca in area oggetto di concessione

1. Il concessionario di acque minerali e termali, qualora intenda intraprendere nell'ambito del perimetro di concessione altri lavori di ricerca, è tenuto a richiedere il relativo permesso minerario.

2. Il rilascio di tale permesso ed il permesso stesso sono regolati da tutte le disposizioni della presente legge.

3. Il permesso può solo essere accordato al concessionario.

TITOLO II

DELLA CONCESSIONE

Art. 12.

Oggetto della concessione

1. Le acque minerali e termali possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuta la concessione.

2. Formano esclusivamente oggetto di concessione quelle sorgenti di acque minerali e termali nei singoli punti di emergenza naturale o perforata, di cui l'amministrazione abbia riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità, a seguito di espressa ricerca eseguita secondo le modalità previste al Titolo I della presente legge.

3. La concessione può essere rilasciata, secondo i criteri di cui all'art. 24, a chiunque ne faccia richiesta ed abbia le capacità tecnico economiche a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori ed alla potenzialità di portata dell'acqua captata.

Art. 13.

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione presentata alla Giunta regionale, deve contenere i seguenti dati:

a) le generalità e il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalità del legale rappresentante per le società;

b) l'indicazione dell'estensione dell'area oggetto della domanda;

c) la classificazione di acqua oggetto della domanda ed il suo impiego;

d) il periodo di tempo per cui viene richiesta la concessione.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati che ne formano parte integrante:

a) per le persone fisiche, certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

b-1) per le società di persone, certificato della cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti nonché l'atto costitutivo in vigore e il relativo statuto;

b-2) per le società di capitali, certificato della cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti ed i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, l'estratto autentificato della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;

c) n. 8 piani topografici in scala adeguata, secondo quanto indicato da apposito regolamento, con l'indicazione dell'area richiesta in concessione, comprendente il bacino di alimentazione, con l'individuazione precisa e tassativa delle sorgenti o in genere dei punti d'acqua;

d) mappa catastale con delimitazione dell'area di protezione assoluta della sorgente e dell'area di salvaguardia;

e) studio geoidrologico dettagliato del bacino di alimentazione e del regime idrologico dei punti d'acqua chiesti in concessione protrato per almeno diciotto mesi, redatto da tecnico professionista abilitato;

f) certificato degli accertamenti fisici, chimico fisici, microbiologici, farmacologici e clinici, rilasciati dagli enti autorizzati;

g) copia autentificata del decreto del Ministero della sanità rilasciato ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera i) e dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle sorgenti richieste in concessione;

h) programma dei lavori comprendenti il progetto definitivo delle opere di adduzione e di deposito, nonché progetto delle infrastrutture atte all'utilizzazione e delle relative attrezzature;

i) piano tecnico finanziario della coltivazione anche con riguardo alle infrastrutture, nonché prospetto dell'organico che si intende impiegare;

l) la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed al piano di cui alle lettere h) e i);

m) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicitaria, il provvedimento autorizzativo del competente organo.

3. La domanda ed i relativi allegati devono essere depositati presso l'assessorato regionale alle acque minerali e termali unitamente a n. 2 copie degli stessi.

4. L'amministrazione regionale può sempre richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa.

5. Le spese tecniche occorrenti per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Art. 14.

Rilascio e contenuto della concessione

1. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, sentita l'amministrazione comunale interessata e la comunità montana ove esistente, provvede al rilascio della concessione secondo i criteri previsti all'art. 24.

2. L'atto di concessione contiene:

a) la delimitazione dell'area di concessione, dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia;

b) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda, in ordine alla coltivazione;

c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi da effettuarsi semestralmente alla presenza di un funzionario regionale;

d) la prescrizione in merito alla messa in opera alla sorgente di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione; tale disposizione non si applica nei riguardi delle concessioni di acque minerali sfruttate esclusivamente come bibite sul posto;

e) le condizioni in ordine al mantenimento e salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell'area di concessione, alle situazioni idrogeologiche, nonché ai preminenti interessi generali.

3. È inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente.

4. Copia dell'atto di concessione è trasmessa alle amministrazioni comunali, all'amministrazione provinciale e alla comunità montana interessate per gli adempimenti di cui all'art. 39.

5. L'atto di concessione deve essere trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a spese del concessionario.

Art. 15.

Domande in concorrenza

1. In caso di domande in concorrenza è preferito il ricercatore scopritore qualora possieda le capacità tecnico economiche.

2. Il ricercatore, nel caso in cui non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del titolare della concessione, una indennità in ragione delle opere utilizzabili determinata nell'atto di concessione.

Art. 16.

Modificazione dell'atto di concessione

1. La Giunta regionale può, per motivi di pubblico interesse, introdurre modifiche ai provvedimenti di concessione rilasciati.

2. Eventuali variazioni al programma dei lavori ed al piano tecnico finanziario di cui all'art. 13, comma 2, lettere h) ed i) potranno essere approvate dalla Giunta regionale, su specifica istanza del concessionario.

Art. 17.

Durata della concessione

1. La concessione può essere rilasciata per la durata massima di venti anni e rinnovata, per periodi non superiori a venti anni, previa osservanza delle norme previste per il rilascio.

Art. 18.

Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta

1. L'estensione dell'area oggetto di concessione è correlata alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente.

2. Nell'area di concessione di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) non si possono intraprendere attività estrattive, trivellazioni di pozzi o scavi che possano arrecare modificazioni qualitative e quantitative al giacimento.

3. Nell'area di protezione assoluta di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) non può svolgersi alcuna attività né agricola né antropica ed in ogni caso nessuna trasformazione del suolo, mentre nell'area di salvaguardia di cui allo stesso articolo eventuali interventi di trasformazione d'uso del territorio sono sottoposti alla previa autorizzazione dell'amministrazione regionale.

4. L'eventuale mancato guadagno, derivante dal vincolo imposto dall'area di protezione assoluta, è risarcito al proprietario del terreno da parte del concessionario.

5. In caso di disaccordo tra le parti la giunta regionale determina l'entità del risarcimento.

Art. 19.

Obblighi di comunicazione a carico del concessionario

1. Il concessionario deve dare, ogni sei mesi, comunicazione scritta all'assessorato regionale competente riguardo a:

a) dati giornalieri di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica con i relativi grafici originali delle sorgenti in concessione desunti dagli strumenti misuratori di cui all'art. 14;

b) dati giornalieri pluviometrici e termografici con i relativi grafici originali desunti dagli strumenti di cui all'art. 14;

c) dati relativi al numero del personale impegnato nello stabilimento di imbottigliamento.

2. I dati relativi alla quantità dell'acqua imbottigliata devono essere comunicati ogni mese all'assessorato di cui al comma 1.

Art. 20.

Pertinenze minerarie

1. Sono pertinenze minerarie le opere di captazione, nonché gli impianti di adduzione e raccolta delle acque.

2. Sono inoltre pertinenze minerarie le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, escluse le attrezzature e gli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari.

Art. 21.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. All'interno dell'area di concessione, tutte le opere strettamente necessarie alla coltivazione della miniera e per la protezione del giacimento sono considerate di pubblica utilità.

2. In caso di contestazione circa la necessità e le caratteristiche costruttive delle opere anzidette si pronuncia la Giunta regionale, sentite l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale interessate e la comunità montana ove esistente.

3. Qualora le opere indicate nel comma 1 debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità: tale dichiarazione è rilasciata dal presidente della Giunta regionale, sentite l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale interessate e la comunità montana ove esistente.

Art. 22.

Dell'ipoteca mineraria

1. L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata:

a) dall'elenco delle pertinenze inseparabili con indicazione dei relativi valori;

b) dal programma dei lavori, con l'indicazione anche dei tempi di esecuzione, per il finanziamento dei quali si chiede l'iscrizione ipotecaria.

3. L'iscrizione ipotecaria non può essere autorizzata per una somma superiore al 50% del valore delle pertinenze quale determinato dall'amministrazione regionale.

4. L'autorizzazione è vincolata all'osservanza, da parte del concessionario, del programma dei lavori sopraindicato.

5. L'espropriazione del diritto di concessione può essere promossa soltanto da creditori ipotecari.

6. Il precetto deve essere notificato all'organo che ha rilasciato la concessione.

7. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti nell'atto di concessione, a favore ed a carico del concessionario, sempre che, a giudizio insindacabile della Giunta regionale, possieda adeguati requisiti di capacità tecnico economica.

Art. 23.

Fallimento

1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata, a norma dell'art. 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al presidente della Giunta regionale.

2. Il curatore assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione, con l'assistenza di un funzionario delegato dall'amministrazione regionale e sotto la direzione del giudice delegato ai sensi dell'art. 31 del R.D. n. 267/1942.

3. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 del R.D. n. 267/1942, il giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario regionale incaricato dall'amministrazione regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.

4. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti nell'atto di concessione a favore ed a carico del concessionario sempre che possieda i requisiti richiesti.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA ED ALLA CONCESSIONE

Art. 24.

Criteri di valutazione

1. La Giunta regionale provvede in merito alle domande di permesso di ricerca e di concessione tenuto conto:

a) delle condizioni idrogeologiche con particolare riferimento alla stabilità delle aree;

b) degli interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere pubblico;

c) dell'importanza dell'oggetto dell'istanza nell'economia regionale;

d) degli impegni assunti dal richiedente e delle capacità tecnico economiche dello stesso.

Art. 25.

Diritto proporzionale annuo

1. A carico del ricercatore ed a favore dell'amministrazione regionale è stabilito un diritto proporzionale annuo di lire 4.500 per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto del permesso con un minimo non inferiore a lire 100.000.

2. A carico del concessionario è stabilito nell'atto di concessione un diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione dello stesso compreso nell'area oggetto di concessione:

a) di lire 40.000 con un minimo complessivo di lire 5.000.000 per e concessioni sfruttate per l'imbottigliamento;

b) di lire 14.500 con un minimo complessivo di lire 1.500.000 per e concessioni di acque termali e di acque minerali per le cure dropiniche.

3. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca o della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi provvedimenti.

4. I diritti proporzionali in parola possono essere adeguati ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale, sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'istituto centrale di statistica e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26.

Rapporti con i proprietari dei terreni

1. Il ricercatore o il concessionario, con preavviso di almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori di ricerca o di sfruttamento, deve notificare il relativo atto regionale ai proprietari interessati, i quali non possono opporsi ai lavori stessi.

2. I proprietari dei terreni interessati dai lavori di ricerca o di concessione possono richiedere, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 1, il deposito, da parte dei titolari del relativo provvedimento, di una cauzione a garanzia del risarcimento dei danni che potrebbero essere causati dai lavori.

3. In caso di disaccordo tra le parti, su istanza anche di una sola delle stesse, l'ammontare della cauzione è determinato dal presidente della Giunta regionale.

4. L'inizio dei lavori è, in tal caso, subordinato all'effettuazione del deposito.

Art. 27.

Della concessione del permesso di ricerca e della concessione

Il permesso di ricerca e la concessione cessano per:

- a) scadenza del termine;
- b) rinuncia;
- c) decadenza;
- d) revoca.

Art. 28.

La rinuncia

1. La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata per iscritto dal ricercatore o dal concessionario alla Giunta regionale e non deve contenere condizione alcuna.

2. Dalla data di presentazione di tale dichiarazione il ricercatore o il concessionario non possono eseguire lavori di ricerca o di coltivazione né variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto della concessione e delle sue pertinenze, ma devono custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione sino al momento della consegna degli stessi all'amministrazione regionale.

3. Qualora il ricercatore o il concessionario rinunciante apporti modifiche allo stato di detti beni è obbligato al ripristino a proprie spese ed in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla Giunta regionale.

4. La rinuncia, sia nel caso di permesso di ricerca sia nel caso di concessione, ha effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione da parte della Giunta regionale.

5. Il rinunciante, nel caso di concessione, deve consegnare il giacimento e le pertinenze inseparabili all'amministrazione regionale; egli ha diritto soltanto di trattenere, con le cautele all'uopo stabilite dalla Giunta regionale, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio del giacimento.

Art. 29.

La decadenza

1. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione o del permesso di ricerca quando il concessionario o il ricercatore:

a) non abbia dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;

b) abbia sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore ovvero senza specifica autorizzazione della Giunta regionale;

c) non abbia versato il diritto proporzionale annuo di cui all'art. 25;

d) contravvenga alle prescrizioni contenute nei rispettivi provvedimenti regionali o nella presente legge, ovvero non dia alla coltivazione o alla ricerca adeguato sviluppo;

e) subisca la revoca del provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 13, comma 2, lettera g).

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario o al ricercatore, al quale viene fissato il termine non superiore a trenta giorni per le controdeduzioni.

3. La decadenza ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Il concessionario decaduto deve osservare le prescrizioni di cui all'art. 28, commi 2, 3 e 5.

Art. 30.

La revoca

1. La Giunta regionale può disporre la revoca della concessione o del permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, determinando nel contempo l'indennità dovuta.

2. La revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il concessionario revocato deve osservare le prescrizioni di cui all'art. 28, commi 2, 3 e 5.

Art. 31.

Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza

1. In nessun caso il concessionario o il ricercatore hanno diritto a compensi, rimborsi o indennità dall'amministrazione regionale o dagli eventuali successivi concessionari e ricercatori.

2. In caso di nuova concessione la Giunta regionale determina, nel provvedimento di concessione, il corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle pertinenze.

Art. 32.

Trasferimento del permesso o della concessione per atto tra vivi

1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca o della concessione è soggetto, pena di nullità, all'autorizzazione preventiva della Giunta regionale la quale, in caso positivo, rilascia nuovo provvedimento di permesso o di concessione.

2. Sull'istanza la Giunta regionale si pronuncia entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda.

3. Qualora non sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione preventiva al trasferimento di cui al comma 1, la Giunta regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o della concessione.

4. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di trasformazione o fusione della società concessionaria o titolare del permesso di ricerca con altra società.

Art. 33.

Trasferimento del permesso di ricerca o della concessione mortis causa

1. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario il relativo permesso di ricerca o la concessione possono essere trasferiti, con provvedimento della Giunta Regionale, agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall'apertura della successione e che, nello stesso termine, abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi, sempre che gli eredi soddisfino le condizioni previste dalla presente legge.

2. Il permesso di ricerca o la concessione si intendono rinunciati e si applicano le disposizioni relative alla rinuncia nel caso in cui non trovi attuazione quanto previsto al comma 1.

TITOLO IV

VIGILANZA, SANZIONI, REGIME TRANSITORIO

Art. 34.

Vigilanza

1. La vigilanza sui lavori di ricerca e sull'utilizzazione delle acque minerali e termali è attuata dall'assessorato regionale competente per materia e dalle amministrazioni locali competenti per territorio.

Art. 35.

Dati statistici

1. I concessionari debbono fornire all'assessorato regionale competente per materia i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto e mettere a disposizione dei funzionari regionali addetti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.

2. In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono richiedere alla pubblica autorità la necessaria assistenza.

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della garanzia stabilita dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162, art. 11.

Art. 36.

Programma dei lavori

1. Entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato all'assessorato regionale competente per materia il programma dei lavori, relativo al permesso di ricerca ed alla concessione, nonché degli eventuali interventi previsti per lo stabilimento di imbottigliamento, che ciascun ricercatore o concessionario intende svolgere nell'anno successivo.

2. Il presidente della Giunta Regionale può, non oltre il mese di febbraio, disporre varianti al programma suddetto.

3. Decorso detto termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi si intende approvato. La mancata presentazione del programma dei lavori o l'inosservanza di esso costituisce causa di decadenza ai termini dell'art. 29.

Art. 37.

Sanzioni

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il relativo permesso è comminata una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata una sanzione amministrativa da L. 4.000.000 a L. 20.000.000.

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o del permesso di ricerca è comminata una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 15.000.000, oltre all'avvio della pronuncia di decadenza.

4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 oltre alle sanzioni previste, comportano l'obbligo del ripristino idrogeologico e ambientale, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate dalla Giunta Regionale.

5. Al ricercatore che utilizzi l'acqua minerale o termale rinvenuta è comminata una sanzione amministrativa da L. 4.000.000 a L. 20.000.000.

6. In caso di omessa o tardiva installazione o di inattivazione per un periodo superiore a trenta giorni da quello stabilito dall'amministrazione regionale o di manomissione anche parziale degli strumenti misuratori di cui all'art. 14 è comminata una sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 15.000.000.

7. Per l'inosservanza degli adempimenti previsti all'art. 35 è comminata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.

8. In caso di omessa o tardiva comunicazione in ordine ai dati di cui all'art. 10 è comminata una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.

9. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I.

Art. 38.

Polizia Mineraria

1. Il presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle acque minerali e termali di cui alla legge regionale 21 gennaio 1985, n. 4, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

2. In tali materie il presidente della giunta regionale può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del concessionario o del ricercatore di giacimenti di acque minerali.

Art. 39.

Regime transitorio

1. I permessi di ricerca rilasciati secondo il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sono mantenuti in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti con l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge.

2. Rimane in vigore la durata delle concessioni di qualsiasi tipo vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari delle concessioni in atto hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella presente legge ed a presentare istanza concernente la definizione delle aree di cui all'art. 18, comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine dovranno inoltre essere presentati i progetti relativi all'installazione degli strumenti misuratori di cui all'art. 14.

4. Le amministrazioni comunali sono tenute ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro sei mesi dall'accoglimento delle istanze di cui al comma 3 recependo le indicazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera d).

Art. 40.

Norma urbanistica transitoria

1. In attesa della formazione del Piano di cui all'art. 1, comma 3, della presente legge, i comuni sedi di stabilimenti termali oppure di sorgenti d'acqua di interesse termale possono approvare le necessarie varianti ai Piani Regolatori Generali volte ad individuare le aree di interesse termale.

Art. 41.

Tasse di concessione regionale

1. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di concessione regionale ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230.

Art. 42.

Disposizioni finanziarie

1. Per quanto è previsto all'ultimo comma degli artt. 3 e 13 ed all'art. 37 della presente legge, vengono istituiti nello stato di previsione del bilancio 1994 i seguenti nuovi capitoli in entrata:

a) «Proventi a compenso e rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di permessi e concessioni minerarie per lo sfruttamento delle acque minerali e termali»;

b) «Proventi connessi alle sanzioni amministrative in materia di acque minerali e termali».

2. Il diritto proporzionale annuo di cui all'art. 25 viene introitato sul corrispondente capitolo del bilancio del corrente anno e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 luglio 1994

BRIZIO

94R0757

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1993, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 concernente «Promozione e diffusione della cultura della pace».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 3 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 recante «Composizione dell'assemblea del Forum trentino per la pace».

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 sono inserite le seguenti lettere:

«e-bis) da un rappresentante dell'Università degli studi di Trento, designato dal senato accademico;

e-ter) da un rappresentante dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE), designato dal consiglio di amministrazione».

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«f) da un rappresentante per ogni associazione o comitato, operante nell'ambito del territorio provinciale, che nello statuto preveda tra gli scopi sociali, in forma espressa, iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa popolare non violenta, della pace, del disarmo, del servizio civile sostitutivo del servizio militare, comprovate da una relazione sull'attività svolta in ambito provinciale con riferimento almeno all'ultimo anno».

3. Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. L'assemblea del Forum trentino per la pace è nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea di cui all'articolo 4, comma 1».

4. È comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, inviano alla presidenza del Consiglio provinciale copia del proprio statuto e una relazione sull'attività svolta con riferimento almeno all'ultimo anno».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è inserito il seguente nuovo comma:

«5. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), costituitisi nel corso della legislatura, inviano alla presidenza del Consiglio copia del proprio statuto e una relazione sull'attività svolta con riferimento almeno all'ultimo anno. L'Ufficio di presidenza accerta, entro il mese di febbraio, l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera f), rispetto alle associazioni e ai comitati che hanno inviato il proprio statuto e la relazione nel corso dell'anno precedente. Le associazioni o i comitati considerati in possesso dei requisiti designano il proprio rappresentante nell'assemblea del Forum trentino per la pace entro trenta giorni dalla richiesta».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 recante «Funzionamento dell'assemblea del Forum trentino per la pace».

1. L'articolo 4 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Funzionamento dell'assemblea del Forum trentino per la pace

1. L'assemblea del Forum trentino per la pace è insediata dal Presidente del Consiglio provinciale.

2. Le sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace sono pubbliche ed hanno frequenza almeno annuale.

3. L'assemblea è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti; la riunione in tal caso potrà avere luogo entro un'ora.

4. Il presidente dell'assemblea del Forum trentino per la pace può invitare a partecipare alle riunioni dell'assemblea stessa, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni o amministrazioni, interessati agli argomenti posti in esame.

5. L'assemblea del Forum trentino per la pace si riunisce su convocazione del presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni dell'assemblea del Forum trentino per la pace sono adottate a maggioranza dei presenti salvo i casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b)».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 6 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 recante «Composizione e funzionamento del consiglio per la pace»

1. Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio per la pace è composto:

a) da quindici componenti dell'assemblea del Forum trentino per la pace, eletti nel proprio seno, con voto limitato ai due terzi, scelti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f). Risultano eletti i soggetti che ottengono il maggior numero di voti; qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi. È comunque garantita l'elezione di almeno un componente scelto tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);

b) dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e bis) ed e ter)».

Art. 4.

Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 recante «Compiti del consiglio per la pace»

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 è sostituita dalla seguente:

«i) determinare gli incarichi, le consulenze e le convenzioni inerenti alle finalità della presente legge.»

Art. 5.

Modificazioni all'articolo 8 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 recante «Elezioni e compiti del presidente del Forum trentino per la pace».

1. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto dall'assemblea del Forum trentino per la pace a maggioranza assoluta fra i componenti del consiglio per la pace».

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 9 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 recante «Attività di promozione e di ricerca»

1. E comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio per la pace promuove e svolge attività di documentazione e ricerca nelle materie di cui alla presente legge, anche attraverso centri di documentazione».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 tra le parole «Fondazione opera campana dei caduti» e le parole «e l'IPRASE» sono inserite le parole «l'Università» e fra la parola «ricerche» e la parola «anche» sono inserite le parole «ed iniziative».

3. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

«d) di pedagogia e di didattica diretta alla produzione di programmi di formazione e di sussidi scolastici informati alla cultura della pace».

Art. 7.

Modificazioni all'articolo 10 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 recante «Funzionamento del Forum trentino per la pace»

1. Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. Per il proprio funzionamento il Forum trentino per la pace si avvale della collaborazione di prestazioni volontarie, nonché di obiettori di coscienza in servizio civile messi a disposizione dalla Giunta provinciale. Si avvale altresì di una segreteria tecnica incardinata presso il Consiglio provinciale».

2. Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora sia necessario assumere spese o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, su conforme richiesta del consiglio per la pace, provvede il Consiglio provinciale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«2 bis. Per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 e per le relative spese, su conforme richiesta del consiglio per la pace, provvede la Giunta provinciale».

4. Il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«3. Per la partecipazione alle sedute dell'assemblea del Forum trentino per la pace e del consiglio per la pace non vengono corrisposti emolumenti o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura applicata al personale provinciale. Possono altresì essere corrisposti gettoni di presenza nella misura stabilita dalle leggi provinciali che disciplinano l'attività dei comitati e commissioni, per il funzionamento di gruppi di lavoro deliberati dal consiglio per la pace».

Art. 8.

Efficacia della legge

1. Gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dall'inizio dell'undicesima legislatura provinciale; l'articolo 7 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento - SOTTILE*
94R0689

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 1993, n. 35.

Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 23 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione e sede del comitato

1. Il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi è costituito in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 concernente «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

2. E comitato ha sede presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Composizione del comitato

1. Il comitato è composto da sette membri, scelti fra esperti di comunicazione, in base ad un dettagliato curriculum che evidenzia tale esperienza.

2. E causa di incompatibilità con la carica di componente del comitato:

- a) rivestire la carica di consigliere regionale;
- b) essere dipendente o amministratore della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi e di produzione o gestione di pubblicità;
- c) essere dipendente o amministratore di imprese direttamente o indirettamente collegate o controllate da quelle della lettera b);
- d) rivestire incarichi continuativi o svolgere attività professionale per conto delle imprese di cui alle lettere b) e c).

Art. 3.

Elezione e durata in carica del comitato

1. Il Consiglio provinciale elegge, entro quattro mesi dall'inizio della legislatura, i membri effettivi ed i rispettivi supplenti del comitato, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere.

2. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale è avvenuta la elezione e comunque fino alla elezione del nuovo comitato.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri effettivi ovvero dei membri supplenti, il Consiglio provinciale elegge i nuovi membri per la restante parte della legislatura.

Art. 4.

Organi e disciplina organizzativa del comitato

1. Il comitato elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il presidente e il vicepresidente.

2. Il presidente rappresenta il comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

3. Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti.

4. Il comitato approva, a maggioranza assoluta, un regolamento per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori.

Art. 5.

Funzioni del comitato

1. Il comitato è organo di consulenza della Provincia autonoma di Trento in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle regioni ed alle province autonome dalla legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Il comitato formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni radiofoniche e televisive provinciali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che provinciale, tenendo i necessari rapporti con la sede provinciale della società concessionaria pubblica.

3. Il comitato regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, decidendo sulle relative domande in conformità con le norme stabilite dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 concernente «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e dal regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. A tale scopo il comitato può adottare, nel rispetto della disciplina anzidetta, uno specifico regolamento contenente le norme per l'accesso alle trasmissioni provinciali.

4. Nell'ambito di quanto previsto nella concessione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il comitato definisce i contenuti delle forme di collaborazione tra la sede provinciale della concessionaria pubblica e le realtà culturali ed informative della provincia, nonché i contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate tra la sede provinciale medesima, la Provincia ed i concessionari privati in ambito locale.

5. Il comitato esprime inoltre:

a) il parere, alla Giunta provinciale, sullo schema del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, trasmesso al Ministero delle poste e telecomunicazioni in applicazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223; tale parere deve essere espresso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta;

b) ogni altro parere previsto dalla legislazione provinciale in materia radiotelevisiva o richiesto nella stessa materia dagli organi della Provincia.

6. Il comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici o privati.

Art. 6.

Partecipazione

1. Il comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può promuovere la consultazione dei soggetti interessati alla comunicazione radiofonica e televisiva.

Art. 7.

Collaborazione con altri organi

1. Il comitato esercita le attività e svolge le funzioni affidategli dal Ministro delle poste e telecomunicazioni e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 8.

Relazione sull'attività

1. Il comitato presenta annualmente al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale un programma dell'attività da svolgere nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 5 ed una relazione sulle attività svolte e sulla situazione del sistema radiotelevisivo in ambito provinciale.

2. In tali occasioni il comitato può formulare agli organi provinciali competenti eventuali proposte di intervento.

Art. 9.

Indennità, assegni compensativi e gettoni di presenza

1. Al presidente e al vicepresidente del comitato è corrisposta un'indennità di funzione la cui entità è determinata annualmente dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in misura comunque non superiore rispettivamente al 15 e al 10 per cento dell'indennità attribuita al Difensore civico.

2. Ai componenti del comitato può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro istruttorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni. L'entità di tale assegno è determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale anche in via preventiva su base annuale.

3. Ai componenti del comitato si applica la disciplina sui gettoni di presenza, nonché sui rimborsi per le spese di viaggio e sulle indennità di trasferta stabilite per i componenti dei comitati costituiti presso il Consiglio provinciale. Dalla corresponsione dei gettoni di presenza sono esclusi il presidente e il vicepresidente del comitato.

Art. 10.

Strutture organizzative

1. Il comitato si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e del personale messo a disposizione dal Consiglio provinciale.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Qualora sia necessario assumere spese od affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, su richiesta del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, provvede il Consiglio provinciale.

La presente legge sarà Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento - SOTTILE*

94R0690

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1993, n. 36.

Norme in materia di finanza locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 57 del 23 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ DEI COMUNI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la finanza locale della Provincia autonoma di Trento in attuazione degli articoli 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972, come modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria» e degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale».

Art. 2.

Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.

2. La determinazione dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è effettuata sulla base di una quota percentuale delle entrate risultanti dai primi quattro titoli della parte prima del bilancio, al netto delle entrate indicate nel primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento», come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, nonché della spesa sanitaria e dell'eventuale disavanzo di amministrazione limitatamente alla quota ascrivibile a minori entrate. Per il triennio 1994-1996 la predetta quota può essere concordata per ciascun anno.

3. La determinazione dei trasferimenti provinciali è effettuata coordinando i trasferimenti stessi con lo sviluppo dell'attività e della spesa della Provincia e con gli orientamenti finanziari risultanti dagli atti della programmazione provinciale, con particolare riferimento agli obiettivi della stabilizzazione delle dotazioni complessive del personale, direttamente o indirettamente a carico della finanza provinciale, nonché della salvaguardia delle minoranze etnico-linguistiche nel Trentino; garantendo altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai comuni.

Art. 3.

Procedure per la determinazione dei trasferimenti provinciali

1. In conformità agli indirizzi e obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di cui al comma 2 del medesimo articolo è concordata ogni triennio tra il Presidente della Giunta provinciale e la rappresentanza unitaria dei comuni ed è fissata con apposita disposizione della legge finanziaria. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

2. L'importo delle assegnazioni ai comuni risultante dall'applicazione del comma 1 può essere modificato con le modalità di cui al comma 1 nel corso del triennio in relazione a nuove o maggiori competenze attribuite o delegate ai comuni o alla Provincia, nonché a modificazioni delle fonti di entrata proprie comunali stabilite da leggi statali o provinciali, tenuto conto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4.

Modalità di finanziamento dell'attività dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle attività dei comuni con trasferimenti destinati al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento di nuove attività o funzioni trasferite o delegate.

2. Per le spese di funzionamento e di gestione dei servizi sono istituiti i seguenti fondi:

- a) fondo ordinario ad esaurimento;
- b) fondo perequativo.

3. Per le spese d'investimento sono istituiti i seguenti fondi:

- a) fondo per gli investimenti;
- b) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori;
- c) fondo ammortamento mutui.

4. Per il finanziamento delle spese relative a nuove attività o funzioni trasferite o delegate possono essere riservate specifiche quote a valere sui fondi di cui ai commi 2 e 3.

5. Con la legge finanziaria i trasferimenti provinciali spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, al netto degli stanziamenti autorizzati a favore dei comuni dalle leggi di intervento settoriali, sono ripartiti tra i fondi di cui ai precedenti commi.

6. la dotazione dei fondi di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3, nonché i criteri per la loro ripartizione, sono determinati d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

CAPO II

LA GESTIONE E IL FINANZIAMENTO
DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 5.

Fondo ordinario ad esaurimento

1. E fondo ordinario concorre al sostegno delle spese generali di funzionamento delle amministrazioni comunali. Esso è costituito dalla somma delle assegnazioni a titolo di fondo ordinario e di fondo a sostegno di specifici servizi comunali nell'anno 1993 istituiti rispettivamente dall'articolo 5 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 recante disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990-1992 e dall'articolo 6 della medesima legge provinciale, come modificato da ultimo dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2. A partire dal 1995 l'importo del fondo sarà ridotto annualmente di una quota pari al dieci per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'esercizio 1994, sino all'esaurimento nel 2004.

2. A decorrere dal 1994 il fondo è integrato dalle somme corrispondenti alla diminuzione della dotazione del fondo ammortamento mutui pregressi intervenuta nell'esercizio precedente.

3. A ciascun comune spetta annualmente un'assegnazione pari al trasferimento assegnato per l'anno 1993 a valere sul fondo ordinario e sul fondo per il sostegno di specifici servizi comunali e alle integrazioni disposte ai sensi del comma 2. A decorrere dal 1995 l'assegnazione è disposta al netto delle riduzioni previste ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Fondo perequativo

1. Il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione.

2. La ripartizione del fondo fra i comuni, al netto della quota di cui al successivo comma 4, viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:

a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali;

b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi.

3. La ripartizione del fondo è effettuata sulla base di un livello standardizzato di spesa valutato, per ciascun comune, tenendo altresì presente:

a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse situazioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita, sia residente che non residente;

b) gli squilibri della distribuzione territoriale delle basi imponibili dei tributi locali e dei proventi dei beni comunali;

c) l'incidenza delle entrate effettive derivanti da tasse, imposte e tariffe rispetto a valori di base standardizzati;

d) l'esercizio di funzioni connesse con l'erogazione di specifici servizi caratterizzati da una distribuzione disomogenea sul territorio provinciale ed afferenti alle particolari situazioni socio-economiche comunali.

4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al due per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa, per:

a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4;

b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio;

c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;

d) compensare gli oneri derivanti ai comuni dalla sostituzione di personale assente dal servizio per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 concernente «Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali».

5. Una quota del fondo perequativo è ripartita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 a favore dei comuni ricompresi nei territori individuati dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 concernente «Istituzione dell'Istituto culturale ladino» e dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 concernente «Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento», come modificata con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

Art. 7.

Efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi pubblici

1. La gestione dei servizi comunali deve rispondere ad obiettivi di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse disponibili.

2. La Provincia favorisce ed incentiva, attraverso i fondi previsti dalla presente legge, l'esercizio da parte dei comuni delle loro funzioni mediante forme associative o di cooperazione nelle forme stabilite dalla legislazione regionale, in ambiti territoriali adeguati.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia favorisce altresì forme di gestione dei servizi pubblici che coinvolgano il settore privato, ed in particolare il volontariato, secondo quanto stabilito dall'articolo 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige».

4. La Giunta provinciale sostiene i progetti di razionalizzazione di specifici servizi comunali predisposti dai comuni, riportanti i benefici in termini di risparmio nei costi di gestione ovvero di incremento nel grado di efficacia dei servizi offerti derivanti dall'adozione delle modalità di gestione dei servizi di cui ai commi 2 e 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono definiti criteri e modalità per la formazione dei progetti di razionalizzazione dei servizi.

5. Ai comuni che partecipano all'esecuzione dei progetti riconosciuti ammissibili dalla Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 26, sono concessi specifici finanziamenti da determinarsi in rapporto ai risparmi di spesa conseguibili e al grado di efficacia.

6. In caso di mancata attuazione dei progetti, i finanziamenti attribuiti sono recuperati a carico delle quote del fondo perequativo ripartite a favore dei comuni interessati nell'esercizio successivo.

Art. 8.

Unione o fusione di comuni

1. In caso di unione o fusione di comuni è comunque garantita la somma dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni interessati ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Tariffe

1. la politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi.

2. Al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali la Provincia, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, individua linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi.

Art. 10.

Dotazioni di personale

1. I comuni possono procedere all'assunzione di nuove unità di personale con contestuale dimostrazione di poter disporre, con proiezione pluriennale almeno per la durata del bilancio pluriennale, delle risorse ordinarie e ricorrenti adeguate per la copertura delle connesse maggiori spese.

2. La dimostrazione dovrà dare conto:

a) della relazione tra la spesa standard definita ai fini del fondo perequativo e la spesa effettiva di parte corrente calcolata con gli stessi criteri adottati per il computo della spesa standard;

b) delle previsioni di incremento delle principali voci di spesa corrente e di entrata distinguendo entrate proprie e trasferimenti provinciali.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, definisce procedure e criteri idonei per l'applicazione dei commi 1 e 2.

4. Per l'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla Provincia ai comuni, gli stessi si avvalgono prioritariamente del personale interessato ai processi di mobilità.

CAPO III

SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI

Art. 11.

Fondo per gli investimenti

1. La Provincia concorre al finanziamento degli investimenti dei comuni mediante un apposito fondo alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale ed i comuni partecipano agli investimenti medesimi nel rispetto dei principi di corresponsabilizzazione al finanziamento delle spese d'investimento.

2. Il fondo è destinato alla concessione di trasferimenti per la realizzazione da parte dei comuni delle opere pubbliche ricomprese fra gli interventi previsti dalle disposizioni di seguito indicate, nonché delle opere pubbliche non ammissibili ad agevolazioni da altre leggi di settore, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 16:

a) legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 concernente «Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione»;

b) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 concernente «Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali», come da ultimo modificata con legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;

c) legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46 concernente «Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche», come da ultimo modificata con legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29;

d) articolo 3, sesto comma, della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30 concernente «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi»;

e) titolo III della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 concernente «Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia»;

f) articolo 1, terzo comma, della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 concernente «Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e la acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del Museo provinciale d'arte», come da ultimo modificata con legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;

g) capo III della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse»;

h) capo I della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale», come da ultimo modificato con legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;

i) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 concernente «Interventi a favore dell'edilizia scolastica», come da ultimo modificata con legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;

l) articolo 4 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 concernente «Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30»;

m) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino», come da ultimo modificata con legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;

n) articolo 7 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 concernente «Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali»;

o) articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 concernente «Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive»;

p) capo IV della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 concernente «Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento»;

q) articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento»;

r) articolo 32 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 concernente «Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento»;

s) legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 concernente «Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22».

3. Per le opere pubbliche previste dalla leggi di settore di cui al comma 2 ammesse alle agevolazioni del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalle medesime leggi in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, fatta eccezione per le norme che disciplinano la programmazione degli interventi e il relativo finanziamento.

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, provvede al riparto tra i comuni del fondo di cui al comma 1 sulla base di un livello di spesa standard per investimenti determinato tenendo conto di indicatori economici, finanziari, socio-demografici e territoriali, con riferimento anche alle situazioni di disagio territoriale per i comuni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente «Interventi per le zone svantaggiate», come da ultimo modificata con legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, nonché della necessità di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali esistenti rispetto a standard minimi provinciali.

5. Una quota non superiore all'otto per cento del fondo di cui al comma 1 costituisce il fondo di riserva. Tale fondo è destinato all'integrazione del trasferimento previsto dal comma 4 secondo criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, tenuto conto di opere di carattere urgente e di natura indivisibile, ivi incluse quelle necessarie per il superamento di situazioni di grave svantaggio e per la fornitura di servizi essenziali.

Art. 12.

Determinazioni della Giunta provinciale

1. Contestualmente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, la Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce:

a) i criteri e le modalità per la definizione della durata e della tipologia del trasferimento da attribuire ai comuni a valere sul fondo di cui all'articolo 11, tenendo conto:

1) del livello di spesa standard per investimenti determinato per ciascun comune;

2) dell'entità della spesa ammessa nei piani relativi alle leggi di settore per le quali non è previsto l'intervento a valere sul fondo per gli investimenti;

3) della capacità di autofinanziamento dei comuni;

4) dei livelli e delle potenzialità di indebitamento dei comuni;

b) le modalità e i tempi di erogazione dei contributi in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 30;

c) la documentazione necessaria per l'erogazione;

d) le modalità di partecipazione minima dei comuni al finanziamento del complesso degli investimenti, da graduare in misura non inferiore al cinque per cento e non superiore al cinquanta per cento del trasferimento provinciale, tenendo conto dei livelli di spesa standard di cui all'articolo 11, comma 4, della capacità di autofinanziamento, dei livelli e delle potenzialità di indebitamento dei singoli comuni.

Art. 13.

Programmazione degli investimenti comunali

1. In armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale, con i contenuti degli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige» e nel rispetto dei principi di partecipazione al finanziamento delle spese di investimento, i comuni individuano nell'ambito del programma generale delle opere pubbliche le opere e gli interventi per il cui finanziamento sono utilizzati i trasferimenti provinciali e trasmettono il medesimo alla Provincia unitamente alle relative valutazioni di compatibilità economica finanziaria.

2. Per la verifica della conformità delle opere e degli interventi di cui al comma 1 agli obiettivi e ai contenuti della programmazione provinciale, la Giunta provinciale può avvalersi di idonei organismi tecnici.

3. Le eventuali modifiche delle opere e degli interventi inseriti nel programma generale delle opere pubbliche di cui al comma 1, per il cui finanziamento sono utilizzati i trasferimenti provinciali anche per effetto del comma 2, devono essere comunicate alla Giunta provinciale e si intendono accolte qualora la stessa non si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento. L'assessore competente entro venti giorni dal ricevimento può richiedere elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine decorre dall'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

Art. 14.

Opere realizzate attraverso forme collaborative intercomunali

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche agli interventi alla cui realizzazione i comuni provvedano tramite le forme collaborative intercomunali previste al capo IX anche attraverso le forme di cui al capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, assumendo a riferimento i trasferimenti spettanti ai singoli comuni partecipanti. Su richiesta dei comuni l'erogazione dei trasferimenti può essere disposta a favore dei soggetti realizzatori secondo le tipologie individuate nei provvedimenti di concessione dei trasferimenti.

Art. 15.

Modalità di finanziamento

1. I trasferimenti possono essere concessi in conto capitale o in quote annue costanti per la durata massima di 10 anni.

2. Per i comuni che accettano la collocazione sul proprio territorio di servizi o infrastrutture di interesse sovracomunale, che comportino un eccezionale aggravio per il territorio medesimo, può essere disposto un aumento sino al quindici per cento del trasferimento di cui all'articolo 11, comma 4.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle opere pubbliche e degli interventi. In caso di mancata o incompleta attuazione la Giunta provinciale dispone la revoca o rispettivamente la riduzione proporzionale dei trasferimenti.

4. I trasferimenti eventualmente erogati in eccedenza rispetto a quelli spettanti ai sensi del comma 3 sono recuperati a carico dei trasferimenti ripartiti a favore dei comuni interessati a valere sul fondo per gli investimenti dei successivi esercizi.

Art. 16.

Opere ed interventi sovracomunali ed intersettoriali

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano la determinazione dei contributi previsti dalle leggi di settore di cui al comma 2 dell'articolo 11 relativamente alle opere e agli interventi di rilevanza sovracomunale o intersettoriale, od aventi caratteristiche economiche e sociali definite di rilevanza provinciale dal programma di sviluppo provinciale.

2. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi di cui al comma 1 in misura non inferiore al cinquanta per cento e fino alla concorrenza della spesa ammessa nei piani e programmi previsti dalle leggi di settore. Le agevolazioni sono graduate secondo criteri e modalità che tengono conto:

a) dell'entità della spesa ammessa a finanziamento nei piani e programmi previsti dalle leggi di settore per le quali sono adottate le modalità di determinazione dei contributi previste dal presente articolo;

b) della capacità di autofinanziamento dei comuni;

c) dei livelli e delle potenzialità di indebitamento dei comuni.

3. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributi in conto capitale o di contributi annui costanti per la durata massima di 10 anni. I contributi annui costanti sono determinati in modo che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata degli stessi e al tasso di interesse fissato dalla Giunta provinciale, risulti, tenuto conto altresì degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei contributi previsti al comma 2.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabiliti:

a) le tipologie di opere e di interventi di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità per la definizione della misura, della durata e della tipologia delle agevolazioni finanziarie;

c) le classi di collocazione dei comuni, da graduare in relazione a significative diversificazioni delle condizioni previste dal comma 2 e secondo livelli di contribuzione comunque non inferiori al cinque per cento della spesa ammessa;

d) la tipologia delle agevolazioni e i livelli di contribuzione per ciascun comune.

5. La Giunta provinciale è autorizzata, nei casi e con le modalità previsti nel provvedimento di cui al comma 4, a ridefinire la collocazione dei comuni nelle singole classi in relazione a significative variazioni negli elementi previsti al comma 2.

6. Con successiva legge si provvederà all'istituzione di un unico fondo per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo.

Art. 17.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori

1. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori viene ripartito, previa deduzione di cui al comma 4, fra i comuni con i seguenti criteri:

a) una somma fissa per ciascun comune non inferiore a lire 50.000.000;

b) per l'ammontare residuo secondo parametri definiti dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, mediante l'utilizzo degli indicatori di cui all'articolo 11, comma 4, e tenendo conto degli obiettivi di rinnovo ed ammodernamento dei beni comunali.

2. La determinazione dei parametri di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata in modo da assicurare una maggiorazione delle quote di riparto, in misura non superiore al venti per cento, in favore dei comuni che provvedono all'esercizio delle funzioni in forma associata ai sensi degli articoli 39, comma 2, e 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

3. Una quota del fondo può essere utilizzata per il finanziamento degli oneri di ammortamento per i mutui assunti dai comuni. Tale quota è individuata da ciascun comune in misura non superiore alla spesa relativa agli oneri di ammortamento dei mutui a carico del bilancio comunale non coperta da contributi in conto interessi e in annualità, nonché da altri trasferimenti per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui. Della predetta quota non si tiene conto per la determinazione dei limiti all'assunzione di nuovi mutui di cui all'articolo 20.

4. Una quota del fondo non superiore al cinque per cento può essere destinata all'incentivazione di progetti di informatizzazione dell'attività dei comuni che prevedano il collegamento con le banche dati provinciali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti criteri e modalità per la formulazione dei progetti e la misura dell'agevolazione.

Art. 18.

Accesso al credito

1. La Giunta provinciale assicura il coordinamento della provvista delle risorse creditizie dei comuni e stabilisce con proprie deliberazioni le modalità, gli strumenti e la disciplina previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)».

Art. 19.

Fondo ammortamento mutui

1. Il fondo ammortamento mutui, a decorrere dal 1994, è determinato in misura pari complessivamente alle assegnazioni spettanti a valere sul fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, sul fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti e sul fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 recante «Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-1989», come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, e all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificato con l'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

Art. 20.

Limiti all'assunzione di nuovi mutui

1. I comuni possono assumere nuovi mutui qualora l'importo degli interessi dei mutui da contrarre, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti al netto di una quota del cinquanta per cento dei contributi in annualità non superi il venticinque per cento delle entrate definite al comma 2 e risultanti dal conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione dei nuovi mutui.

2. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento si considerano le entrate accertate dei primi tre titoli di bilancio con esclusione delle entrate compensative e figurative, dei trasferimenti per servizi consortili, nonché dei contributi in annualità.

Art. 21.

Particolari mutui dei comuni

1. In relazione alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento», per i mutui contratti con la cassa depositi e prestiti dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli investimenti relativi alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto degli stessi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annui costanti a copertura delle rate di ammortamento dei mutui assentiti o comunque richiesti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359 recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».

CAPO IV

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 22.

Composizione della rappresentanza unitaria dei comuni

1. La rappresentanza unitaria dei comuni prevista dall'articolo 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è costituita dai componenti individuati ai sensi dei seguenti commi.

2. Entro novanta giorni dalle elezioni comunali generali i presidenti delle associazioni rappresentative dei comuni congiuntamente convocano l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia di Trento, con avviso spedito con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia di Trento, in collegio unico ed in unica votazione elegge tre sindaci, con voto limitato ad uno.

4. L'assemblea, inoltre, in distinti collegi formati dai sindaci suddivisi nelle sottoindicate categorie, in relazione alla dimensione demografica, procede all'elezione di un rappresentante per ciascun collegio:

categoria di comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

categoria di comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;

categoria di comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

categoria di comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

categoria di comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti.

5. Fanno parte della rappresentanza unitaria dei comuni i sindaci dei comuni di Trento e di Rovereto, in quanto unici nella rispettiva dimensione e i presidenti della sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) o loro delegati.

6. Qualora alla data dell'assemblea il comune si trovi in regime di amministrazione straordinaria, esso è rappresentato dal commissario straordinario, che tuttavia non è eleggibile. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi in diverso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Essa assume ogni ulteriore opportuna disposizione per lo svolgimento delle votazioni.

7. La prima assemblea dei sindaci dei comuni della provincia di Trento è convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Funzionamento della rappresentanza unitaria

1. La prima riunione della rappresentanza unitaria è convocata congiuntamente dai presidenti della sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e della delegazione provinciale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) o loro delegati.

2. La rappresentanza unitaria è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Come primo atto essa elegge il proprio presidente.

Art. 24.

Modalità e criteri per la definizione dell'accordo

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3, nonché dall'articolo 4, comma 6, limitatamente alla determinazione dell'entità dei fondi, l'accordo tra Provincia e rappresentanza unitaria dei comuni viene disciplinato secondo i criteri, le modalità e i tempi indicati nel comma 2.

2. La Giunta provinciale formula una proposta da sottoporre alla rappresentanza unitaria dei comuni, la quale entro trenta giorni dal ricevimento della medesima deve esprimere le proprie osservazioni. In merito a queste ultime la giunta medesima si pronuncia espressamente, e in caso di dissenso promuove un incontro con la rappresentanza unitaria dei comuni. Se il dissenso permane anche dopo tale incontro le motivazioni delle due parti sono riportate in apposito verbale, che la Giunta provinciale presenta al Consiglio unitamente al disegno di legge che determina l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 81, comma 2, dello statuto.

Art. 25.

Norme di indirizzo

1. In attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, la Giunta provinciale può emanare atti di indirizzo al fine di armonizzare la gestione finanziaria dei comuni agli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per favorire un equilibrato sviluppo della finanza comunale.

Art. 26.

Comitato per la finanza locale

1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica, un comitato per la finanza locale composto di non più di sette membri, scelti, nel limite massimo di tre, anche fra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili.

2. I componenti del comitato sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per quattro anni. Agli esperti esterni compete il trattamento economico di cui all'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», come modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e agli altri componenti ed al segretario i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.

3. Svolge funzioni di segretario un funzionario del servizio enti locali.

4. Il comitato esprime i pareri previsti dalla presente legge e promuove le ricerche, gli studi e le analisi in materia di finanza locale. Sovraintende alle attività che costituiscono l'osservatorio economico finanziario degli enti locali.

Art. 27.

Ufficio finanza locale

1. Nell'ambito del servizio enti locali è autorizzata la costituzione dell'ufficio preposto alla finanza locale, anche in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento» e successive modificazioni.

Art. 28.

Flussi informativi

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i comuni forniscono al servizio enti locali le necessarie informazioni di carattere strutturale, organizzativo e finanziario in loro possesso. Le informazioni riferite ad attività gestite con procedure automatizzate sono fornite su supporto magnetico.

2. Previa autorizzazione dei comuni interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni contenute negli archivi elettronici attivati ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 concernente «Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale», come modificata da ultimo con legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

Art. 29.

Certificazioni

1. La Giunta provinciale individua la documentazione certificativa che gli enti interessati devono produrre e determina modalità e termini di presentazione ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 30.

Erogazione dei fondi e dei finanziamenti

1. Le erogazioni sui fondi di cui agli articoli 5, 6, 17 e 19 sono effettuate sulla base di fabbisogni di cassa per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sul fondo di cui all'articolo 11 sono disposte secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 12. I trasferimenti nella forma annua costante sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione dei trasferimenti.

3. In attesa delle determinazioni delle assegnazioni a valere sui fondi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune acconti in misura non superiore al settanta per cento delle somme assegnate al medesimo titolo nell'anno immediatamente precedente.

4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni richieste ai sensi degli articoli 28 e 29, la Giunta provinciale dispone la sospensione delle erogazioni fino al momento della regolare ricezione delle medesime, che deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'ulteriore richiesta del servizio enti locali; il decorso di tale ulteriore termine comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione.

Art. 31.

Modalità di pagamento

1. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle dei comuni, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre che le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio della Provincia, dovuti ai comuni, affluiscono ad apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia, vincolate a favore di ciascun comune.

2. Il tesoriere della Provincia provvede ad accreditare il tesoriere dei singoli comuni di somme corrispondenti al rispettivo fabbisogno di cassa, mediante prelevamento dalle contabilità speciali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità applicative del presente articolo ed in particolare i criteri per l'elaborazione dei fabbisogni di cassa di cui al comma 2 da parte dei tesoriери dei comuni, le modalità di presentazione degli stessi e la relativa periodicità, nonché le modalità per l'esecuzione dei pagamenti da parte del tesoriere della Provincia, che in ogni caso è tenuto a dare immediato corso alle relative richieste.

Art. 32.

Modalità di determinazione dei contributi per oneri ammortamento mutui pregressi

1. Per gli esercizi 1994 e successivi a valere sul fondo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono assegnate a ciascun comune somme in misura pari all'onere derivante dalle rate di ammortamento relative ai medesimi anni con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), della medesima legge provinciale.

Art. 33.

Osservatorio economico finanziario degli enti locali

1. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria, promuove iniziative di studio ed analisi dell'attività e della finanza degli enti locali, con lo scopo altresì di fornire un supporto tecnico-informativo alla partecipazione dei comuni, loro associazioni e loro rappresentanze nella scelta delle politiche di intervento in materia di finanza locale.

2. L'insieme di attività di cui al comma 1 costituisce l'osservatorio economico finanziario degli enti locali.

3. A valere sulla somma di cui all'articolo 6, comma 4, la Giunta provinciale può assegnare alla sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ed alla delegazione provinciale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) contributi fino alla concorrenza della spesa ammissibile per il sostegno degli oneri relativi a studi, ricerche, pareri, altre iniziative ed oneri connessi sia all'esercizio delle funzioni loro attribuite sia alle spese di funzionamento e di organizzazione. Tali contributi sono determinati in misura non superiore complessivamente al due per mille del totale dei fondi di cui all'articolo 4, comma 2. Con i provvedimenti di assegnazione sono stabiliti l'ammontare e i criteri per la rendicontazione delle spese sostenute. L'eventuale differenza che si rileva tra contributo e spese rendicontate sarà portata in riduzione del contributo dell'anno successivo.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Assegnazioni provvisorie

1. In sede di prima applicazione, con la legge finanziaria adottata per la formazione del bilancio iniziale 1994, la determinazione dei fondi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, lettera b), può essere effettuata in via provvisoria, anche in assenza dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, in misura comunque non superiore al novanta per cento dei corrispondenti fondi autorizzati per l'esercizio 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. Per i succeduti fini le dotazioni del fondo ordinario sono determinate con riferimento alle somme autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

2. A valere sulle somme autorizzate ai sensi del comma 1 possono essere disposti a favore di ciascun comune acconti secondo le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3.

Art. 35.

Fondo per i trasporti urbani e per alunni

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 24, comma 4, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento», con la legge finanziaria adottata per la formazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 si provvederà all'istituzione del fondo per i trasporti urbani e per alunni. Fino all'avvenuta istituzione del predetto fondo, le relative spese sono poste a carico dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16.

Art. 36.

Arrotondamenti

1. Le assegnazioni spettanti ai sensi della presente legge vengono determinate dalla Giunta provinciale per ciascun comune arrotondando alle 1.000 lire inferiori gli importi non eccedenti le 500 lire e alle 1.000 lire superiori gli importi eccedenti le 500 lire. Per le assegnazioni da corrispondersi in annualità l'arrotondamento è effettuato su ciascuna annualità. Le disposizioni non si applicano alle assegnazioni già determinate con provvedimenti della Giunta provinciale anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale».

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-bis (*Progetti integrati di opere pubbliche*). — 1. Per la realizzazione da parte dei comuni e loro consorzi di progetti unitari ed integrati di opere e strutture di pubblica utilità da destinare ad una molteplicità di servizi, ammissibili a finanziamento provinciale in base alle disposizioni recate dalla normativa provinciale di settore o dalla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 e successive modificazioni, la Giunta provinciale provvede ad una valutazione unitaria di tali iniziative nell'ambito del piano di cui all'articolo 2.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ammesse alle agevolazioni finanziarie per la realizzazione di opere ed interventi previste dalle norme in materia di finanza locale, salvo quanto specificato nei commi successivi. Alle medesime iniziative si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per la realizzazione di progetti unitari di opere e lavori pubblici da realizzarsi congiuntamente da parte della Provincia e di un comune, la Giunta provinciale, in alternativa all'intervento diretto, può concedere al comune i contributi di cui al comma 2, calcolati sull'intero costo delle opere da realizzare. Il contributo è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto della spesa relativa alle opere che essa avrebbe dovuto realizzare anche in deroga alle disposizioni in materia di finanza locale, ma comunque entro il limite massimo previsto dalla medesima legge.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, la Giunta provinciale può prevedere che le agevolazioni di cui al medesimo comma siano concesse nella forma dei contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, da erogare in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza non anteriore al semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

5. Nei casi di cui al comma 3 la Giunta provinciale può cedere gratuitamente al comune, che esegue l'opera o i lavori, gli eventuali immobili di proprietà della Provincia allo scopo necessari. Nell'atto di cessione sono inserite apposite clausole sui vincoli di destinazione».

Art. 38.

Modifica all'articolo 112 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio»

1. L'articolo 112 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è così sostituito:

«Art. 112 (*Destinazione dei proventi delle concessioni*). — 1. I proventi delle concessioni edilizie introitati dai comuni ai sensi della presente legge sono iscritti nei rispettivi bilanci e sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree e di immobili per l'edilizia abitativa, nonché nel limite massimo del trenta per cento a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale».

Art. 39.

Abrogazione dell'articolo 24, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 come modificato dall'articolo 122 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è abrogato.

Art. 40.

Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 concernente «Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali»

1. All'articolo 11 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

«Per le iniziative realizzate dai comuni le agevolazioni sono concesse nella forma di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni e sono determinate nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 16 del provvedimento legislativo concernente "Norme in materia di finanza locale"».

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data sono prorogate le norme previste al titolo I della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come da ultimo modificato con la legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 per la concessione ai comuni e loro consorzi delle agevolazioni relativamente alle opere ammesse nei piani approvati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 1993 ai sensi delle leggi di settore di cui all'articolo 11, comma 2, per le quali si applicano le modalità di determinazione dei contributi previsti dalla medesima legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 42.

Riferimenti di spese e rinvio di autorizzazioni di spesa

1. Il fondo ammortamento mutui, di cui agli articoli 4, comma 3, lettera c), e 19, può essere iscritto in bilancio anche suddiviso tra più capitoli di spesa.

2. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 (capitolo 11250).

3. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, si utilizzano i limiti d'impegno autorizzati con le seguenti leggi provinciali: 19 gennaio 1988, n. 4 - articolo 16, comma 5; 1° settembre 1988, n. 29 - articolo 10, comma 8; 21 novembre 1988, n. 41 - articolo 8, comma 9; 18 settembre 1989, n. 7 - articolo 16, commi 8, 9, 10 e 12 (capitolo 11260).

4. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, si utilizzano i limiti d'impegno autorizzati con le seguenti leggi provinciali: 3 luglio 1990, n. 20 - articolo 48, comma 3; 24 agosto 1990, n. 24 - articolo 6, comma 5; 28 gennaio 1991, n. 2 - articolo 10, comma 5 (capitolo 11261).

5. Le autorizzazioni di spese per i fini di cui agli articoli 4, comma 2, e comma 3, lettere a) e b), 5, 6, 11, 17, 21 e 33, comma 3, saranno disposte con legge finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

Art. 43.

Copertura degli oneri

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, comma 2, si provvede con una quota dei minori oneri derivanti dalla cessazione dell'attività del comitato di cui all'articolo 18 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, in base all'articolo 1, comma 2, della medesima legge provinciale ed all'articolo 9, comma 1, della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3.

2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di Lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 27, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriale», area di intervento del programma di Giunta del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 44.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 43, comma 2, sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati al medesimo comma 2 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli dove è classificato il capitolo con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 15 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
BAZZANELLA

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: G. SOTTILE

94R0691

LEGGE PROVINCIALE 29 novembre 1993, n. 37.

Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo e interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 7 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ISTITUZIONE REGISTRO PROVINCIALE DONATORI DI MIDOLLO OSSEO

Art. 1.

1. È istituito il Centro di riferimento provinciale il quale provvede all'allestimento del Registro dei donatori volontari di midollo osseo - RPDMO - presso la «Banca del Sangue» - Usl Valle dell'Adige - Trento.

2. Il registro è costituito dall'elenco dei donatori volontari clinicamente idonei tipizzati completamente per i loci HLA-A, CW, B, DR, DQ e concorre con gli altri registri alla costituzione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

3. La selezione dei donatori è effettuata sulla base dei protocolli di cui agli allegati A, B, C, D ed E della presente legge.

4. Ogni donatore deve essere preventivamente informato sugli scopi e sulle modalità della donazione nonché sui rischi ad essa connessi.

5. L'attivazione del donatore compatibile è effettuata secondo le modalità previste dall'allegato F della presente legge.

Art. 2.

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale» come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 5.

CAPO II

INTERVENTI DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 3.

1. I soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria del servizio sanitario provinciale hanno diritto al parziale rimborso, con oneri a carico della Provincia autonoma, delle spese sostenute per la fruizione presso strutture sanitarie situate all'estero, in epoca successiva al 1° gennaio 1993, di prestazioni di altissima specializzazione non contemplate dai provvedimenti emanati dal Ministro della sanità in applicazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 recante «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88». Il rimborso ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai suddetti provvedimenti salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 ed i relativi tempi massimi di attesa sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del Centro di riferimento provinciale per gli interventi di altissima specializzazione.

3. All'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 1, che costituiscono prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)», provvede l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige anche per conto delle altre unità sanitarie locali della provincia, fino alla data dalla quale avrà effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale» come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13.

Art. 4

1. Agli oneri inerenti all'applicazione dell'articolo 3 si fa fronte mediante apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale a carico del bilancio della Provincia ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 novembre 1993

Il Presidente della Giunta provinciale:
BAZZANELLA

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento* - G. SOTTILE

(Omissis).

94R0692

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1993, n. 38.

Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 60 del 14 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del piano sanitario provinciale

1. È approvato il piano sanitario provinciale per il triennio 1993-1995, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Efficacia del piano sanitario provinciale

1. Il piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1 della presente legge ha effetto fino alla data di entrata in vigore del primo piano predisposto e approvato a norma dell'articolo 6 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

2. A seguito dell'adozione da parte del Governo del piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», il piano sanitario provinciale in vigore sarà adeguato alle indicazioni del piano sanitario nazionale entro il termine previsto dal comma 5 del predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto della procedura stabilita dall'articolo 6 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10.

Art. 3.

Prestazioni di natura sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo

1. Per quanto concerne l'assunzione a carico delle unità sanitarie locali della spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)», come modificato dall'articolo 47 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Fino alla data dalla quale avrà effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale» e successive modificazioni, avendo riguardo, per quanto attiene alla determinazione e ripartizione della spesa di cui all'articolo 11 della medesima legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, agli obiettivi ed ai criteri stabiliti dal piano sanitario provinciale approvato con l'articolo 1 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 dicembre 1993

L'Assessore sostituto del Presidente della Giunta provinciale:
MICHELI

Visto: *p. il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:*
COMPER.

(Omissis).

94R0693

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1993, n. 39.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 21 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0694

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1993, n. 40.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 21 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0695

LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1993, n. 41.

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 61 del 21 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative idonee a realizzare le pari opportunità fra uomo e donna in campo istituzionale, economico, sociale e culturale al fine di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne, contribuendo al massimo sviluppo dell'autonomia, dell'identità e della specificità delle donne.

Art. 2.

Istituzione e composizione della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituita la commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) dodici componenti eletti, con voto limitato a tre, dalle associazioni e dai movimenti femminili, rappresentativi a livello provinciale, che abbiano come fine istituzionale, risultante dal loro atto costitutivo, la promozione di iniziative a favore della condizione femminile e che di fatto abbiano svolto e svolgano iniziative a favore della condizione femminile, tra persone che abbiano maturato provate esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico nei vari campi del mondo del lavoro;

b) tre esperti della condizione femminile e dei problemi della parità designati dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra persone che abbiano specifiche competenze ed esperienze acquisite rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale e della sanità, dell'economia e del lavoro, della cultura e dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.

3. Le associazioni e i movimenti femminili di cui alla lettera a) del comma 2 inviano alla Presidenza della Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'inizio della legislatura, l'atto costitutivo e una relazione sulle attività svolte nell'ultimo triennio e su quelle in programma al fine della verifica dell'esistenza dei requisiti indicati dalla medesima lettera a). I rappresentanti delle associazioni e dei movimenti in possesso dei requisiti sono convocati, entro trenta giorni, in apposita riunione dal Presidente della Giunta o da un suo delegato per l'elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 2. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede a votazione di ballottaggio tra essi.

4. Le proposte di candidatura per le designazioni di cui al comma 2 debbono essere accompagnate da un curriculum comprovante i requisiti richiesti.

5. In caso di dimissioni, morte o altra causa di cessazione dalla carica di componente della commissione si provvede alla sostituzione:

a) per i componenti di cui alla lettera a) del comma 2 con la nomina da parte della Giunta provinciale del candidato che segue immediatamente l'ultimo nominato nella graduatoria risultante dalla votazione svolta, ad inizio della legislatura, durante la riunione di cui al comma 3;

b) per i componenti di cui alla lettera b) del comma 2 con le modalità di cui alla medesima lettera b).

6. I componenti nominati ai sensi del comma 5 rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai componenti sostituiti.

Art. 3.

Funzionamento della commissione

1. La commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il presidente e il vice-presidente.

2. Il presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della commissione deve essere disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo che la presente legge o il regolamento interno prevedano una maggioranza qualificata, le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. La commissione opera in piena autonomia e adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione, del proprio funzionamento, nonché per l'istruttoria dei propri lavori.

5. La commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, integrati eventualmente con esperti.

6. Ai componenti della commissione ed al segretario di cui all'articolo 9, comma 2, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come da ultimo modificata dall'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 4.

Insedimento e durata della commissione

1. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura e comunque sino all'insediamento della nuova commissione che deve avvenire entro sei mesi dall'inizio della legislatura.

2. La commissione è insediata dal Presidente della Giunta provinciale.

Art. 5.

Funzioni della commissione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

a) effettua direttamente o in collaborazione con altri organismi indagini conoscitive sui problemi inerenti alla condizione femminile nella provincia;

b) formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza sostanziale la normativa e gli interventi della Provincia in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, cultura, servizi sociali, sanitari e assistenziali;

c) promuove l'adozione di azioni positive da parte di soggetti che operano in ambito provinciale per la rimozione degli ostacoli alla realizzazione della parità e per il superamento di situazioni discriminanti, esprime parere sul finanziamento di detti progetti ed opera il controllo sui progetti in itinere, verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;

d) esprime parere sui disegni di legge proposti dalla Giunta provinciale o di iniziativa consiliare rapportabili direttamente o indirettamente alla condizione femminile;

e) esprime parere sul piano degli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro», come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19, e sul piano triennale della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28;

f) verifica lo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parità, con particolare riferimento al lavoro ed alle condizioni di impiego;

g) promuove incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa atta ad approfondire le problematiche relative alla condizione femminile e ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

h) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

i) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di piani di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione di pari opportunità per le lavoratrici;

l) può richiedere al servizio lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.

2. Le informazioni e i documenti assunti dalla commissione nel corso delle indagini non possono essere utilizzati in modo da violare le norme esistenti in tema di tutela della riservatezza e dei codici deontologici.

Art. 6.

Rapporti di collaborazione della commissione

1. La commissione opera per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della provincia e le donne nelle istituzioni e promuove un'adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale.

2. La commissione sviluppa inoltre rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle parità a livello internazionale, nazionale e locale.

Art. 7.

Programma di attività della commissione

1. La commissione elabora, entro il mese di settembre, un programma triennale di attività, nonché eventuali aggiornamenti annuali.

2. Il programma di cui al comma 1 evidenzia gli obiettivi, le iniziative e le priorità perseguite dalla commissione nei vari settori di sua competenza, nonché i relativi impegni finanziari.

3. La Giunta provinciale approva il programma di cui al comma 1 con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 8.

Relazione annuale della commissione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la commissione invia al Presidente della Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione nella provincia della legislazione in materia di parità, corredata da osservazioni e proposte, assieme alle eventuali relazioni di minoranza.

2. Il Presidente della Giunta cura la trasmissione delle relazioni al Presidente del Consiglio, che le invia a tutti i consiglieri. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse dal Consiglio provinciale nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione.

3. Qualora lo ritenga opportuno la commissione trasmette alla Giunta provinciale e, per il mezzo di questa, al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Art. 9.

Strutture organizzative

1. La commissione ha sede presso la Giunta provinciale e si avvale di una segreteria tecnica incardinata presso il servizio relazioni pubbliche.

2. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale di un funzionario provinciale con compiti di segretario e di altro personale messo a disposizione dalla Giunta provinciale.

3. La commissione può avvalersi della collaborazione delle strutture provinciali, di istituti e dipartimenti universitari, nonché di esperti esterni secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Consigliere e viceconsigliere di parità

1. La Giunta provinciale da una terna proposta dalla commissione tre i suoi componenti, nomina il consigliere e il viceconsigliere di parità.

2. Il viceconsigliere di parità coadiuva il consigliere di parità e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il consigliere di parità è membro a tutti gli effetti della commissione provinciale per l'impiego e delle commissioni locali per l'impiego di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 19.

4. Il consigliere di parità elabora progetti di azioni positive in collaborazione con la commissione e funge da tramite tra la commissione e l'agenzia del lavoro su problematiche particolari concernenti l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro.

5. Il consigliere di parità ha la qualifica di pubblico funzionario e svolge i compiti ed esercita i poteri di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

6. Il consigliere di parità sviluppa rapporti di collaborazione con i consiglieri di parità esistenti a livello internazionale, nazionale, locale e raccoglie le segnalazioni dei consiglieri di parità istituiti a livello locale.

7. Il consigliere e il vice consigliere di parità sono domiciliati presso il servizio lavoro e si avvalgono della segreteria tecnica di cui all'articolo 9, comma 1.

8. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, su proposta della commissione, il numero massimo delle giornate di effettiva presenza del consigliere e del viceconsigliere di parità nella sede in cui sono domiciliati.

9. Per le giornate di effettiva presenza nella sede, al consigliere di parità e, nel caso di sostituzione, al viceconsigliere di parità, sono corrisposti i compensi previsti dal comma 6 dell'articolo 3. Ai medesimi spettano inoltre i permessi previsti dal comma 12 dell'articolo 8 della legge n. 125/1991.

Art. 11.

Abrogazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13, sono abrogate:

a) la legge provinciale 5 agosto 1980, n. 24 concernente: «Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile»;

b) la legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 concernente «Interventi per la realizzazione della pari opportunità fra uomo e donna», ad eccezione dell'articolo 7.

Art. 12.

Finanziamento della commissione

1. Qualora sia necessario assumere spese, stipulare convenzioni o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, le stesse sono decise dalla Giunta provinciale su conforme richiesta della commissione.

2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa sulla base del programma presentato dalla commissione ai sensi dell'articolo 7. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 25 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

3. Al pagamento delle spese di cui al comma 2 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati, secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato a ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

Art. 13.

Norma transitoria

1. La prima costituzione della commissione avviene entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino al primo insediamento della commissione istituita dalla presente legge continua ad operare la commissione per la realizzazione delle pari opportunità di cui all'articolo 2 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 si provvederà con successiva legge.

Art. 15.

Copertura degli oneri

1. Ai maggiori oneri valutati nell'importo minimo di L. 2.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 10, comma 9, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 16.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 15 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 1 del medesimo articolo 15.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 dicembre 1993

Il Presidente della Giunta provinciale:
BAZZANELLA

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:* G. SOTTILE.
94R0696

LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 1993, n. 42.

Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento» e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 62 del 28 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 1980, N. 6 CONCERNENTE «DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Art. 1.

Norma generale

1. Alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente «Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella Provincia autonoma di Trento» — da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7 — sono apportate le modificazioni di cui ai successivi articoli da 2 a 15 della presente legge.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituita dalla seguente:

«b) delimitazione cartografica delle aree di cui alla lettera a), al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, in coerenza con i criteri di tutela ambientale e nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale;».

2. Alla lettera l) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente periodo: «, in coerenza con i criteri di tutela ambientale nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale;».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il periodo introduttivo del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente: «Per l'elaborazione della proposta del piano di cui all'articolo 3 e per l'espressione dei pareri e delle determinazioni previsti dalla presente legge, è istituito un comitato tecnico interdisciplinare così composto:».

Art. 4.

Aggiunto dell'articolo 4-bis alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

Determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare in materia ambientale

1. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, nel corso delle quali debbano essere assunte le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 9-bis, sono valide purché siano in ogni caso presenti i componenti di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 4.

2. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, preordinate all'esame definitivo della proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, sono valide purché siano in ogni caso presenti i componenti di cui ai numeri 2), 4), 10), 11), 14 e 15), nonché il funzionario del servizio geologico previsti dall'articolo 4.

3. Le determinazioni espresse dai componenti del comitato di cui al comma 2 sono vincolanti per il comitato medesimo ai fini dell'emanazione del parere sulla proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti.»

Art. 5.

Modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, le parole «La coltivazione delle cave e delle torbiere» sono sostituite con le parole: «La coltivazione delle cave e delle torbiere, nonché la realizzazione e la gestione delle discariche».

2. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione di cui ai commi precedenti è rilasciata previo parere del comitato tecnico interdisciplinare ed in conformità alle determinazioni di cui al terzo comma dell'articolo 9. La predetta autorizzazione comprende anche l'esecuzione delle opere necessarie all'esercizio della cava o torbiera».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il numero 5) del secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«5) i programmi annuali ed il programma generale di sistemazione del suolo e di ripristino ambientale, durante e al termine della coltivazione».

2. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«La domanda e gli allegati sono presentati nel numero di copie che sarà stabilito con deliberazione della Giunta provinciale».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Il sindaco, ricevuta la domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dall'articolo 8, riscontratane la regolarità, la invia entro quindici giorni al servizio minerario per l'acquisizione del parere e delle determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare».

2. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente periodo: «Sono in ogni caso vincolanti le determinazioni del comitato in materia di tutela del paesaggio e di vincolo idrogeologico».

3. Al sesto comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono soppresse le seguenti parole: «nonché la concessione edilizia per le opere di cui all'articolo 8, lettera f)».

4. Il settimo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Qualora il sindaco non provveda agli adempimenti nei termini previsti dai commi precedenti ovvero rilasci l'autorizzazione in difformità dalle clausole e dalle determinazioni vincolanti di cui al terzo comma, vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale, previa diffida del Presidente della Giunta medesima».

5. All'ottavo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché ai servizi competenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e foreste».

Art. 8.

Aggiunta dell'articolo 9-bis alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-bis.

Coordinamento autorizzativo

1. In relazione alle disposizioni stabilite dall'articolo 7, quinto comma, e dall'articolo 9, primo comma, il presidente convoca il comitato tecnico interdisciplinare che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Al fine di assicurare un'adeguata istruttoria, il servizio minerario trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, la documentazione e gli elaborati pertinenti alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP), al servizio foreste, qualora l'area interessata ricada in zona non boscata soggetta al vincolo idrogeologico o al comitato tecnico forestale, qualora l'area interessata ricada in zona boscata soggetta al vincolo idrogeologico.

3. Nei successivi sessanta giorni la CTP, il servizio foreste o il comitato tecnico forestale esperiscono l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti. In deroga alle disposizioni vigenti, le relative determinazioni finali sono rese, nella riunione del comitato tecnico interdisciplinare dai componenti di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 4, in conformità con le risultanze istruttorie della CTP e, rispettivamente, del servizio foreste o del comitato tecnico forestale.

4. Le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico, espresse ai sensi dei commi 2 e 3, sono vincolanti per il comitato e tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie.

5. Il procedimento concernente le determinazioni in materia di tutela del paesaggio descritto ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione, in deroga alle procedure stabilite dalle leggi vigenti, qualora la coltivazione delle cave e delle torbiere o la realizzazione e la gestione delle discariche riguardino:

a) i territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco nazionale dello Stelvio;

b) i territori costituiti dalle zone di interesse ambientale e naturalistico individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio» dal piano urbanistico provinciale;

c) e, fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione redatti in conformità al nuovo piano urbanistico provinciale, i territori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 concernente «Tutela del paesaggio», come individuati nelle apposite planimetrie in scala 1:40.000 del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 non ricadenti nelle aree di interesse ambientale di cui alla precedente lettera b).

6. Qualora il progetto di massima ovvero il programma di attuazione di cui all'articolo 6 - relativi alla coltivazione di cave o torbiere o all'installazione delle discariche - siano stati previamente sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente» come da ultimo modificata dall'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico previste dal presente articolo sono rese in coerenza con la valutazione dell'impatto ambientale medesima.

7. I pareri istruttori sui progetti di massima e sui programmi di attuazione di cui al comma 6, concernenti la tutela del paesaggio ed il vincolo idrogeologico, sono resi nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dagli organi previsti dal comma 2.»

Art. 9.

Aggiunta dell'articolo 9-ter alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Dopo l'articolo 9-bis, aggiunto dalla presente legge alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-ter.

Ricorsi amministrativi

1. Contro le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico rese ai sensi dell'articolo 9-bis è sempre ammesso ricorso, anche in deroga alle leggi vigenti, alla Giunta provinciale da parte del destinatario delle medesime, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del parere del comitato tecnico interdisciplinare comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9-bis.

2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta provinciale, sentito il parere degli organi collegiali previsti dall'articolo 101 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ove si tratti degli aspetti paesaggistici, e rispettivamente dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse», ove si tratti del vincolo idrogeologico.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il parere del comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 9, comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9-bis, è comunicato, oltre che al sindaco, a chi ha presentato la domanda di autorizzazione.

4. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.»

Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. I primi due periodi del primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono sostituiti dal seguente periodo:

«Alla sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dai singoli disciplinari provvede il servizio minerario, il quale può avvalersi del supporto tecnico delle pertinenti strutture provinciali o comunali.»

2. Il settimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione è modificata o integrata dal sindaco, sentito il comitato tecnico interdisciplinare o su proposta dello stesso, qualora si renda necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario o della sicurezza geologica e idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione può in ogni caso essere revocata quando l'ulteriore attività di coltivazione possa pregiudicare la stabilità del suolo o dar luogo a grave danno ambientale, previo parere in quest'ultimo caso del comitato provinciale per l'ambiente;».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 13 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«Il comitato si esprime su di esso nei modi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 9 e dall'articolo 9-bis».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 21 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è sostituito dal seguente:

«L'istruttoria è svolta in conformità alle norme dettate dagli articoli 9 e 9bis della presente legge in quanto applicabili.»

Art. 14.

Modifiche all'articolo 25 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono sostituite dalle seguenti:

a) da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000 per chi intraprenda attività di ricerca o coltivazione di cave o torbiere o di discarica senza la prescritta autorizzazione o concessione;

b) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione o dai provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 10 e 11;

c) da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000 nei casi previsti dalla lettera b), quando l'infrazione commessa comporti grave pregiudizio per il razionale sfruttamento dei giacimenti;

d) la sanzione amministrativa di cui alla lettera a) è raddoppiata, qualora le attività estrattive o di discarica ivi previste siano abusivamente esercitate in aree non previste dal piano di cui all'articolo 2».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6

1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, le parole «legge 24 dicembre 1975, n. 706» sono sostituite con le parole: «legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente "Modifiche al sistema penale", come da ultimo modificata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

2. All'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«Fatto salvo quanto disposto dal quarto comma, quando uno stesso fatto soggiace alla disciplina sanzionatoria amministrativa prevista, oltre che dalla presente legge, da altre disposizioni normative, si applica esclusivamente la disciplina sanzionatoria amministrativa prevista dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano nei casi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 25. In tali casi il relativo accertamento è effettuato di norma dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente ed il vincolo idrogeologico, avvalendosi ove occorra del supporto tecnico del servizio minerario».

Art. 16.

Disposizioni per le autorizzazioni e le concessioni in atto

1. E fatta salva l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione relativi all'esercizio delle attività di coltivazione delle cave e delle torbiere ivi compresi quelli relativi alle opere, alle discariche, alle strutture ed agli impianti fissi destinati all'esercizio delle predette attività estrattive rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i provvedimenti ivi previsti rimangono comunque soggetti alle disposizioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e successive modificazioni, ivi comprese quelle introdotte dal presente capo. Le modificazioni introdotte dal presente capo alla legge provinciale 4 marzo 1980 n. 6, relative al rilascio dell'autorizzazione e della concessione per la coltivazione delle cave e delle torbiere nonché per la realizzazione e la gestione delle discariche, si applicano in sede di rilascio di nuove autorizzazioni o concessioni, di rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni venute a scadere o di rilascio delle autorizzazioni a seguito della scadenza, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, delle autorizzazioni provvisorie ivi previste.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 17.

Disposizione finale

1. Sono fatti salvi gli interventi, le opere, le costruzioni e le attività, anche ad esecuzione continuata, che siano stati autorizzati anche in via provvisoria e che siano iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12 concernente «Disposizioni di salvaguardia del territorio e dell'ambiente», in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente.

2. Gli interventi, le opere, le costruzioni e le attività di cui al comma 1 ricadenti nei territori destinati a parco naturale rimangono soggetti alle disposizioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 concernente «Ordinamento dei parchi naturali», come da ultimo modificata dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 18.

Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23

1. All'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica», è aggiunto il seguente comma:

«2. Nella sfera di competenza definita dal comma 1 si intendono inclusi i lavori non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto l'utilizzazione dei prodotti minerali e consistenti nelle attività di seconda lavorazione dei materiali sciolti, quali la confezione di conglomerati cementizi o bituminosi, e dei materiali lapidei, quali la produzione manuale o meccanica di cubetti e di altri prodotti lavorati.»

Art. 19.

Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10

1. All'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale», la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'esercizio di tutte le funzioni inerenti alla gestione dell'azienda e l'adozione dei relativi provvedimenti, ferme restando le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dall'articolo 15 e salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge il direttore generale può delegare ai responsabili delle articolazioni organizzative di cui all'articolo 23, comma 1, lettere da b) a g), in relazione alla rispettiva sfera di competenza, l'adozione di atti a contenuto vincolato e di altri atti di amministrazione giuridica puntuale che saranno individuati nei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c)».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10 è inserito il seguente comma:

«4.-bis In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal responsabile di una delle direzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e g), numeri 1), 2) e 3), su delega del direttore generale ovvero, in mancanza di delega, dal responsabile più anziano di età».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 29 della legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10

1. All'articolo 29 della legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1.-bis Nella sfera di competenza definita dal comma 1 si intendono inclusi i lavori non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto l'utilizzazione dei prodotti minerali e consistenti nelle attività di seconda lavorazione dei materiali sciolti, quali la confezione di conglomerati cementizi o bituminosi, e dei materiali lapidei, quali la produzione manuale o meccanica di cubetti e di altri prodotti lavorati».

Art. 21.

Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10

1. Il comma 6 dell'articolo 49 della legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10 è sostituito dal seguente:

«6. Per il conferimento degli incarichi di responsabile della direzione prevenzione e della direzione cura e riabilitazione è richiesto in ogni caso il possesso di diploma di laurea in medicina».

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 22.

Disposizioni in materia di sviluppo di iniziative industriali esistenti

1. In relazione al momento di sfavorevole congiuntura economica in atto, le agevolazioni di cui al capo V del titolo II della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione», come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, già concesse per lo sviluppo di iniziative industriali esistenti possono essere mantenute in capo ai soggetti beneficiari anche qualora non si realizzino o non si siano realizzati, a seguito degli investimenti agevolati, gli aumenti dell'occupazione nelle misure stabilite dal secondo e dal terzo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale, a condizione che venga accertato dalla Giunta provinciale che il mancato aumento occupazionale nei termini previsti dai relativi progetti agevolati sia adeguatamente motivato. In tal caso la Giunta provinciale può rideterminare i nuovi livelli occupazionali da realizzare, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE DI STAVA

Art. 23.

Disposizioni per la ricostruzione di Stava

1. Ai fini della ricostruzione dell'abitato di Stava distrutto dalla catastrofe del 19 luglio 1985, la Giunta provinciale è autorizzata a cedere gratuitamente al comune di Tesero beni immobili costituenti patrimonio disponibile della Provincia situati entro il perimetro del piano di lottizzazione di Stava, approvato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11 concernente «Nuove norme in materia di attività edilizia», per essere destinati all'attuazione del piano medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 dicembre 1993

Il Presidente della Giunta provinciale:
BAZZANELLA

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:* G. SOTTILE.
94R0697

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 1993, n. 43.

Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 62 del 28 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 concernente assunzione di personale, assegnazione di sede e trasferimento

1. L'articolo 8 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 8.

Assunzione di personale, assegnazione di sede e trasferimento

1. Per il personale provinciale delle scuole a carattere statale si applicano in materia di assunzione le norme valevoli per il restante personale provinciale.

2. Per il personale di cui al presente articolo l'assegnazione della sede di servizio è disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

3. In presenza di posti vacanti e nelle more della loro copertura nonché per la copertura dei posti comunque disponibili per assenza del titolare, potranno essere conferite supplenze secondo modalità determinate dalla Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali, nel numero e profilo professionale necessari a fare fronte al fabbisogno di personale determinato a norma dell'articolo 6. Costituisce titolo di precedenza assoluta nel conferimento di supplenze l'aver conseguito l'idoneità in concorsi per esami, pubblici o riservati, o in prove attitudinali selettive, banditi dalla Provincia autonoma di Trento, per l'accesso nel rispettivo profilo professionale.

4. La nomina del personale supplente che in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

5. I trasferimenti, da scuola a scuola, del personale provinciale delle scuole a carattere statale sono disposti a domanda o d'ufficio, secondo modalità e limiti determinati dalla Giunta provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sindacali. Eventuali trasferimenti di personale dalle scuole a carattere statale a strutture organizzative della Provincia e viceversa potranno essere disposti entro limiti determinati dalla Giunta provinciale nel contesto delle medesime modalità».

Art. 2.

Concorsi e prove selettive riservati per il personale provinciale non di ruolo delle scuole a carattere statale

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata ad indire concorsi e prove selettive riservati, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale provinciale non di ruolo delle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

2. Sono ammessi a concorso riservato per l'immissione in ruolo nel profilo di assistente amministrativo/contabile del VI livello funzionale-retributivo, i richiedenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno dodici mesi, anche non continuativi, in scuole a carattere statale della provincia di Trento, nel medesimo profilo professionale, in periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

3. Sono ammessi a prove selettive riservate per l'immissione in ruolo nei profili professionali di operatore amministrativo del IV livello funzionale-retributivo, di tecnico di laboratorio scolastico del IV livello funzionale-retributivo e di bidello del III livello funzionale-retributivo, i richiedenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno dieci mesi, anche non continuativi, in scuole a carattere statale della provincia di Trento, nel profilo professionale per il quale concorrono ovvero in profilo professionale immediatamente superiore, in periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Sono profili immediatamente superiori, il profilo di assistente amministrativo/contabile rispetto ai profili di operatore amministrativo e tecnico di laboratorio scolastico e questi ultimi rispetto al profilo di bidello.

4. Il bando di concorso e gli avvisi di selezione, da indirsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano le modalità di svolgimento delle relative procedure nonché i titoli valutabili e i criteri di valutazione.

5. L'aver prestato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ventiquattro mesi di servizio utile alla stregua di cui ai precedenti commi 2 e 3, costituisce titolo di precedenza assoluta.

6. Le graduatorie dei concorrenti del concorso e delle prove attitudinali riservati di cui al presente articolo sono utilizzate, fino al loro esaurimento, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, nei limiti di cui all'articolo 12, lettera d), della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 3, al 1º settembre 1994 ed all'inizio degli anni scolastici successivi. Fino all'esaurimento di dette graduatorie, eventuali trasferimenti di personale delle scuole a carattere statale a strutture organizzative della Provincia, e viceversa, potranno essere disposti entro i limiti della relativa compensazione.

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 concernente gli assistenti educatori dei comprensori

1. L'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 e dall'articolo 6 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 9.

Assistenti educatori

1. Nel limite numerico fissato dalla Giunta provinciale e comunque non superiore a centocinquanta unità complessive, gli enti e le istituzioni pubblici locali, cui sono delegate dalla Provincia funzioni per l'effettuazione di iniziative di natura educativo-formativa e contemplate dal comma 3 - di seguito nel presente articolo denominati soggetti gestori -, provvedono all'assunzione, con rapporto di impiego a tempo pieno o a tempo determinato a ventiquattro o trenta ore settimanali, di personale assistente educatore mediante pubblico concorso, le cui materie e prove d'esame sono determinate dalla Giunta provinciale.

2. Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di diploma di maturità nonché di un attestato di qualifica rilasciato al termine di uno specifico corso post-secondario, di durata almeno annuale, istituito dalla Provincia ai sensi della vigente normativa provinciale. La Giunta provinciale determina i diplomi considerati sostitutivi del richiesto attestato di qualifica.

3. Il personale assistente educatore, in raccordo con l'azione didattica svolta dai docenti nelle istituzioni scolastiche e formative ed in sintonia con gli interventi condotti sul territorio dagli operatori in campo sociale e sanitario, cura principalmente l'attuazione di iniziative di natura educativo-formativa, durante il periodo di istruzione obbligatoria e sino al compimento degli studi secondari superiori a carattere scolastico o formativo, idonee ad agevolare i giovani svantaggiati nell'adempimento dell'obbligo scolastico ed a progredire negli studi, nonché a sostenere l'ampliamento delle opportunità educativo-formative a favore dei giovani nel tempo libero. In particolare il personale assistente educatore:

a) svolge attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative, agli alunni comunque svantaggiati per un loro proficuo inserimento scolastico e formativo, ai giovani durante lo svolgimento di iniziative educativo-formative nel tempo libero organizzate anche da enti od istituzioni pubblici o da privati convenzionati con il soggetto gestore;

b) concorre altresì alla programmazione ed alla organizzazione delle attività da svolgere;

c) collabora e mantiene rapporti per il buon esito delle attività svolte con gli organismi preposti ad interventi scolastico-formativi e socio-sanitari, con gli operatori delle istituzioni interessate e con le famiglie;

d) conduce attività educativo-formative nel tempo libero.

4. I soggetti gestori, anche attraverso opportune intese ai sensi delle leggi vigenti, coordinano gli interventi educativo-formativi con l'azione degli altri enti ed istituzioni presenti sul territorio che operano in campo scolastico, formativo, educativo, sociale e sanitario. Assicurano altresì la programmazione annuale delle attività del personale assistente educatore e la periodica verifica e valutazione dell'azione da questo svolta, avvalendosi di personale specializzato alle proprie dipendenze o di personale alle dipendenze di altro ente pubblico, previa convenzione con lo stesso, o di esperti in materia.

5. Nell'ambito della programmazione annuale delle attività sono individuate le aree territoriali cui sono assegnate una o più unità di personale assistente educatore ed al cui interno devono essere attivati interventi integrati e complementari a quelli condotti da altri soggetti scolastici, formativi, educativi, sociali e sanitari e sono definite le modalità tecniche degli interventi, prevedendo le prestazioni necessarie, anche individuali, e gli ambiti presso cui vanno svolte.

6. Al fine di garantire al personale assistente educatore uniformità di trattamento ed allo scopo di individuare le attività congruenti con la figura professionale dell'assistente educatore, come definita al comma 3, la Giunta provinciale su proposta dei soggetti gestori e d'intesa con le organizzazioni sindacali, detta idonee direttive. I soggetti gestori, nel rispetto delle predette direttive, disciplinano l'organizzazione dei servizi educativo-formativi e del personale assistente educatore e annualmente relazionano alla Giunta provinciale in ordine agli interventi effettuati. Curano altresì direttamente o avvalendosi di agenzie formative l'aggiornamento del medesimo personale per non meno di trenta ore annuali.

7. I soggetti gestori sono autorizzati ad assumere, sulla base di una graduatoria con validità triennale predisposta secondo criteri e modalità anche di accesso, determinate dalla Giunta provinciale, personale assistente educatore con rapporto di impiego a tempo determinato a diciotto, ventiquattro, trenta o trentasei ore settimanali:

a) in supplenza di personale in servizio assente nel rispetto delle eventuali direttive in materia emanate, ai sensi del comma 6, dalla Giunta provinciale;

b) per lo svolgimento di soli compiti di assistenza diretta agli handicappati in relazione a temporanee maggiori esigenze, nel limite annualmente fissato per ciascun soggetto gestore dalla Giunta provinciale sulla base di documentati programmi di utilizzo alla stessa presentati.

Nel caso di cui alla lettera b) il rapporto di impiego non può eccedere i nove mesi e le unità complessivamente assumibili dai soggetti gestori non possono eccedere il 20 per cento del limite numerico di cui al comma 1.

8. Ai fini dell'inquadramento del personale assistente-educatore trovano applicazione gli accordi sindacali di cui all'articolo 28 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 4.*Personale assistente educatore dei comprensori*

1. Nel riparto del fondo per il finanziamento delle spese correnti dei comprensori di cui agli articoli 2 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 e 98 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 è assicurata una somma pari ai prevedibili oneri per stipendi, competenze fisse ed accessorie ed oneri riflessi del personale assistente educatore dipendente dai comprensori.

2. Per la copertura di posti di assistente educatore resisi vacanti e non soppressi i comprensori, in relazione alle esigenze del proprio territorio, prima di procedere all'emanazione del bando di pubblico concorso, determinano se il rapporto di impiego relativo ai posti medesimi è a tempo determinato a ventiquattro o trenta ore o a tempo pieno e consentono conseguentemente, secondo la regolamentazione vigente, il preventivo esercizio di opzione al personale assistente educatore di ruolo in servizio.

Art. 5.*Norma transitoria concernente il personale assistente educatore dei comprensori*

1. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 e sue successive modifiche trovano applicazione, per quanto concerne la formazione delle graduatorie valevoli per i comprensori, a decorrere dalla scadenza delle graduatorie comprensoriali biennali per incarichi e supplenze valide alla data di entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso al loro esaurimento.

2. Gli assistenti educatori di ruolo, in servizio presso i comprensori alla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il mantenimento del proprio orario di servizio o per un orario a ventiquattro, trenta o trentasei ore settimanali, entro i termini e con le modalità fissati con propria deliberazione dalla Giunta provinciale nel rispetto comunque del monte ore complessivo di cinquemila ore settimanali relativo ai posti di ruolo previsti nelle piante organiche dei comprensori e sulla base delle effettive esigenze di servizio. L'applicazione del nuovo orario decorre dall'anno scolastico 1994/1995.

Art. 6.*Norma abrogativa*

1. Sono abrogati gli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15.

2. La tabella A allegata alla legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 è soppressa.

Art. 7.

Modifica dell'articolo 2 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3 concernente i requisiti per la partecipazione al concorso per la nomina a guardia dei sottufficiali e guardie forestali della Provincia autonoma di Trento.

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 3 è sostituita dalla seguente nuova lettera c):

«c) gli obiettori di coscienza di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772;».

Art. 8.

Modifica dell'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 concernente «Disposizioni sul funzionamento della struttura provinciale modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale».

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 52 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, come sostituito dall'articolo 95 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:

«1. Ai sottufficiali e guardie forestali nonché ai capi reparto, ai vice capo reparto, ai capi squadra ed ai vigili del fuoco del Corpo permanente dei vigili del fuoco che abbiano maturato il diritto a pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è corrisposta dalla Provincia una integrazione del trattamento pari alla differenza, determinata alla cessazione dal servizio ed alle successive scadenze previste nel periodo di vigenza contrattuale, fra il trattamento economico complessivo spettante, ivi inclusa l'indennità integrativa speciale, al corrispondente personale statale in quiescenza con pari anzianità di servizio e quello a carico della predetta Cassa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dell'integrazione.

3. Fino all'avvenuta definizione, da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali del trattamento di quiescenza, la Provincia è autorizzata a corrispondere anticipazioni dell'integrazione di cui ai commi precedenti, nella misura del 100 per cento, da determinare con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 201 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti del personale cessato dal servizio in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Modifica dell'articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17 concernente «Disposizioni per l'adeguamento normativo ed economico della dirigenza anche in relazione al nuovo regime retributivo del personale provinciale».

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17 le parole «agli importi della speciale indennità in godimento» sono sostituite dalle parole «alle misure della speciale indennità in essere».

Art. 10.

Modifica dell'articolo 18 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

1. All'articolo 18 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato con l'articolo 12 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«Ai dirigenti di cui al terzo comma si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come da ultimo sostituito con l'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15».

Art. 11.

Modifica dell'articolo 165 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

1. Il primo comma dell'articolo 165 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Il dipendente può in qualsiasi tempo dimettersi dall'impiego. Le dimissioni volontarie del dipendente che intende chiedere il pensionamento anticipato di anzianità devono essere presentate per iscritto almeno tre mesi prima della data di inizio dell'erogazione del trattamento di quiescenza. La Giunta provinciale provvede ad accettare le dimissioni entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse e comunque entro trenta giorni dalla data di inizio dei termini del preavviso. Negli altri casi le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.»

Art. 12.

Modifica dell'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

1. Il comma 2 dell'articolo 194 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 56 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«2. Le dimissioni volontarie del dipendente che intende chiedere il pensionamento anticipato di anzianità devono essere presentate per iscritto almeno tre mesi prima della data di inizio dell'erogazione del trattamento di quiescenza. La Giunta provinciale provvede ad accettare le dimissioni volontarie entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse e comunque entro trenta giorni dalla data di inizio dei termini del preavviso. Negli altri casi le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.»

Art. 13.

Modifica dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

1. I commi 13 e 14 dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituiti dall'articolo 57 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

«13. Al personale di ruolo cessato dal servizio nel periodo di vigenza degli accordi di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 è attribuita una ulteriore somma a titolo di indennità premio di servizio determinata come differenza tra l'indennità spettante alla data della cessazione e la media tra la stessa indennità e quella che sarebbe spettata alla data dell'ultima decorrenza contrattuale prevista dagli accordi medesimi.

La presente somma è calcolata con esclusione delle variazioni intervenute nell'indennità integrativa speciale.

14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano al personale cessato dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988».

Art. 14.

Contribuzione ai fini dell'indennità premio di servizio

1. All'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 197-bis.

Contribuzione ai fini dell'indennità premio di servizio

1. In relazione alle disposizioni che assicurano l'erogazione a carico della Provincia dell'indennità premio di servizio, le retribuzioni del personale provinciale utili al fine del computo della predetta indennità,

ad esclusione di quelle corrisposte al personale assunto ai sensi dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e dall'articolo 22 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, sono comunque sempre assoggettate a una ritenuta corrispondente al contributo mensile dovuto dal personale degli enti locali iscritto alla competente gestione autonoma dell'INPDAP. Le ritenute relative ad emolumenti non soggetti al predetto contributo mensile della gestione autonoma dell'INPDAP sono introitate nel bilancio provinciale».

Art. 15.

Collocamento a riposo

1. All'articolo 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 45 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'articolo 16 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

«I limiti di età previsti per il collocamento a riposo del personale indicato alla lettera c) del comma 1 sono gradualmente elevati secondo le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fatta salva, qualora spettante, l'applicazione di benefici per le attività usuranti previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374».

Art. 16.

Provvidenze a favore dei soggetti affetti da miopatia metabolica

1. Allo scopo di assicurare gli strumenti indispensabili alla sopravvivenza e di migliorare le condizioni di vita dei soggetti affetti da miopatia metabolica la Provincia autonoma di Trento assume a proprio carico l'effettuazione degli interventi previsti dal presente articolo, ad integrazione delle prestazioni garantite in via generale dal servizio sanitario nazionale.

2. Ai soggetti affetti da miopatia metabolica aventi titolo all'assistenza sanitaria da parte del servizio sanitario provinciale è garantito l'accesso alle seguenti prestazioni, secondo criteri e modalità che saranno definiti con deliberazione della Giunta provinciale:

a) concessione di contributi nella misura massima dell'ottanta per cento sulle spese sostenute per l'acquisto di farmaci non previsti dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, di prodotti dietetici e di speciali presidi termici atti ad assicurare il mantenimento della temperatura corporea;

b) accesso a prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio secondo specifici protocolli operativi.

3. All'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, che costituiscono prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige anche per conto delle altre unità sanitarie locali della provincia, fino alla data dalla quale avrà effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale».

4. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere con contributi, previa, se del caso, la stipula di convenzioni con università o altri istituti, centri od organismi scientifici pubblici o privati, al finanziamento di progetti di ricerca volti a conseguire una migliore conoscenza della miopatia metabolica e ad individuare idonee terapie, nonché a favorire la raccolta e la diffusione delle informazioni in materia.

5. Agli oneri inerenti all'applicazione del presente articolo si fa fronte mediante apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale a carico del bilancio della Provincia ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale».

Art. 17.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati nell'importo di lire 750.000.000, nonché all'onere una tantum valutato nell'importo di lire 5.200.000.000, per un ammontare complessivo a carico dell'esercizio finanziario 1994 di lire 5.950.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Interventi del programma di Giunta (spese correnti)», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996».

2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 1.750.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1994-1996, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 18.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 dicembre 1993

Il Presidente della Giunta provinciale:
BAZZANELLA

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:* G. SOTTILE.

94R0698

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 4 0 9 4 *

L. 5.20